

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1967

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.	
	PAG.		
ABATE: Campanile costruito nella chiesa San Francesco di Campi Salentina (Lecce) (18125) . . . . .	9915	BRANDI: Norme che disciplinano i concorsi per merito distinto degli insegnanti elementari e della scuola secondaria e artistica (16510) . . . . .	9925
ABATE: Irregolarità amministrativa nell'ECA di Specchia (Lecce) (22035) . . . . .	9916	BRANDI: Indagine ministeriale sugli esami per perito industriale all'istituto G. Galilei di Salerno (18473 e 22085) . . . . .	9925
ABBRUZZESE: Trattamento di ex cottimisti del catasto e servizi tecnici erariali (22016) . . . . .	9917	BRANDI: Parere del comune Cava dei Tirreni (Salerno) sulle aree da riservare all'edilizia scolastica (20372) . . . . .	9926
ABENANTE: Incarichi e supplenze magistrali (18608) . . . . .	9918	BRUSASCA: Riconoscimento di zone depresse a taluni comuni del Piemonte (20684) . . . . .	9926
ABENANTE: Presunte irregolarità commesse dal sindaco di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) (21896) . . . . .	9918	BUSETTO: Sospensione di tre alunni dell'istituto Leonardo da Vinci di Padova (21034) . . . . .	9927
ABENANTE: Orario del personale di custodia dei musei, gallerie e scavi archeologici (22154) . . . . .	9919	BUZZI: Fermata a Borgo Val di Taro (Parma) di un direttissimo Genova-Bologna (22264) . . . . .	9927
ALBONI: Decadenza sindaco di Borgo San Giovanni (Milano) (21437) . . . . .	9919	CACCIATORE: Costruzione di una strada in Morigerati (Salerno) (21975) . . . . .	9928
ALINI: Ufficio postale in Gratosoglio di Milano (22279) . . . . .	9920	CALASSO: Campanile costruito nella chiesa San Francesco di Campi Salentina (Lecce) (18304) . . . . .	9928
ALPINO: Programmi d'esame di abilitazione negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile (19289) . . . . .	9921	CETRULLO: Ripetitore TV a Isola del Gran Sasso (Teramo) (21550) . . . . .	9928
AMENDOLA PIETRO: Revoca del sindaco di Montecorvino Rovella (Salerno) (20914) . . . . .	9921	CODIGNOLA: Autonomia all'istituto magistrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) (21579) . . . . .	9929
ARMAROLI: Aeroporto di Bologna (21758) . . . . .	9921	CORCHI: Determinazione del valore di taluni terreni acquistati sulla provinciale Como-Cantù (21132) . . . . .	9929
AVOLIO: Mancato ricovero dell'ammalato Luigi Mignano da Portici (Napoli) (21612) . . . . .	9922	CRUCIANI: Posizione dei commissari aggregati nelle commissioni d'esame (13011 e 17976) . . . . .	9930
BARTOLE: Aeroporto di Bologna (21641) . . . . .	9922	CRUCIANI: Chiusura del calzificio Sessa Sud di Alatri (Frosinone) (20789) . . . . .	9930
Bo: Ripristino ultimo biennio negli istituti professionali per il commercio (20211) . . . . .	9922	D'ALESSIO: Decreto sul vincolo panoramico in San Felice al Circeo e Sabaudia (Latina) (17803) . . . . .	9931
BONTADE MARGHERITA: Rubrica televisiva di padre Mariano (21201) . . . . .	9923	D'ALESSIO: Licenziamenti alla società D'Agostino di Formia (Latina) (20536) . . . . .	9932
BORGHI: Risoluzione n. 342 del Consiglio d'Europa sui rifugiati europei (20618) . . . . .	9924	DARIDA: Inconvenienti del traffico aereo su Pomezia (Latina) (21455) . . . . .	9932
BORGHI: Raccomandazione n. 139 UEO su una flotta comune di sottomarini nucleari (20630) . . . . .	9924		

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1967

PAG.	PAG.
DE LEONARDIS: Uso di una vasca salante in Margherita di Savoia (Foggia) (21150) . . . . .	GAGLIARDI: Valorizzazione zona archeologica di Concordia Sagittaria di Altino (Venezia) (20827) . . . . .
9933	9946
DE LEONARDIS: Esportazione di concimi chimici ed importazione di olio d'oliva con la Spagna (22318) . . . . .	GAGLIARDI: Sull'immissione della Grecia e della Spagna nel Mercato comune (22086) . . . . .
9934	9946
DELFINO: Irregolarità di delibere della giunta municipale di Palena (Chieti) (22226) . . . . .	GAGLIARDI: Coincidenza con il Settebello del treno in partenza da Venezia alle 18,25 (22370) . . . . .
9934	9947
DE LORENZO: Proroga termine domande per conferimento di incarichi di insegnamento per gli studenti degli istituti di educazione fisica (20749) . . . . .	GIOMO: Corsi popolari in provincia di Enna (19308) . . . . .
9935	9947
DE MEO: Alloggi INCIS per militari (21541) . . . . .	GIOMO: Inclusione di Cinisello Balsamo nella rete telefonica di Milano (21621) . . . . .
9935	9948
DE PASCALIS: Trattamento dei bambini ricoverati all'Opera Serafica di Merano (Bolzano) (21588) . . . . .	GIUGNI LATTARI JOLE: Norme che disciplinano i concorsi per merito distinto degli insegnanti elementari e della scuola secondaria e artistica (16493) . . . . .
9936	9948
DE ZAN: Disciplina produzione periodici a fumetti (18037) . . . . .	GIUGNI LATTARI JOLE: Trasporto di alunni di Monastarace e Pazzano (Reggio Calabria) a Stilo (19112) . . . . .
9936	9949
DE ZAN: Comportamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Botticino (Brescia) (20013) . . . . .	GUARRA: Norme che disciplinano i concorsi per merito distinto degli insegnanti elementari e della scuola secondaria e artistica (15757) . . . . .
9937	9949
DURAND DE LA PENNE: Alloggi INCIS per militari (21447) . . . . .	IMPERIALE: Liquidazione dei supplementi di indennizzo per esodo agli operai della difesa (21363) . . . . .
9937	9949
FASOLI: Liquidazione dei supplementi di indennizzo per esodo agli operai della difesa (21416) . . . . .	LEVI ARIAN GIORGINA: Proroga termine domande per conferimento di incarichi di insegnamento per gli studenti degli istituti di educazione fisica (20107, 20853) . . . . .
9939	9950
FERIOLI: Negoziati italo-polacchi sui beni italiani in Polonia (21402) . . . . .	LUCCHESI: Concessione di pensione ad orfane vedove a carico del dipendente statale (22244) . . . . .
9939	9951
FERIOLI: Corso per industrie alimentari presso l'istituto tecnico di Parma (21786) . . . . .	MACCHIAVELLI: Chiusura degli spacci della Provvida (22315) . . . . .
9940	9951
FINOCCHIARO: Ripristino treno delle ore 12,05 Bari-Lecce (22354) . . . . .	MAGNO: Stazione-radio sulla costa di Manfredonia (Foggia) (21590) . . . . .
9941	9952
FIUMANÒ: Sequestro di documenti sull'inchiesta Macera in Reggio Calabria (16319) . . . . .	MAROTTA MICHELE: Ufficio del registro di Sant'Arcangelo (Potenza) (22183) . . . . .
9941	9953
FODERARO: Movimenti franosi in Caraffa del Bianco e Casignano (Reggio Calabria) (21051) . . . . .	MAZZONI: Mutui agevolati a favore degli alluvionati (19637) . . . . .
9942	9953
FODERARO: Lungomare in Amantea (Cosenza) (21750) . . . . .	MONASTERIO: Provvidenze ai pescatori del brindisino danneggiati dal maltempo (20833) . . . . .
9943	9953
FRANCHI: Monumento ai caduti in Cividale del Friuli (Udine) (19678) . . . . .	MONASTERIO: Assegno all'invalido civile De Giorgi Oronzo (22084) . . . . .
9943	9954
FRANCO PASQUALE: Campanile costruito nella chiesa San Francesco di Campi Salentina (Lecce) (18115) . . . . .	MORO DINO: Nomina dei commissari d'esame dei concorsi magistrali (19949) . . . . .
9943	9954
GAGLIARDI: Potenziamento attività sportiva dilettantistica (17516) . . . . .	NANNINI: Teleselezione per alcune aziende economiche della Toscana (22374) . . . . .
9944	9954
GAGLIARDI: Concorso internazionale film d'autore (17671) . . . . .	NAPOLI: Chiusura degli stabilimenti Rivetti lini e lane e Meccanico di Praia a Mare (Cosenza) (20468) . . . . .
9944	9955
GAGLIARDI: Impiego di minorenni per la realizzazione di un film (18962) . . . . .	
9945	

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1967

PAG.	PAG.		
NUCCI: Chiusura degli stabilimenti Rivetti lini e lane e Meccanico di Praia a Mare (Cosenza) (20445) . . . . .	9956	SIMONACCI: Restauro castello di Fondi (Latina) (21231) . . . . .	9967
PALAZZESCHI: Finanziamento dei servizi decentrati alle amministrazioni provinciali in materia di pesca (19986) . . . . .	9956	SIMONACCI: Situazione politica del Sudan (22349) . . . . .	9967
PELLEGRINO: Finanziamento IRFIS alla Sicilvetro di Marsala (Trapani) (22416) . . . . .	9957	TAGLIAFERRI: Indennità d'esodo volontario ai dipendenti della difesa (20418) . . . . .	9968
PEZZINO: Trasformazione di Palazzo Gioieni a Catania (19726) . . . . .	9957	TAMBRONI: Situazione fiscale delle cooperative di credito industriale (22034) . . . . .	9969
PEZZINO: Sospensione disciplinare agli alunni dell'istituto G. Vaccarini di Riposto (Catania) (21407) . . . . .	9957	TITOMANLIO VITTORIA: Scelta di insegnanti per le scuole militari di Caserta (18240) . . . . .	9970
PUCCI EMILIO: Licenziamento di vigili del fuoco dal comando di Firenze (22324) . . . . .	9958	TRIPODI: Autonomia dell'istituto magistrale di Cassano Jonio (Cosenza) (21090) . . . . .	9970
QUARANTA: Agenzia postale in Vignale di San Cipriano Picentino (Salerno) (22458) . . . . .	9958	TRIPODI: Tutela cittadini italiani in Egitto (22534) . . . . .	9970
RE GIUSEPPINA: Collegamento telefonico con Milano di Cinisello Balsamo, Bresso e Cologno Monzese (22009) . . . . .	9959	Urso: Rubrica televisiva di padre Mariano (20994) . . . . .	9971
REALE GIUSEPPE: Ammissione ai vagoni-letto turistici dei biglietti di seconda classe a tariffa ridotta (22403) . . . . .	9959	VALITUTTI: Sovrintendenza ai monumenti in Arezzo (19933) . . . . .	9972
RICCIO: Eliporto in Procida (Napoli) (20495) . . . . .	9960	VEDOVATO: Emanazione norme su taluni servizi di competenza delle antichità e belle arti (17000, 17007) . . . . .	9972
RICCIO: Posto telefonico in Caso di Massalubrense (Napoli) (22319) . . . . .	9960	VENTURINI: Sfratto agli utenti di alloggi INCIS-militari (22047) . . . . .	9973
RIGHETTI: Conferma in servizio degli insegnanti elementari non di ruolo (18205) . . . . .	9960	VESPIGNANI: Aeroporto di Bologna (21806) . . . . .	9974
RIGHETTI: Addebiti a carico del sindaco di Guarcino (Frosinone) (21977) . . . . .	9960		
ROBERTI: Alloggi INCIS per militari (21893) . . . . .	9961		
ROMANO: Direzione del centro radio di Napoli ad un impiegato della tabella H (21911) . . . . .	9961		
ROSSI PAOLO: Declassamento stazione ferroviaria di Ceriale (Savona) (22398) . . . . .	9962		
SCALIA: Aggregazione del ginnasio di Vizzini al liceo Spedalieri di Catania (21700) . . . . .	9962		
SCRICCIOLO: Irregolarità amministrative nell'università di Firenze (5451, già orale) . . . . .	9962		
SCRICCIOLO: Trasferimento ad Arezzo della sovrintendenza alle antichità di Siena (18874) . . . . .	9964		
SERVADEI: Trasferimenti magistrali (20555) . . . . .	9964		
SERVADEI: Tassa d'imbarco di viaggiatori su aerei per l'estero (22252) . . . . .	9965		
SERVELLO: Collegamento telefonico Milano-comuni finitimi (21358) . . . . .	9965		
SERVELLO: Riconoscimento di zona depressa al comune di Bosnasco (Pavia) (21557) . . . . .	9966		
SERVELLO: Collegamento telefonico Milano-comuni finitimi (22211) . . . . .	9967		

ABATE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se intendano tempestivamente intervenire presso le competenti autorità per impedire che malgrado una regolare ordinanza di sospensione dei lavori da parte della sovrintendenza ai monumenti ed alle belle arti di Bari la parrocchia di San Francesco nel comune di Campi Salentina (Lecce) ha costruito un campanile che costituisce un autentico scempio architettonico nel complesso monumentale.

Poiché la citata sovrintendenza alle belle arti di Bari ritarda ad emanare il relativo conseguente provvedimento di demolizione e poiché la costruzione è stata elevata senza la prescritta e regolamentare licenza edilizia, della qual cosa è stata interessata la competente sezione urbanistica compartimentale, si chiede l'immediato intervento dei ministri per ristabilire il rispetto della legge. (18125)

RISPOSTA. — Il soprintendente ai monumenti e gallerie di Bari, sin dall'inizio del corrente anno, ha ribadito l'inopportunità dell'iniziativa della costruzione del nuovo campanile, che deturpa la prospettiva dell'intero complesso della chiesa di San Francesco in Campi Salentina e ha invitato il

progettista a studiare ed a presentare, per la preventiva autorizzazione di questo Ministero, un elaborato definitivo che si armonizzi con le esigenze estetico-architettoniche della chiesa.

Quanto sinora realizzato deve, infatti, considerarsi una semplice intelaiatura strutturale.

Il Ministero si riserva, pertanto, di esaminare l'elaborato definitivo e di adottare le determinazioni di competenza.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

*ABATE. — Al Ministro dell'interno. —*

Per sapere quale provvedimento intenda adottare nei confronti del presidente dell'ECA di Specchia (Lecce) a causa delle gravi irregolarità amministrativo-contabili commesse ai danni dell'ente e degli assistiti (già oggetto di denuncia penale in corso di istruttoria), visto e considerato che l'illustrissimo signor prefetto di Lecce, invitato e sollecitato, ufficialmente ed officiosamente, non ha creduto di disporre un'ispezione più energica per l'accertamento dei gravi fatti denunciati.

Dalla delibera del consiglio comunale di Specchia in data 3 marzo 1967, n. 2, si rileva, infatti, che il presidente dell'ECA di Specchia:

1) distraendo le somme ricevute per la erogazione dell'assistenza, ha utilizzato, senza alcuna autorizzazione del comitato, circa lire 800 mila per la sistemazione della strada vicinale Paduligne, tracciata in gran parte nel feudo di Miggiano, i cui utenti sono tutti residenti in quest'ultimo comune, perché, avendo al termine della strada un fondo di sua proprietà, intendeva facilitarvi l'accesso;

2) per pagare gli operai addetti ai lavori di cui al punto 1), ha emesso mandati di pagamento falsando la causale ed utilizzando la formula di comodo « perché poveri e bisognosi », anziché quella legittima di « giornate lavorative per sistemazione strada vicinale Paduligne »;

3) ha omesso di adempiere ai seguenti atti di ufficio:

a) compilazione bilancio di previsione;

b) compilazione conto consuntivo;

c) riscossione delle entrate patrimoniali da vari anni (canoni enfiteutici, fitti, quote coloniche masseria Matini);

d) autorizzazione da parte del comitato, rinnovato dal 1964, al rilascio di buoni per sussidi eccedenti le lire 1.000;

e) erogazione dei sussidi a persone non iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (elenco che nemmeno esiste) senza regolare autorizzazione;

f) compilazione degli elenchi caropane per 110 poveri dal 1965 (ha provveduto d'ufficio il prefetto nel dicembre 1966 utilizzando fondi dell'ECA destinati all'assistenza straordinaria, senza regolare rimborso da parte del Ministero dell'interno);

4) durante l'assenza per ferie del segretario Lucio Notaro, ha emesso mandati di pagamento, utilizzando modelli firmati in bianco dal predetto funzionario, allo scopo di pagare gli operai addetti alla riparazione della via vicinale;

5) ha fatto demolire un muro a secco esistente in un fondo di sua proprietà, servendosi di operai pagati con fondi dell'ente;

6) ha proibito al consigliere dell'ente, signor Nicola Santoro, di prendere visione degli atti dell'ufficio, malgrado fosse stata fatta formale richiesta scritta;

7) ha insediato i due nuovi componenti del comitato signori Santoro Nicola e Remigi Andrea solo a distanza di quattro mesi dalla data di approvazione della delibera di nomina per eludere al controllo del Santoro;

8) si è rifiutato di mettere a disposizione del sindaco gli atti dell'ECA, malgrado fosse stata fatta formale richiesta scritta, violando l'articolo 81 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99;

9) ha emesso buoni per sussidi in denaro per circa 2.000.000 senza autorizzazione del Comitato;

10) con delibera in data 12 dicembre 1966, n. 10, adottata dal comitato a maggioranza, si è fatto nominare illegalmente un difensore a spese dell'ente per difendersi dalle azioni penali che investono le persone fisiche del presidente e del segretario dell'ECA, denunciati per peculato, omissione di atti di ufficio di interessi privati in atti di ufficio, nella cui azione, caso mai, l'ente dovrebbe costituirsi parte civile per i danni subiti;

11) con delibera in data 12 dicembre 1966, n. 11, adottata a maggioranza con i voti favorevoli dei componenti signori Riso e De Giovanni, si è fatto approvare globalmente e senza alcun esame, discussione o lettura l'elenco dei sussidi già elargiti con buoni e le spese per la sistemazione della ripetuta strada vicinale, per cui ha coinvolto nella responsabilità penale anche i predetti consiglieri;

12) va millantando crediti, appoggi e protezionismi presso l'autorità tutoria, per cui si sente autorizzato a compiere impunemente qualsiasi arbitrio, il che è, del resto, dimostrato dal silenzio opposto, ad oggi, da parte dell'illustrissimo signor prefetto.

Informato l'illustrissimo signor prefetto di Lecce dal consiglio comunale con delibera in data 3 marzo 1967, n. 2, dal sindaco di Specchia e dal signor Santoro Nicola, che ha intentato azione popolare, sulle gravi irregolarità commesse dal presidente dell'ECA e sull'azione penale in corso, con esplicito invito ad intervenire a norma dell'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nessuna inchiesta è stata promossa per cui si è avuta netta la sensazione, nella opinione pubblica, che l'organo tutorio intende avallare e proteggere una situazione quanto mai grave, che può avere serie ripercussioni anche nell'ordine pubblico ove dovesse perseverare il disinteresse da parte degli organi responsabili. E ciò anche in considerazione che, il commissario inviato dal prefetto nel dicembre 1966, si è limitato solo a compiere alcuni adempimenti omessi dal presidente (compilazione bilancio di previsione ed elenchi caro-pane), scagionando quest'ultimo dal reato di omissione di atti di ufficio per il quale era in corso istruttoria penale, quando avrebbe potuto, con l'occasione, acclarare anche i gravissimi fatti denunciati ripetutamente, nei quali si ravvedevano gli estremi del reato di azione pubblica che l'organo tutorio avrebbe avuto l'obbligo di evidenziare e sottoporre all'esame della magistratura ed evitare di essere, a sua volta, coinvolto in un'azione penale, per omessa denuncia di reato, a sua volta, coinvolto in un'azione penale, per omessa denuncia di reato, a norma dell'articolo 361 del codice penale.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al ministro dell'interno se ritenga sussistano *ad abundantiam* gli estremi per lo scioglimento del comitato dell'ECA di Specchia, con conseguente azione di responsabilità, dal momento che, in maggioranza, si è reso responsabile, col presidente, delle gravi irregolarità commesse, adottando l'atto deliberativo in data 16 dicembre 1966, n. 11. (22035)

RISPOSTA. — In ordine alle segnalate manchevolezze ed irregolarità ai danni dell'ECA di Specchia, l'autorità giudiziaria, com'è noto, ha in corso d'istruttoria formale diversi procedimenti; l'adozione di eventuali, definitivi provvedimenti amministrativi nei con-

fronti dei responsabili delle denunciate irregolarità è, pertanto, subordinata all'esito delle azioni giudiziarie in corso.

Intanto la prefettura di Lecce, eseguiti accertamenti ispettivi presso l'ECA di Specchia, ha invitato quel comitato amministrativo ad eliminare le rilevate manchevolezze, a disporre accertamenti ricognitivi dei beni, ad esperire eventuali azioni di rivendica o di spoglio e, comunque, a tutelare i diritti dell'ECA nei confronti dei conduttori o possessori dei beni dell'ente, anche per il recupero dei canoni non corrisposti.

La stessa prefettura ha, altresì, espresso formale diffida alla amministrazione dell'ECA a provvedere agli adempimenti richiesti e a ricondurre la propria attività nell'ambito della piena legalità, con comminatoria — in caso d'inadempienza — di scioglimento del comitato stesso, a norma dell'articolo 46 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il prefetto di Lecce, i cui interventi sono stati adeguati e tempestivi, è stato comunque invitato a seguire con cura costante l'evolversi della complessa situazione, ai fini dell'adozione di quei possibili provvedimenti che valgano a ricondurre al più presto l'ente su un piano di perfetta e funzionale normalità.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

ABBRUZZESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Sullo strano comportamento della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nei confronti del personale ex cottimista, assunto dopo due anni di arbitraria sospensione dal servizio, per falsa interpretazione dell'articolo 21 della legge n. 959 del 1962, che ha avanzato richiesta di percepire i compensi spettanti per detto periodo di sospensione, così come già concesso al collega Baldi, in seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato.

Gli aventi diritto sono circa 50 e soltanto alcuni hanno chiesto il rispetto dei loro diritti, il che fa chiaramente intendere che siano intimoriti. (22016)

RISPOSTA. — La legge 19 luglio 1962, n. 959, con l'articolo 21, non soltanto ha inteso regolarizzare la posizione di coloro che in servizio al 12 aprile 1962 lo erano ancora alla data di entrata in vigore della legge stessa (14 agosto 1962), ma altresì ha inibito tassativamente l'assunzione di altro personale straordinario se non nelle forme stabilite dal successivo articolo 24.

In relazione a tanto, si rese necessario disporre l'allontanamento di tutti quegli elementi che non essendo legati da alcun rapporto di impiego nel periodo dal 12 aprile al 14 agosto 1962, non avevano titolo per l'inquadramento a norma dell'articolo 21 e che, precariamente assunti dopo il 12 aprile 1962, erano venuti a trovarsi in posizione di incompatibilità con quanto disposto dall'articolo 24.

Fra il personale anzidetto risulta compreso quello che l'interrogante ritiene sia stato arbitrariamente sospeso dal servizio per falsa interpretazione dell'articolo 21.

Successivamente, comunque, una più estensiva interpretazione venne data alla norma suindicata, nel senso che fu stabilito di tenere conto anche dei periodi di servizio che pur non in corso al 12 aprile 1962 fossero molto prossimi a tale data.

In particolare, sulla base del parere n. 56 espresso il 5 febbraio 1963 dal Consiglio di Stato, fu stabilito di prendere in esame le particolari situazioni di quegli elementi che in servizio in epoca molta prossima al 12 aprile 1962 erano risultati assenti a tale data per cause che potevano considerarsi giustificative.

Per tali motivi, il loro inquadramento quali diurnisti, con conseguente immissione in servizio, avvenne dopo due anni circa dalla data di entrata in vigore della legge n. 959 e nei relativi provvedimenti formali venne disposta la decorrenza giuridica dell'inquadramento dal 14 agosto 1962, ma venne anche precisato che nessuna retribuzione ad essi spettava per i periodi in cui, precedentemente alla immissione in servizio, non avevano prestato la loro opera.

Tanto premesso e considerato, si ritiene che nessun addebito possa essere mosso all'amministrazione in ordine a quanto esposto nell'interrogazione, essendosi invece adottato un criterio estensivo per l'applicazione della norma di che trattasi.

Si aggiunge, infine, che alcun raffronto può farsi con quanto osservato dal Consiglio di Stato in ordine alla posizione del diurnista Baldi Antonio, citato nell'interrogazione dato che quest'ultimo, diversamente dai diurnisti in questione, si era trovato regolarmente in servizio sia al 12 aprile sia al 14 agosto 1962.

*Il Ministro: PRETI.*

ABENANTE, PICCIOTTO, BRONZUTO, ABBRUZZESE E JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se

siano state date disposizioni perché, nell'assegnazione degli incarichi e delle supplenze, sia rispettata la legge 15 novembre 1965, n. 1288. (18608)

RISPOSTA. — Per l'applicazione, in sede di conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche, della legge 15 novembre 1965, n. 1288 — che, all'articolo 6, ha previsto la riserva, nelle assegnazioni, di un'aliquota di posti a favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio — apposite disposizioni sono contenute nelle ordinanze ministeriali che annualmente disciplinano l'assunzione del personale insegnante non di ruolo nelle predette scuole.

*Il Ministro: GUI.*

ABENANTE, BRONZUTO, CAPRARA E ABBRUZZESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare i ministri interessati per i reati commessi dal sindaco di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), Raffaele Capasso, che, in violazione della legge, ha ordinato l'abbattimento della rudimentale scala di accesso all'abitazione del consigliere comunale Mario Sannino, scala formata di piccole lastre di pietra poste sul dislivello tra la strada comunale e la porta d'ingresso.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali sono le responsabilità del sindaco che ha venduto a familiari suoli sdemanializzati e rifiuta al suddetto consigliere la concessione della licenza edilizia per la costruzione della scala di accesso.

Infine gli interroganti sottolineano la necessità di una inchiesta sullo stato delle licenze edilizie concesse in aperta violazione della legge dal suddetto sindaco che ha operato sempre con sfacciato spirito di parte, non escludendo intimidazioni e minacce. (21896)

RISPOSTA. — Tra la fine del dicembre 1966 e l'inizio del 1967 il signor Mario Sannino, già vice sindaco del comune di San Sebastiano al Vesuvio, costruiva abusivamente sul ciglio della strada una scala di accesso alla propria abitazione, anche essa costruita nel 1959 senza la relativa licenza edilizia.

Poiché l'opera veniva portata a termine, nonostante il comune avesse notificato l'ordinanza di sospensione dei lavori, l'amministrazione comunale emetteva ordinanza di

demolizione ed il comando dei vigili urbani elevava a carico del Sannino verbale di contravvenzione.

Successivamente il Sannino presentava istanza per il rilascio della licenza di costruzione della predetta scala, ma la commissione edilizia rilevava che il Sannino non aveva ottemperato alla ordinanza di demolizione. Il 24 marzo scorso veniva emessa altra ordinanza, agli effetti dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici, anch'essa non eseguita, a seguito di che il comune procedeva, legittimamente, d'ufficio all'abbattimento dell'opera.

Con decreto del prefetto di Napoli del 14 novembre 1958 l'amministrazione comunale veniva autorizzata ad acquistare una zona lavica sdemanializzata di circa 15 mila metri quadrati per lottizzarla e rivenderla a privati.

Fra i 31 lotti messi in vendita dal comune previe apposite deliberazioni alcuni sono stati acquistati dalla moglie, dal padre e dal cugino del sindaco.

Poiché le condizioni di vendita erano state predeterminate uguali indistintamente per tutti i lotti e sono state puntualmente applicate anche nei confronti dei congiunti del sindaco, non possono configurarsi a carico di quest'ultimo estremi di irregolarità amministrative o di illecito penale.

Circa, infine, il rilascio delle licenze edilizie nel comune in parola, si assicura che — a parte i generici accertamenti che potranno essere disposti, non si mancherà di approfondire la questione, qualora l'interrogante fornisca più precisi e meno vaghi riferimenti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

**ABENANTE.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare in relazione all'agitazione in atto del personale di custodia dei musei, gallerie e scavi archeologici che, obbligato a prolungare di un'ora il servizio giornaliero, senza retribuzione, realizzerà un primo sciopero nazionale di 24 ore il 19 del mese di maggio.

Sulla necessità di adottare adeguati provvedimenti affinché — come praticato nelle altre direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione nei confronti del personale ausiliario — anche per il personale di custodia delle arti vengano applicate le di-

sposizioni legislative sull'orario continuato (confermate dal recente parere del Consiglio di Stato) adottando, laddove il tesoro non provveda ad integrare i fondi per lo straordinario richiesti con la nota dell'11 febbraio 1967, n. 3928, a firma del ministro della pubblica istruzione, il prolungamento d'orario nei mesi di maggiore affluenza dei visitatori ed utilizzando i fondi dello straordinario disponibili solo per il personale di vigilanza.

(22154)

**RISPOSTA.** — Con circolare del 19 maggio 1967, n. 216, inviata ai soprintendenti e capi degli istituti autonomi di antichità e d'arte, il Ministero ha precisato che, a norma delle vigenti disposizioni, il personale della carriera ausiliaria dipendente dalla amministrazione delle antichità e belle arti, è tenuto ad effettuare il seguente orario giornaliero di servizio: sei ore se continuato, sette ore se diviso in due turni.

La stessa circolare stabilisce, inoltre, che il personale predetto, nel periodo in cui negli istituti di antichità e d'arte viene adottato l'orario estivo di apertura al pubblico è tenuto, fino a nuove disposizioni, a prestare un'ora giornaliera di lavoro straordinario che sarà compensata con i fondi dei normali accreditamenti disposti sul competente capitolo del bilancio del Ministero, e sempre nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dalle norme vigenti in materia di erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Con l'emanazione di tale circolare è stata risolta la questione, prospettata dalle associazioni sindacali del personale di che trattasi, in tema di orario giornaliero di servizio e di erogazione dei compensi per lavoro straordinario e, pertanto, lo sciopero di 24 ore indetto per il 19 maggio 1967 è stato revocato dai sindacati.

*Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.*

**ALBONI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza che il signor Mario Rabaglio, sindaco del comune di Borgo San Giovanni (Milano), è stato dichiarato ineleggibile, per lite pendente con il comune, con sentenza del tribunale di Lodi in data 13 marzo 1967; che il giudizio di ineleggibilità venne promosso con ricorso dei tre consiglieri comunali di minoranza; che in detto ricorso si contestò al sindaco di Borgo San Giovanni di

avere in pendenza, avanti alla commissione comunale per i tributi locali di Borgo San Giovanni, un ricorso avverso l'accertamento dell'imposta di famiglia per gli anni 1965 e 1966.

Per sapere, in particolare, premesso quanto sopra, se siano a conoscenza che il ricorso avverso l'accertamento dell'imposta di famiglia venne presentato dal Rabaglio il 28 febbraio del 1966, quando ancora mancavano nove mesi alle elezioni amministrative, che infatti si tennero il 27 novembre del 1966; che, malgrado l'articolo 281 del testo unico della finanza locale disponga che le commissioni comunali di prima istanza debbano emettere decisioni motivate non oltre 60 giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati, la commissione comunale di Borgo San Giovanni omise, senza giustificato motivo, di provvedere sul ricorso; che l'allora sindaco del comune Signor Romolo Mantegazzi omise di segnalare la grave irregolarità al prefetto di Milano, così come la legge gli imponeva; che il prefetto di Milano, a sua volta, omise di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 291 del testo unico della finanza locale.

Per sapere, ancora, se siano a conoscenza che, scaduto il 22 luglio 1966 il biennio della durata in carica della commissione comunale di prima istanza, l'allora sindaco del comune Romolo Mantegazza, in violazione dell'articolo 278 del testo unico della finanza locale, omise di adottare il provvedimento di costituzione della nuova commissione, non curandosi neppure di porre l'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale; che il prefetto di Milano, malgrado si fosse determinata tale situazione di assoluta irregolarità, omise di promuovere i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, così come l'articolo 291 del testo unico della finanza locale gli imponeva.

Per sapere, infine, dal ministro dell'interno quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'ex sindaco di Borgo San Giovanni Romolo Mantegazza, del presidente allora in carica della commissione comunale tributi locali e dei membri stessi della commissione in quanto responsabili, ed eventualmente del prefetto, per tutte le gravissime irregolarità e violazioni di legge di cui sopra.

Per sapere se ravvisino nel comportamento dell'allora presidente della commissione comunale di prima istanza, ed eventualmente in quello dei membri della commissione stes-

sa, gli estremi del reato di cui all'articolo 323 del codice penale e in che modo intenda procedere. (21437)

RISPOSTA. — La sentenza del tribunale di Lodi, con la quale il sindaco di Borgo San Giovanni è stato dichiarato ineleggibile per lite pendente col comune dinanzi alla commissione di prima istanza per i tributi locali, non è ancora divenuta esecutiva, essendo stato interposto appello da parte dell'interessato. Questi, pertanto, continua ad esercitare le proprie funzioni.

In ordine alla mancata decisione, da parte della suddetta commissione, del ricorso proposto dal sindaco, fin dal 28 febbraio 1966, avverso l'accertamento dell'imposta di famiglia — a prescindere dal fatto che al prefetto non pervenne a suo tempo alcuna segnalazione circa tale pendenza, per cui nessun intervento poteva essere da lui effettuato, ai sensi dell'articolo 291 del testo unico della finanza locale — il termine fissato, per la decisione dei ricorsi in materia di tributi locali, dall'articolo 281 del medesimo testo unico non è perentorio.

La predetta commissione, scaduta il 23 giugno 1966, è in corso di ricostituzione, avendo l'amministrazione comunale provveduto il 3 marzo 1967 a nominare i membri di sua competenza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

ALINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere al fine di dotare le parecchie migliaia di abitanti della zona Gratosoglio di Milano di un apposito ufficio postale.

Il predetto quartiere, situato entro i confini della città di Milano, ha registrato in questi anni un fortissimo sviluppo urbanistico, che coi nuovi insediamenti di case popolari dell'IACP l'ha portato ad essere uno dei più popolosi della metropoli lombarda.

Tenuto conto che il più vicino ufficio postale a cui ricorrono i cittadini della zona è localizzato a diversi chilometri di distanza; che presso lo stabile di via Missaglia 90/41 risultano esservi, già visionati dagli incaricati della direzione milanese poste e telecomunicazioni, i locali adatti per ospitarlo; l'interrogante chiede in particolare di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per accelerare l'apertura del richiesto nuovo ufficio postale ed entro quale periodo di tempo essa potrà concretizzarsi. (22279)

RISPOSTA. — La pratica relativa alla istituzione di una agenzia postale nella zona Gratosoglio di Milano ha già formato oggetto di esame da parte di questa amministrazione.

Infatti si è già provveduto alla raccolta dei preliminari elementi di giudizio necessari per vagliare l'opportunità di addivenire all'invocato provvedimento.

Occorre però tener presente che non si può procedere all'istituzione di nuovi stabilimenti postali senza seguire una linea programmatica all'uopo predisposta, che deve ovviamente tener conto delle necessità di altre località sprovviste di uffici e delle disponibilità di bilancio.

È appunto nel quadro generale di detta programmazione che si stanno esaminando, comparativamente, le esigenze della zona di che trattasi.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

ALPINO E ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre per una maggiore precisazione dei programmi di esame di abilitazione presso gli istituti ad indirizzo mercantile. Ciò si chiede in considerazione del fatto che gli insegnanti e gli alunni di detti istituti si trovano in uno stato di notevole disagio a causa delle perplessità e disparità di vedute sul contenuto dei programmi stessi. (19289)

RISPOSTA. — I programmi di esame di abilitazione tecnica per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile sono quelli stessi previsti per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo, fatta eccezione per l'insegnamento della chimica e merceologia.

Per tale materia, infatti, l'esame ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1962, consiste in una prova pratica ed orale e verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della quinta classe.

*Il Ministro:* GUI.

AMENDOLA PIETRO E GRANATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) ha già da gran tempo per tre volte consecutive deliberato a grande maggioranza (l'ultima volta con 18 voti favorevoli e 3 contrari) la revoca del sindaco avvocato Budetta e che sono trascorsi già molti mesi da quando il Ministero dell'interno è stato investito dei necessari conseguenti incom-

benti — se ritenga doveroso ultimare, ormai, per quanto di sua competenza, la procedura necessaria perché le delibere di revoca abbiano efficacia operativa.

Gli interroganti fanno presente, a riguardo, non soltanto come la cittadinanza di Montecorvino Rovella sia assai negativamente impressionata da un così prolungato e ingiustificato indugio da parte del Ministero dell'interno a realizzare la volontà ripetutamente espressa della grande maggioranza della propria rappresentanza civica; ma come, soprattutto, il perdurare di una siffatta situazione abnorme abbia necessariamente causato la paralisi non solo, ovviamente, del consiglio comunale, ma anche di ogni efficace attività amministrativa, con evidente e ingente danno per i 14.000 cittadini dell'esteso e importante comune. (20914)

RISPOSTA. — La proposta di revoca del sindaco di Montecorvino Rovella, avvocato Pasquale Budetta, non ha ottenuto, nelle tre sedute tenute allo scopo dal consiglio comunale, il voto dei due terzi dei componenti del civico consesso, richiesto dal terzo comma dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ai fini della validità della deliberazione.

Pertanto, nessun obbligo giuridico incombeva al sindaco di astenersi dall'esercizio delle sue funzioni.

Successivamente, e cioè con decreto in data 29 maggio 1967, il prefetto, avvalendosi della facoltà concessagli dal quarto comma dell'articolo 149 precitato, modificato dall'articolo 29 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e su conforme parere del Consiglio di Stato, ha revocato l'avvocato Pasquale Budetta dalla carica di sindaco del comune sopramenzionato. Il provvedimento prefettizio ha già avuto attuazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

ARMAROLI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se intendano rimuovere le cause che ancora impediscono l'apertura al traffico notturno e strumentale dell'aeroporto di Bologna.

Se siano a conoscenza del gravissimo malcontento espresso unanimemente dagli enti pubblici che fanno capo alla società per azioni per l'aeroporto civile di Bologna convocato allo scopo di accertare lo stato dei lavori, ed il malcontento per la inspiegabile lentezza burocratica degli uffici cui spetta

di concludere l'opera, per evitare il perdersi di un danno contro una importante regione ed anche di strutture che, pur essendo già costruite, rimangono inutilizzate.

(21758)

**RISPOSTA.** — La realizzazione del complesso programma di potenziamento dell'aeroporto di Bologna ha richiesto il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed enti diversi quali l'ispettorato generale dell'aviazione civile e la direzione generale delle ferrovie dello Stato per il Ministero dei trasporti, la direzione generale dei lavori e l'ispettorato delle telecomunicazioni e A.V. per il Ministero difesa, gli enti locali consorziati nella società per azione aeroporto civile di Bologna.

Il tempo trascorso non è da attribuire a remore o complicazioni burocratiche, ma è quello necessario alla complessa procedura per il coordinamento suddetto, per gli adempimenti di legge previsti per l'approvazione del progetto, la effettuazione della gara di appalto, l'aggiudicazione dei lavori nonché per l'esecuzione dei lavori stessi.

Allo stato attuale delle cose si può riconfermare la previsione a suo tempo formulata che i lavori necessari per l'apertura al traffico, anche strumentale e notturno dell'aeroporto di Bologna, con pista di 1500 metri potranno essere ultimati entro il corrente anno.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.*

**AVOLIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per evitare inconvenienti come quello verificatosi al comune di Portici (Napoli) dove l'assessore anziano — senza spiegarne i motivi — si è rifiutato di firmare l'ordinanza di ricovero urgente (salvo rivalsa come per legge) di un ammalato grave in condizioni di indigenza, secondo gli stessi accertamenti dei locali vigili urbani; si precisa che nel caso sopra ricordato (che riguarda il signor Luigi Mignano) la richiesta di ricovero urgente era stata approvata sia dal medico condotto sia dall'ufficiale sanitario del comune di Portici.

(21612)

**RISPOSTA.** — L'assessore anziano del comune di Portici ha rifiutato di firmare l'ordinanza di ricovero ospedaliero per il signor Luigi Mignano perché il medesimo non risultava effetto da malattia acuta né iscritto nell'elenco dei poveri, condizioni entrambe indispensabili per ottenere il ricovero ospedaliero a carico del comune domicilio di soccorso, in base alle disposizioni vigenti in materia.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**BARTOLE, CARRA, MENGOLZI E DOSSETTI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali motivi ostacolano la sollecita sistemazione dell'aeroporto civile di Bologna in vista di una sicura utilizzazione per il traffico notturno e strumentale, sebbene le relative opere di potenziamento risultino appaltate fino dal maggio del 1966.

(21641)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21758, del deputato Armadori, pubblicata a pagina 9921).*

**BO, LEVI ARIAN GIORGINA, SCIONTI, BRONZUTO, ILLUMINATI, PICCIOTTO, LENTI, SULOTTO, AMASIO E FASOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — in relazione al disagio ed all'agitazione creati tra gli studenti degli istituti professionali di Stato per il commercio dall'abolizione dell'ultimo biennio — ritenga necessario ripristinare tale biennio per offrire ulteriormente la possibilità per i suddetti studenti di completare il ciclo medio superiore con durata quinquennale del medesimo.

Per conoscere se e come — in sede di riforma della scuola professionale — il Governo intenda risolvere in modo definitivo e razionale il problema dello stato giuridico degli insegnanti e della funzione degli istituti professionali di Stato.

(20211)

**RISPOSTA.** — La legge 13 luglio 1965, n. 884, ha previsto: 1) l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1964-65, della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 2) la soppressione graduale, con la stessa decorrenza, delle seguenti sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio e di quelli femminili a) per segretari d'azienda; b) per contabili d'azienda; c) per corrispondenti in lingue estere; d) per addetti al commercio con l'estero; e) per stenodattilografi in lingue estere.

Dallo stesso anno 1964-65, l'attività di istruzione professionale per il settore commerciale è stata ordinata nelle seguenti sezioni di qualifica: a) applicati ai servizi amministrativi (di durata biennale); b) stenodattilografi (biennale); c) addetti alla con-

tabilità d'azienda (triennale); *d*) addetti alla segreteria d'azienda (triennale); *e*) addetti agli uffici turistici (triennali); *f*) addetti alle aziende di trasporto e spedizione (triennale).

La nuova articolazione dei predetti corsi d'istruzione tecnica e professionale risponde alle diverse finalità istituzionali dei due tipi d'istruzione ed a specifiche esigenze dell'attività economica, nel campo dei servizi: la sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere mira a dare una preparazione, al livello di « tecnico », che rispetto a quella di pari livello del ragioniere si distingue per il carattere più amministrativo che contabile e per l'apertura alle conoscenze richieste dal progressivo ampliamento delle relazioni economiche internazionali; le predette qualifiche professionali corrispondono, invece, a mansioni esecutive specializzate e di controllo al livello dei quadri intermedi inferiori del mondo della produzione e del lavoro.

La citata legge, con norma di carattere transitorio (articolo 6), ha, poi, previsto che gli alunni, che avessero conseguito entro l'anno scolastico 1965-66 il diploma di qualifica di istituto professionale presso una delle sezioni gradualmente soppresse dall'anno 1964-65, potessero essere ammessi a frequentare, non oltre l'anno 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del nuovo diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Ciò premesso, si osserva che la citata norma, rivolgendosi a coloro che fossero già diplomati o in corso di studi presso le soppresse sezioni di qualifica, ha disciplinato esaurientemente le situazioni particolari che sorgevano con l'introduzione del nuovo indirizzo di istituto tecnico e la soppressione delle predette sezioni.

Una proroga del funzionamento delle classi speciali, allo scopo di preparare alla abilitazione tecnica i diplomati, in anni successivi al 1965-66, delle nuove sezioni di qualifica degli istituti professionali esorbirebbe dall'ambito e dalla *ratio* della predetta normativa, secondo cui le stesse classi si pongono come istituzione di raccordo tra la nuova disciplina prevista dalla citata legge e i preesistenti corsi di studio nel settore commerciale.

Tenuto conto che le nuove sezioni di qualifica coesistono dallo stesso anno scolastico 1964-65 con il corso di istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ben caratterizzate in relazione alle

diverse finalità dei due settori di istruzione, la funzione che le stesse classi verrebbero ad assumere, nell'ipotesi prospettata, non si concilierebbe con i principi del vigente ordinamento scolastico.

Per i giovani che, a decorrere dall'anno 1964-65 (anno di decorrenza delle innovazioni introdotte con la citata legge), si siano iscritti alle nuove sezioni di qualifica e non al nuovo corso per l'abilitazione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, la possibilità di conseguire tale abilitazione è, per altro, assicurata con le modalità di carattere generale valide per i passaggi dagli istituti professionali ai vari tipi di istituto tecnico.

Al riguardo, si fa presente che con ordinanza ministeriale 10 aprile 1967 sono state emanate le disposizioni sui predetti passaggi, attraverso appositi esami integrativi.

Per quanto riguarda il riordinamento di tutto il settore dell'istruzione professionale, si fa presente che un apposito provvedimento è stato elaborato dal Ministero, nel quadro dei provvedimenti del piano di sviluppo della scuola, e trovasi all'esame delle altre amministrazioni interessate per il preventivo assenso. Per quanto, poi, concerne lo stato giuridico del personale direttivo, docente e assistente della scuola, si fa presente che è all'esame del Senato un disegno di legge concernente la delega al Governo per l'emanazione di nuove norme (atto Senato n. 2107).

*Il Ministro: GUI.*

BONTADE MARGHERITA, TITOMANLIO VITTORIA, BIANCHI GERARDO, DAL CANTON MARIA PIA, FRANCESCHINI, COLLEONI, CAVALLARO NICOLA, BELOTTI, CALVETTI, PICCINELLI E DI LEO. — *Al Governo.* — Per conoscere se rispondano a verità le voci insistenti provenienti dai più diversi ambienti secondo le quali la televisione italiana vuole privare il pubblico dell'ascolto di padre Mariano, uno degli oratori più popolari, e, senza tema di esagerare, il più ascoltato per la sua cultura per l'incisiva comunicativa e per la varietà degli argomenti che tratta con competenza umana, sociale, letteraria e teologica.

Gli interroganti desiderano sapere ancora per quali motivi tecnici sia stato già effettuato lo spostamento di tale trasmissione impedendo in tal modo al maggior numero di abbonati di ascoltare questo dotto e gradito oratore, la cui efficacia ritengono almeno pari a quella di *Carosello*. (21201)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che non esistono progetti di soppressione della rubrica televisiva in argomento. Si sta semplicemente studiando di avvicendarne gli oratori per l'esigenza connaturata al mezzo televisivo, di alternare le persone nella continuità delle rubriche e delle trasmissioni.

La RAI ha precisato, altresì, che a seguito della recente introduzione di nuove rubriche si è reso necessario rivedere la distribuzione oraria dell'intero complesso dei programmi televisivi pomeridiani: in conseguenza di tale provvedimento, anche la rubrica religiosa ha dovuto subire il lieve spostamento dalle ore 19,30 alle ore 19.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.*

BORGHI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla risoluzione n. 342, che reca risposta al tredicesimo rapporto di attività del Comitato intergovernativo per le emigrazioni europee, approvata dall'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della commissione del regolamento; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione, in cui s'invitano i governi a dare finalmente ai rifugiati europei gli aiuti indicati nella raccomandazione n. 642 dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. (20618)

RISPOSTA. — La risoluzione n. 342 dà incarico ai membri dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, « specialmente quelli del gruppo di lavoro per le relazioni con i Parlamenti nazionali e quelli della commissione della popolazione e dei rifugiati, di svolgere o, se del caso, di rinnovare ogni possibile interessamento presso i propri governi ed in seno ai propri Parlamenti al fine di venire in aiuto ai rifugiati nazionali europei, conformemente alla raccomandazione n. 462 ».

La raccomandazione n. 462 è diretta a favorire i cittadini di paesi europei i quali, residenti in paesi che abbiano recentemente raggiunto l'indipendenza, non possono o non ritengono di permanervi per le maggiori difficoltà che essi vi incontrano e desiderino, piuttosto che rientrare in patria, emigrare in paesi d'oltremare. La raccomandazione si rivolge al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa chiedendo che esso inviti il CIME

a prestare i suoi buoni uffici alla causa dei predetti cittadini di paesi europei.

In proposito è da rilevare che il CIME già da lungo tempo si occupa del trasporto oltremare anche delle persone oggetto della raccomandazione. Ciò è avvenuto e avviene, con l'accordo delle autorità italiane, in particolare per i cittadini italiani residenti in paesi d'Africa e d'Asia (particolarmente dell'Africa del nord) i quali desiderino emigrare oltremare e non far ritorno in patria. Nonostante la circostanza che l'accordo fra l'Italia ed il CIME concluso a Roma il 16 aprile 1953 e ancora in vigore preveda, per quanto concerne la cooperazione fra l'Italia ed il CIME, che questo si occupi degli emigranti in partenza dall'Italia, si è ritenuto infatti che il CIME stesso potesse anche occuparsi di quei cittadini italiani, i quali, residenti in paesi di nuova indipendenza, volessero emigrare direttamente oltremare. Tali cittadini altrimenti avrebbero dovuto far rientro in Italia e quindi emigrare nuovamente, ciò che avrebbe aumentato i disagi e le spese del loro trasferimento.

Si ritiene che il CIME potrà far fronte a queste esigenze anche in futuro con le attrezzature ed i mezzi di cui attualmente dispone.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAGARI.*

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del ministro della difesa sulla raccomandazione n. 139, su una flotta comune di sottomarini, approvata dall'assemblea della Unione europea occidentale — su proposta della Commissione difesa ed armamenti —; e in particolare se il Governo intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, in cui si raccomanda ai governi membri di organizzare una flotta comune di sottomarini nucleari forniti di armi classiche. (20630)

RISPOSTA. — Il Governo italiano è favorevolmente orientato nei riguardi della proposta di costituire una flotta comune di sottomarini tra gli Stati membri dell'Unione europea occidentale, di cui alla raccomandazione n. 139 dell'assemblea dell'Unione stessa.

Il progetto suggerito appare infatti rispondente alle esigenze della difesa del paese e correttamente impostato sotto il profilo operativo generale.

La realizzazione è per altro condizionata al superamento di molteplici difficoltà, anche d'ordine organizzativo e finanziario, che sono all'esame dei competenti organi tecnico-militari.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga che le disposizioni della circolare del 7 febbraio 1966, n. 65 (protocollo 93177), diretta ai provveditori agli studi, con la quale viene, fra l'altro, precisato che il conferimento anticipato di una classe di stipendio a seguito del risultato positivo di un concorso per merito distinto esaurisce i propri effetti nell'ambito della classe stessa e non modifica la decorrenza del passaggio alle classi successive, sia in contrasto con la legge del 13 marzo 1958, n. 165, che prevede, per il personale insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, una riduzione dei periodi di permanenza in due delle classi di stipendio ad esso assegnate per effetto del superamento di concorsi per merito distinto. (16510)

RISPOSTA. — L'interpretazione delle norme che disciplinano i concorsi per merito distinto del personale insegnante degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ha presentato, in rapporto alla loro formulazione, non lievi difficoltà, che si sono riflesse, sul piano della concreta applicazione, nell'adozione di criteri non sempre univoci.

A seguito di un approfondito riesame della questione, il Ministero, con circolare del 30 marzo 1967, n. 151, ha precisato che i periodi di tempo in cui gli insegnanti sono tenuti a permanere in ciascuna delle classi di stipendio sono suscettibili — relativamente al passaggio alla terza e alla quarta classe di stipendio — di autonoma riduzione per effetto di concorso per merito distinto.

*Il Ministro:* GUI.

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

a) che in occasione degli esami di abilitazione per perito industriale — ramo elettrotecnica — presso l'istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Salerno, il professore Giovanni La Porta commissario per « elettrotecnica » della II commissione ha rimandato circa 60 su 70 candidati;

b) che il presidente della commissione rassegnava le dimissioni e non ha presieduto i lavori della sezione autunnale;

c) che lo stesso professore La Porta è autore di un testo e che durante gli esami faceva intendere che la preparazione andava fatta sul suo stesso testo non adottato nell'istituto; che soltanto nella sessione autunnale gli alunni che lo hanno acquistato hanno agevolmente superato l'esame — se ritenga necessario, per tranquillizzare le famiglie e l'opinione pubblica e nello stesso interesse del prestigio dell'istituto, disporre un'accurata indagine, con revisione degli elaborati ed un'inchiesta sulla condotta stessa del commissario. (18473)

BRANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — non avendo ricevuto risposta alla precedente interrogazione n. 18473 — quali siano state le conclusioni dell'indagine esperita dal Ministero sugli esami di abilitazione per perito industriale — ramo elettrotecnica — tenutisi l'anno scorso presso l'istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Salerno, in merito ai quali è tuttora in corso un'inchiesta giudiziaria e per sapere — se irregolarità sono state riscontrate, come appare evidente — perché mai un solo candidato, Giovanni Pasquile, è stato invitato a ripetere le prove il 18 maggio 1967; se ritenga che allo studente sia stato dato un preavviso sufficiente per la preparazione; se pensi sia opportuno che egli venga esaminato dalla stessa commissione che ha subito l'inchiesta; se concordi con l'interrogante sul fatto che le indagini sono state condotte con lentezza tale che gli studenti interessati ancora oggi, alla vigilia della prossima sessione di esami, non sono in grado di conoscere la decisione del Ministero e, infine, se creda che, a causa del ritardo lamentato, esista una responsabilità civile del Ministero stesso nei confronti delle famiglie degli studenti, nel caso il loro buon diritto venisse riconosciuto. (22085)

RISPOSTA. — Si precisa che dei 71 candidati esaminati dalla 2ª commissione di abilitazione tecnica industriale operante presso l'Istituto tecnico Galilei di Salerno, solo uno, Giovanni Battista Pasquile, impugnò mediante ricorso l'operato della commissione stessa.

In rapporto a tale situazione di fatto il Ministero, sia per poter procedere a una valutazione generale dell'operato della commissione sia per poter decidere l'indicato ricorso, inviava sul posto un ispettore centrale. Le

risultanze dell'inchiesta escludono che, in occasione delle due sessioni di esame di abilitazione tecnica dell'anno scolastico 1965-66 presso l'istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Salerno, la seconda commissione sia incorsa in irregolarità tali da indurre il Ministero ad adottare il provvedimento discrezionale di cui all'articolo 96 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, comportante l'annullamento necessariamente collettivo degli esami, annullamento che avrebbe inevitabilmente travolto anche i risultati favorevoli degli esami stessi conseguiti, fra prima e seconda sessione, da ben 53 candidati su 71, con evidente grave compromissione di posizioni giuridiche già acquisite e consolidate. Secondo le risultanze dell'ispezione, deve escludersi, in particolare, che il professor La Porta abbia esercitato pressioni sui candidati perché questi acquistassero il suo libro di testo.

D'altro canto, la circostanza che solo uno dei 18 candidati respinti avesse prodotto ricorso costituisce un ulteriore elemento idoneo a convalidare la tesi della inopportunità di un drastico provvedimento di annullamento collettivo.

Ben diverse considerazioni devono, invece, formularsi nei confronti del ricorso prodotto dal candidato Pasquile: in questo caso il Ministero aveva un preciso obbligo giuridico di decidere il gravame, ed è indubbio che, dinanzi ai fondati motivi di esso, l'amministrazione non aveva altra scelta che accoglierlo, con conseguente rinnovazione delle prove, limitatamente al candidato ricorrente.

I chiarimenti forniti sulle circostanze di fatto e di diritto della vicenda, consentono di escludere nel modo più assoluto che si possano ravvisare, nella condotta dell'amministrazione, elementi di arbitrio o di insufficiente sensibilità amministrativa.

*Il Ministro: GUI.*

**BRANDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il Ministero della pubblica istruzione, al quale il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) ha trasmesso, in data 29 novembre 1966, gli elaborati aggiuntivi riguardanti le previsioni scolastiche contenute nel piano regolatore generale del comune stesso, non abbia ancora provveduto a comunicare il proprio parere definitivo in merito; e se ritenga di far provvedere subito a tale adempimento in considerazione del fatto che, a' termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962,

n. 17, nessun piano regolatore può essere approvato se non è stato dato preventivamente il parere del Ministero della pubblica istruzione sulle previsioni relative all'edilizia scolastica. (20372)

**RISPOSTA.** — Il piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni era stato esaminato dal Ministero, per la parte riguardante la determinazione delle aree destinate alla costruzione di edifici scolastici, nel marzo 1965.

A seguito del predetto esame, si richiedevano sollecitamente nuovi elaborati, che, pervenuti nell'aprile 1966, non risultavano, per altro, rispondenti pienamente alle osservazioni formulate dal Ministero; apposite comunicazioni venivano date nel luglio 1966.

Esaminati gli elaborati definitivi, il Ministero, con lettera indirizzata al Ministero dei lavori pubblici, ha espresso, nel febbraio 1967, parere favorevole in merito al predetto piano regolatore.

*Il Ministro: GUI.*

**BRUSASCA.** — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per chiedere se nello studio delle zone omogenee di cui alla legge n. 614 sulle aree depresse è stata presa in considerazione la zona di Bassignana, Mugaronne, Pacetto di Valenza, Rivarone, Fiondi, Pietra Marazzi, Montecastello, Valle San Bartolomeo le cui condizioni hanno i più ampi requisiti per fruire delle agevolazioni della legge stessa.

Il comune di Bassignana, ad esempio, già capoluogo di mandamento, dalla popolazione di 6 mila abitanti è sceso in breve tempo a quella attuale di 1.795; il frazionamento della proprietà ha conservato l'arretratezza tecnica ed economica dell'agricoltura locale; nessuna industria è sorta sul luogo.

Queste e molte altre circostanze impongono l'inclusione della zona sovra specificata in quelle depresse contemplate dalla citata legge n. 614. (20684)

**RISPOSTA.** — Come è noto, nel procedimento di delimitazione dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, ai sensi e per gli effetti della legge 22 luglio 1966, n. 614, assumono particolare rilievo le indicazioni all'uopo formulate dai comitati regionali per la programmazione economica, la cui previa consultazione è espressamente prevista dal ter-

z'ultimo comma dell'articolo 1 della sopra richiamata legge.

Il comitato regionale del Piemonte, in tale sede consultiva, nel procedere ad un primo vaglio delle diverse situazioni di depressione all'interno della regione, non ha ravvisato nella situazione economica delle località segnalate le condizioni ed i requisiti, di cui al citato articolo 1 della legge n. 614, per il riconoscimento della qualifica di territorio depresso.

In effetti, la zona indicata non si configura oggettivamente come un'area sufficientemente ampia e non presenta quelle linee di assetto territoriale e quei collegamenti con i centri di sviluppo, che giustificerebbero, ai sensi della ripetuta legge n. 614, la sua inclusione tra i territori depressi.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord: PASTORE.*

**BUSETTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'inammissibile e antidemocratico atto compiuto dal preside dell'istituto professionale Leonardo da Vinci di Padova e consistente nella sospensione comminata a tre allievi per l'aperta solidarietà espressa dagli studenti di questo istituto alla lotta che da più giorni conducono gli allievi dell'istituto professionale di Stato Bernardi della stessa città per un nuovo ordinamento degli studi con una nuova qualificazione del titolo di studio e in particolare:

1) una vera e propria specializzazione e la riduzione del tirocinio da 12 a 6 mesi per ovviare al fatto che il diploma attualmente rilasciato dall'istituto non serve ai fini del riconoscimento di un'adeguata qualifica nel posto di lavoro;

2) l'istituzione di un ufficio che coordini e favorisca i diplomati nel reperimento del posto di lavoro e ne difenda la specializzazione professionale nelle aziende;

3) il passaggio dall'istruzione professionale a quella tecnica per non precludere agli allievi degli istituti professionali la possibilità di accedere agli ordini superiori di studi mediante una serie di misure appropriate.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il ministro intenda attuare:

a) per richiamare il preside dell'istituto Leonardo da Vinci al rispetto della libertà e a rimuovere i provvedimenti di sospensione;

b) per dare una risposta positiva alle proposte rinnovatrici avanzate dagli allievi degli istituti professionali di Stato. (21034)

**RISPOSTA.** — Dagli elementi acquisiti è risultato che le sanzioni disciplinari di lieve entità comminate a tre alunne dell'istituto professionale Leonardo da Vinci di Padova furono disposte per il comportamento scorretto — e in un caso offensivo — assunto dalle medesime nei confronti del capo dell'istituto e di docenti.

I provvedimenti adottati non hanno, pertanto, alcun significato antidemocratico né per altro verso lesivo della libertà, configurandosi, invece, come atti doverosamente intesi al mantenimento della disciplina.

Per quanto attiene poi alle richieste e alle manifestazioni degli alunni dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Bernardi di Padova, si fa presente che un ispettore inviato dal Ministero ha reso edotti gli studenti dei vari aspetti delle questioni, prospettando anche il danno implicito nell'astensione dalle lezioni.

Sul piano di una più ampia informazione, il Ministero ha ritenuto opportuno diramare ai provveditori agli studi la circolare 19 aprile 1967, n. 188, con la quale viene, fra l'altro, istituita la « giornata dell'istruzione professionale ».

Con ordinanza ministeriale del 10 aprile 1967 sono state, inoltre, emanate disposizioni concernenti gli esami integrativi per il passaggio agli istituti tecnici degli alunni degli istituti professionali.

Si rende noto, infine, che per il riordinamento di tutto il settore dell'istruzione professionale, un apposito provvedimento è stato elaborato dal Ministero e trovasi attualmente all'esame delle altre amministrazioni interessate per il preventivo assenso.

*Il Ministro: GUI.*

**BUZZI.** — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la soppressione della fermata di Borgo Val di Taro del treno direttissimo n. 768 Genova Brignole-Bologna in transito alle ore 21,38.

L'interrogante segnala il disagio della popolazione locale per i collegamenti con Parma e Genova, tanto più grave in relazione al vasto comprensorio montano riversantesi — con i suoi 30 mila abitanti — su Borgo Val di Taro, servito da quell'unica stazione ferroviaria.

Il ripristino di detta fermata viene inoltre raccomandato al fine di assecondare il promettente sviluppo turistico della zona che è elemento rilevante del suo progresso economico. (22264)

**RISPOSTA.** — La soppressione della fermata a Borgo Val di Taro del treno direttissimo 768 (ex 394) Genova-Bologna si inserisce nel quadro generale dei provvedimenti diretti a migliorare la velocità commerciale delle comunicazioni celeri a lungo percorso, in conformità con le esigenze e con le aspirazioni della maggioranza degli utenti.

Tali miglioramenti sono resi possibili mercè l'intervenuta sistemazione dell'armamento, l'impiego di materiale rotabile più moderno, una diversa impostazione d'orario, nonché mediante l'eliminazione di non indispensabili fermate intermedie.

Nel caso segnalato dall'interrogante, la decisione di sopprimere la fermata a Borgo Val di Taro del direttissimo 768 è intervenuta, a decorrere dal 28 maggio 1967, dopo aver accertato che il provvedimento non avrebbe comportato inconvenienti di rilievo per i viaggiatori della località.

Essi infatti possono servirsi del treno 768, in provenienza da Genova fino a Pontremoli con trasbordo in quest'ultima località sul treno A 272 che segue ad un intervallo di appena 25 minuti. Analogamente i viaggiatori che intendano servirsi del 768 verso Bologna sono posti in grado di utilizzarlo in partenza da Fornovo, con trasbordo dal precedente direttissimo 576 che effettua fermata a Borgo Val di Taro circa 25 minuti prima del transito del 768.

Ciò stante, non viene ravvisata l'opportunità di revocare il provvedimento adottato.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**CACCIATORE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga necessario intervenire presso l'amministrazione comunale di Morigerati (Salerno) perché venga al più presto costruita la strada di accesso al cimitero di Morigerati, mettendosi così fine, in occasione di ogni trasporto, all'affannosa ricerca di qualcuno che da solo, data la ristrettezza del sentiero, sia capace di sostenere il non lieve peso. (21975)

**RISPOSTA.** — Il problema della costruzione di una strada di accesso al cimitero del comune di Morigerati può considerarsi avviato

a soluzione, essendo stati finanziati dal Ministero dell'agricoltura e foreste i lavori per la costruzione di una strada interpoderale Morigerati-contrada Monaco, che passerà davanti al cimitero. Il relativo progetto è in corso di elaborazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

**CALASSO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire, per il rispetto dell'ordinanza del sindaco di Campi Salentina (Lecce), facendo sospendere la costruzione del campanile della chiesa di San Francesco in quella città, iniziata senza licenza edilizia e facendo demolire la parte già costruita.

Del provvedimento regolarmente approvato dalla sovrintendenza ai monumenti, risulta interessato anche il provveditorato alle opere pubbliche di Bari da parte del quale si attende tuttora il rispetto della legge.

È da aggiungere che l'ordinanza in questione ha trovato consenziente, oltre che l'autorità competente, l'opinione pubblica generale che la intende necessaria ed urgente per la difesa dello stile architettonico del complesso monumentale, che risulta gravemente offeso. (18304)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 18125 del deputato Abate, pubblicata a pagina 9915).*

**CETRULLO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno fare installare un ripetitore televisivo a Isola del Gran Sasso (Teramo), ove gli abitanti del posto non ricevono i programmi dei due canali.

L'interrogante fa presente che allo stato attuale esistono, nella zona, ripetitori privati, per cui vengono a cadere i motivi tecnici o atmosferici che per il passato sono stati seri ostacoli per le utenze. (21550)

**RISPOSTA.** — I lavori per l'estensione del servizio televisivo procedono sulla base di periodici programmi di costruzioni, compilati tenendo principalmente conto della maggiore consistenza demografica delle zone da servire.

Interpellata la RAI in ordine alla ricezione televisiva nella zona essa ha fatto sapere che, per quanto riguarda il programma nazionale, circa la metà del comprensorio del comune in parola risulta servita dagli impianti di Teramo e Villa Ruzzi pur non prevedendo, al

momento, interventi diretti ad estendere la ricezione alla restante parte del comune. La società concessionaria ha fatto presente che il problema segnalato sarà tenuto nella migliore considerazione in relazione alle decisioni che saranno prese alla conclusione degli studi in corso circa l'ulteriore sviluppo della prima rete televisiva.

Quanto alla ricezione del secondo programma nella zona di che trattasi, la predetta concessionaria ha informato di avere in progetto la sistemazione di un adeguato impianto televisivo e per quanto attualmente non sia in grado di fornire notizie precise relativamente all'epoca in cui l'opera potrà essere realizzata, ha assicurato che farà il possibile per anticipare al massimo l'inizio dei lavori.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

**CODIGNOLA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga necessario procedere, nell'interesse degli studi, a rendere autonomo l'istituto magistrale di Pomigliano d'Arco (ancora incorporato nell'istituto « Pimentel Fonseca » di Napoli con oltre 2.500 iscritti), che ha superato i 1.000 alunni, a sdoppiare l'istituto magistrale Margherita di Savoia di Napoli, che è giunto ad esaurire per le sezioni le lettere alfabetiche; a rendere autonomo il liceo scientifico di Fuorigrotta (incorporato nel liceo scientifico Mercalli di Napoli con 2.000 alunni), ed eventualmente quello di Somma Vesuviana. (21579)

**RISPOSTA.** — Il provveditore agli studi di Napoli, in occasione della formazione del piano di nuove istituzioni scolastiche per il triennio 1967-70, ha, tra l'altro, proposto al Ministero lo sdoppiamento del liceo scientifico Mercalli di Napoli nel senso di rendere autonoma la succursale, di detto liceo, di via Consalvo a Fuorigrotta; lo sdoppiamento dell'istituto magistrale Margherita di Savoia di Napoli e la trasformazione in istituto magistrale autonomo della sezione staccata in Pomigliano d'Arco dell'istituto magistrale Fonseca di Napoli.

Si assicura che dette proposte saranno attentamente considerate in sede di predisposizione del piano di nuove istituzioni per il prossimo anno scolastico 1967-68.

Non si prevede l'esame della richiesta circa l'autonomia della sezione staccata di liceo scientifico di Somma Vesuviana, a causa dell'esiguo numero degli alunni (171) e delle classi in numero di otto.

*Il Ministro:* GUI.

**CORGHI.** — *Al Ministro delle finanze.* —

Per sapere in base a quali criteri sono stati definiti i valori dei terreni, ai fini dell'imposta di registro, acquistati dai signori Martinielli Mario e Vergottini Francesca di Como a Capiago Intimiano sulla provinciale Como-Cantù nel seguente ordine:

a) 16 novembre 1962 Capiago (Como): mappali 609, 1903, 1905, 1916/A ettari 1.02.10; mappali 1902, 610, 765/A are 84.80; mappale are 03.20. Atto dottor Seveso del 20 ottobre 1962, n. 46556/12810 registrato a Como il 7 novembre 1962 al n. 1794 serie I, modulo 71;

b) 10 maggio 1963 Capiago (Como): mappale 611/B are 48.00. Atto dottor Seveso del 12 aprile 1963, n. 48053/13219 registrato a Como il 29 aprile 1963, n. 4605 serie I, modulo 71;

c) 7 agosto 1963 Cantù (Como): mappale 718/A are 40.40. Atto dottor Seveso del 13 luglio 1963, n. 48783113393 registrato a Como il 25 luglio 1963, n. 427.

L'interrogante desidera anche sapere:

a) se la procedura seguita per la determinazione delle valutazioni per l'applicazione dell'imposta di registro sia stata regolare;

b) quali siano stati i valori dei terreni effettivamente accertati;

c) quale sia stata l'imposta globale pagata in conseguenza dell'acquisto.

L'interrogante fa presente che sull'area acquistata che ammonta complessivamente a 28.750 metri quadri è stata costruita una villa lussuosa; chiede di conoscere se nonostante le caratteristiche di lusso dell'edificio siano state applicate le agevolazioni previste dalle leggi vigenti per l'edilizia economica e popolare.

(21132)

**RISPOSTA.** — La procedura per la determinazione delle valutazioni per l'applicazione dell'imposta di registro è stata quella normalmente seguita per gli atti di compravendita di immobili, a norma di legge e applicandosi, nel caso, l'articolo 1 della tariffa allegato A della legge del registro.

L'ufficio, entro il termine stabilito dell'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modifiche, ha comunicato agli acquirenti il valore da esso attribuito ai beni oggetto della compravendita, sulla base del quale è poi intervenuto il concordato. Il valore accertato è stato di lire 13.100.000.

Al riguardo è da precisare, per altro, che l'ufficio tecnico erariale di Como (al quale l'intendenza di finanza si era rivolta per il parere tecnico sulla valutazione eseguita) ha

fatto notare in merito che, alla rispettiva epoca di stipulazione degli atti, i terreni acquistati dovevano essere considerati di natura agricola, poiché la zona in cui sono ubicati era allora priva di servizi pubblici e non si prestava ad essere adibita a costruzioni edilizie.

In sostanza, secondo l'ufficio tecnico erariale, il valore accertato dall'ufficio del registro sarebbe stato superiore a quello reale o a quello che, in conformità a quanto disposto dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355, poteva essere determinato, con riguardo allo stato in cui, all'epoca dei trasferimenti, si presentavano i terreni, mediante applicazione dei moduli fissi.

L'imposta pagata dai contribuenti è stata di lire 711.100.

Ai fini dell'ultima parte dell'interrogazione, risulta che in data 4 febbraio 1965 gli intestatari hanno presentato all'ufficio tecnico erariale le dichiarazioni prescritte coi documenti di rito, relativi al fabbricato costruito.

*Il Ministro: PRETI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi ostacolano l'emanazione di disposizioni che eliminino lo stato di discriminazione ed umiliazione in cui si trovano ancora — nonostante le assicurazioni date alle categorie interessate — i commissari di esami per il disegno, la storia dell'arte, l'educazione fisica e la musica e canto, che qualificati aggregati vengono esclusi perfino dallo scrutinio con evidente danno alla valutazione di completa maturità che teoricamente si prevede. (13011, 17976)

RISPOSTA. — A norma degli articoli 2 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1952 n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952 n. 1059, le commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione sono costituite dal presidente e da sei membri, estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, eccetto uno che, oltre alle normali funzioni di esaminatore, ha anche il compito di fornire alla commissione stessa elementi integrativi di giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Inoltre, a norma dell'articolo 6 dello stesso decreto n. 649 « è data facoltà al presidente di aggregare alla commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della

preparazione dei candidati in materie speciali.

Tali membri aggregati, quali sono i commissari per le discipline indicate, sono nominati limitatamente al periodo delle prove orali, grafiche e pratiche, e, a norma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1958 n. 184, non intervengono all'adunanza plenaria della commissione per la valutazione finale dei candidati.

Si osserva, per altro, che tale valutazione si basa anche sul giudizio espresso dal commissario aggregato, giudizio di cui la commissione prende cognizione attraverso gli atti di esame, e che, a norma del citato articolo 5, i commissari aggregati possono essere convocati e consultati ove la commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno: e il Ministero ha sempre raccomandato ai presidenti di avvalersi il più possibile di tale facoltà.

Si aggiunge che, come previsto dalla circolare del 20 giugno 1964, n. 2460, il commissario di storia dell'arte può essere chiamato anche prima dell'inizio delle prove orali qualora sia opportuno sentirne il parere per la valutazione del tema d'italiano.

Si fa, infine, presente che il Ministero consente che i docenti di alcune discipline affidate generalmente, in sede di esame, ai commissari aggregati, siano nominati membri ordinari, attraverso la loro designazione, da parte del preside, quali rappresentanti della scuola (membri interni).

*Il Ministro: GUI.*

CRUCIANI, TURCHI E CARADONNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti e decisivi interventi intendano operare in ordine alla grave improvvisa situazione determinatasi con la chiusura del calzificio Sessa Sud Alatri (Frosinone) ed il licenziamento immediato di 150 operai. (20789)

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è emerso che il calzificio Sessa-Sud, con stabilimento in Alatri, in conseguenza dell'avvenuta liquidazione delle azioni di un socio receduto, si è trovato, dal mese di febbraio 1967, in difficoltà finanziaria per indisponibilità di numerario.

La paventata chiusura dello stabilimento ha posto in agitazione le maestranze che, nella serata del 2 marzo 1967, hanno occupato la

fabbrica. A seguito di interventi del prefetto e di altre autorità locali, l'occupazione è, per altro, prontamente cessata, essendo stato scongiurato il pericolo di una immediata chiusura dello stabilimento; l'attività lavorativa è quindi ripresa normalmente.

Risulta inoltre che la società, per superare la sfavorevole situazione ed evitare la cessazione dell'attività, ha in corso contatti con alcuni gruppi finanziari e con istituti di credito per la cessione dello stabilimento, ovvero per l'accensione di fidi.

Si fa, infine, presente che alla società Calzificio Sessa-Sud è stato concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno, in data 16 settembre 1965, un contributo in conto capitale di lire 37 milioni 946.730, su una spesa ammessa in lire 287.007.129.

Alla stessa venne concesso dall'ISVEIMER il 21 dicembre 1959 un finanziamento a tasso agevolato di lire 105 milioni, a fronte di una spesa ammessa in lire 300 milioni.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.*

D'ALESSIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quale è stato l'atteggiamento assunto dai comuni di San Felice Circeo e di Sabaudia (Latina) in relazione al decreto ministeriale di vincolo per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della zona costiera compresa nei territori dei comuni suddetti e in quello di Latina; per conoscere altresì:

a) se vi sia stata opposizione da parte di enti pubblici o di privati al provvedimento in questione e quali ne siano state le motivazioni;

b) se gli organi competenti si siano pronunciati sulle opposizioni suddette e con quale decisione;

c) se risponda a verità che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali si è recentemente pronunciata contro la richiesta di sottoporre a vincolo una determinata zona del territorio del comune di San Felice Circeo;

d) quali siano attualmente i componenti della suddetta commissione;

e) con quali provvedimenti intendano intervenire per garantire la difesa del paesaggio e delle bellezze naturali attraverso una efficace regolamentazione della attività pri-

vata che attualmente si svolge in modo tale (costruzioni di ville e di alberghi di fronte al mare impedendone la vista, recinzioni in muratura e in filo spinato sugli arenili, costruzione di ville sulla duna litoranea nel tratto tra la foce di Paola e Sabaudia, sia sul lago, sia sul mare, bloccando ogni accesso agli arenili e distruggendo la macchia originaria, costruzioni senza alcun limite e senza alcuna regolamentazione autorizzate intorno al lago di Sabaudia, esercizio di attività con impianti fissi nelle acque del lago di Sabaudia, ecc.) da rendere impossibile ogni tutela del paesaggio e ogni garanzia del pubblico interesse. (17803)

RISPOSTA. — Si premette che il vincolo paesistico apposto con decreto ministeriale 7 marzo 1956 sulla fascia costiera dei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, avendo carattere unitario, fu considerato decaduto, anche per la parte relativa alla zona ricadente nell'ambito di San Felice Circeo, a seguito dell'accoglimento del ricorso al Governo della Repubblica presentato a suo tempo dal comune di Sabaudia.

In conseguenza di ciò, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina, nelle riunioni in data 26 aprile 1965 e 27 novembre 1965, deliberò di sottoporre di nuovo a vincolo paesistico — rispettivamente — il territorio del comune di Sabaudia e quello di San Felice Circeo.

In proposito, si fa presente che la predetta commissione provinciale, mentre per il territorio di Sabaudia ha riproposto il vincolo nella stessa estensione di quello previsto dal decreto ministeriale 7 marzo 1956, per il territorio di San Felice Circeo ha confermato la stessa delimitazione esterna prevista dal sopraccitato provvedimento, ma con lo stralcio di una zona a valle del nucleo urbano in località Il Piano (stralcio che, nella riunione del 8 agosto 1966, è stato riconfermato dalla commissione medesima).

Il Ministero della pubblica istruzione ha già provveduto ai decreti relativi ai vincoli di notevole interesse pubblico sulla zona costiera di San Felice Circeo e su quella di Sabaudia. Detti provvedimenti, già controfirmati dal ministro della marina mercantile, debbono ora essere controfirmati dai ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.

Per quanto riguarda il vincolo panoramico sulla fascia costiera sita nel territorio comu-

nale di Latina, si fa presente che esso fu apposto con decreto ministeriale 22 ottobre 1964, avverso il quale sono pervenuti vari ricorsi al Governo della Repubblica, tra i quali risulta anche quello del comune.

Si comunica, infine, che la commissione provinciale di Latina è così composta:

- 1) professor Domenico Purificato: presidente;
- 2) soprintendente ai monumenti di Roma: vice presidente;
- 3) presidente dell'ente provinciale del turismo;
- 4) ingegner Tommaso De Luca: rappresentante della categoria dei professionisti ed artisti;
- 5) dottor Tommaso Santoro: rappresentante della categoria degli agricoltori;
- 6) ingegner Emilio Meschini: rappresentante della categoria degli industriali.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con i sindaci dei comuni interessati.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
GUI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza che la società D'Agostino con stabilimento per la produzione di laterizi a Formia (Latina) ha sospeso per mesi 6 ben 240 lavoratori dipendenti su 400 e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del suddetto gruppo industriale che, pur essendosi largamente avvalso delle agevolazioni previste per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sempre sistematicamente violato le norme dei contratti collettivi e le leggi sociali come è risultato anche dalla procedura adottata in rapporto alla gravissima decisione di sospensione di gran parte della propria mano d'opera. (20536)

RISPOSTA. — La società Ceramiche D'Agostino, esercente in Formia (Latina) uno stabilimento per la produzione di laterizi, ha disposto la sospensione, a partire dal 6 febbraio 1967, di 244 lavoratori sui 400 occupati. Per i lavoratori sospesi è stato richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Il provvedimento è stato giustificato dalla grave diminuzione di commesse, derivante dalla crisi edilizia in atto in Italia e all'estero, ma risulta che la società sta studiando i prov-

vedimenti da adottare per una ripresa normale della produzione.

Per quanto riguarda l'asserita violazione delle norme dei contratti collettivi e delle leggi del lavoro, si fa presente che il competente ispettorato del lavoro sta provvedendo agli accertamenti del caso, dal cui esito dipenderà l'eventuale adozione, da parte di questo ministro, dei provvedimenti di cui all'articolo 26 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

*Il Ministro:* PASTORE.

DARIDA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare il pericolo che continua ad incombere sugli abitanti delle frazioni di Pomezia (Latina), contigue all'aeroporto militare di Pratica di Mare, a causa dei voli e delle evoluzioni a bassa quota di elicotteri ed aviogetti militari che sorvolano sia l'abitato sia il litorale marittimo.

Tale sensazione di pericolo fu acuita, qualche mese fa, in seguito ad un tragico incidente che fece precipitare nei pressi di Pomezia un elicottero militare.

Con riferimento a quel fatto, l'interrogante, in data 17 novembre 1966, presentò un'interrogazione con la quale invitava il ministro a far cessare i residui voli che ancora si svolgevano nella zona, dopo il trasferimento dell'aerobrigata di stanza a Pratica di Mare.

A quella interrogazione il ministro rispose che i velivoli solo in fase di decollo e atterraggio sorvolavano la fascia costiera contigua all'aeroporto, senza un apprezzabile pericolo per la popolazione.

Sulla base delle informazioni fornite dagli abitanti del luogo, oltre che per osservazione diretta dell'interrogante, risulta invece che gli apparecchi sorvolano non solo la fascia costiera, ma anche l'abitato, in quanto l'area dell'aeroporto di Pratica di Mare è circoscritta per due terzi da centri abitati siti a meno di 2000 metri da essa.

L'allarme della popolazione cresce ogni giorno di più e specialmente i bambini sono terrorizzati dal passaggio degli aerei a non più di 15-30 metri di altezza e spesso rasentano le costruzioni.

Sabato scorso, come hanno riportato tutti i quotidiani, in seguito ad un nuovo incidente, è precipitato un elicottero militare proprio nei pressi di Pratica di Mare: gli abitanti, a questo punto si chiedono angosciati quale

strage sarebbe potuta avvenire se l'elicottero fosse caduto in pieno centro abitato, come era possibile dato le normali rotte seguite sia degli aviogetti sia dagli elicotteri. (21455)

RISPOSTA. — Come si è già avuto occasione di chiarire a proposito di precedente analoga interrogazione, i pochi aerei militari di stanza sull'aeroporto di Pratica di Mare debbono necessariamente sorvolare la fascia costiera su cui si estende l'abitato di Torvaianica, nelle fasi di involo e di atterraggio.

Per altro, in dette fasi i velivoli si mantengono sempre a quota (non inferiore ai 150 o 300 metri a seconda che trattasi di decolli o atterraggi) tali da non costituire alcun concreto pericolo per l'incolumità degli abitanti nè produrre disturbi eccessivi.

Si assicura comunque che, pur dovendo riconoscere l'inevitabilità di taluni inconvenienti derivanti dalla continua espansione dell'attività di volo, da parte dell'amministrazione sarà posto in atto ogni ulteriore possibile accorgimento per ridurre ancora gli attuali disturbi.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

DE LEONARDIS E DE MEO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-sud.* — Per sapere se intendano, ognuno per il settore di propria competenza:

1) sospendere definitivamente l'uso della vasca salante « Paradiso », sita in agro di Margherita di Savoia e gestita dal monopolio di Stato delle saline demaniali, in quanto provoca una diffusa infiltrazione di salsedine che rende sterili migliaia di ettari di terreno di proprietà dei coltivatori diretti di Trinitapoli (Foggia);

2) disporre l'immediata esenzione da pagamento di tutte le imposte e tasse gravanti sui terreni danneggiati;

3) provvedere all'urgente impiego delle idrovore appartenenti al consorzio generale di bonifica di Capitanata e alla Saline di Stato per evitare l'esonazione delle acque salmastre;

4) dare sollecita esecuzione al progetto di irrigazione redatto dall'ingegner Tramonte e già finanziato dalla Cassa per il mezzogiorno per il ripristinare ed incrementare la produttività dei terreni danneggiati. (21150)

RISPOSTA. — Gli studi e le analisi effettuate sul terreno dagli esperti dell'ammini-

strazione dei monopoli di Stato, portano a ritenere che la salsedine che si riscontra nei terreni limitrofi alla vasca salante della salina di Margherita di Savoia non è imputabile al funzionamento della salina stessa, ma ad infiltrazioni d'acqua salsa avvenute nel corso dei secoli precedenti, quando il lago Salpi era in diretta comunicazione con il mare.

La stessa amministrazione ha reso noto che la salina ha predisposto, comunque, appositi canali di divisione nelle zone di confine con i terreni agricoli circostanti, e tali opere hanno funzionato e risulterebbero funzionare senza danni per gli agricoltori confinanti sia lungo tutto il perimetro della salina di Margherita di Savoia, sia presso tutte le altre saline marittime di proprietà del monopolio.

Le vigenti disposizioni legislative non consentono la concessione di esenzioni fiscali a favore dei possessori dei fondi rustici del comune di Trinitapoli danneggiati da infiltrazioni di salsedine.

Nel caso in cui il segnalato inconveniente abbia prodotto una variazione delle qualità di coltura o di classe dei terreni interessati, i relativi possessori potranno comunque avvalersi della norma di cui all'articolo 55 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, per ottenere la revisione, in diminuzione, degli estimi catastali e, conseguentemente, una riduzione dell'onere tributario.

L'amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto a far installare un'idrovora verso la foce del canale di Carmosina, allo scopo di mantenere il livello delle acque, a monte di detto canale, alla quota del medio mare, in quanto tale impegno venne assunto dall'amministrazione all'atto della consegna del canale di Carmosina.

La salina di Margherita di Savoia aveva ed ha l'onere di mantenere aperta la foce del canale per assicurare il libero gioco delle acque fra canale stesso e mare. L'idrovora montata alla foce rappresenta pertanto un miglioramento della situazione esistente, in quanto consente di governare e mantenere il livello delle acque nel canale di Carmosina a quella quota che si ritiene più conveniente a tutti gli effetti, scendendo anche notevolmente al disotto del medio mare se ciò sia considerato opportuno.

Di tale provvedimento è stata data già da tempo comunicazione agli agricoltori, tramite la prefettura di Foggia, ma gli agricoltori non hanno finora comunicato quale sia

la quota di livello dell'acqua che ritengono più favorevole agli effetti della conduzione dei rispettivi fondi.

Il consorzio di bonifica della Capitanata, per la sua parte, ha fatto presente di non poter impiegare i propri impianti idrovori per evitare le esondazioni di acque salmastre dalla vasca « Paradiso », in agro di Manfredonia, per espresso divieto della capitaneria di porto di Manfredonia.

Il progetto di irrigazione, di cui al punto 4 dell'interrogazione, è un elaborato di massima concernente la situazione idraulica della zona dell'« Alma Dannata » e della zona in agro di Trinitapoli, entrambe a tergo delle saline di Stato.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha fatto presente che, in sede d'esame di tale elaborato ed a seguito di un sopralluogo effettuato, si sono evidenziati elementi negativi circa la convenienza di realizzare l'opera in questione, e ciò in quanto le caratteristiche agromiche della zona e quelle fisico-chimiche dei terreni, in rapporto alla loro salinità, precludono ogni possibilità di sviluppare in tale zona una futura irrigazione.

Per tali motivi, non è stato possibile trasferire sul piano esecutivo l'opera sollecitata, che risulta per altro onerosa (400 milioni di lire circa) e non a carattere prioritario rispetto ai numerosi interventi da eseguire nel comprensorio del Tavoliere di Puglia, nel quadro delle disponibilità finanziarie degli attuali programmi esecutivi.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

DE LEONARDIS, LAFORGIA, SCARASCIA MUGNOZZA, DE MEO E RINALDI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che la società COGIS sta trattando una compensazione con la Spagna per effetto della quale verrebbero esportati dall'Italia concimi chimici contro l'importazione di un milione di quintali di olio di oliva.

La notizia ha suscitato allarme sia tra gli olivicoltori sia nell'intero comparto oleario in quanto una massiccia e concentrata importazione deprimerebbe fortemente il mercato con una repentina e sproporzionata caduta dei prezzi.

La situazione, poi, tende ad aggravarsi per la stupefacente notizia secondo la quale si starebbe esaminando la possibilità di esonerare, per tale operazione, l'olio di oliva im-

portato dal pagamento del previsto prelievo, in aperta violazione non solo delle norme statutarie del MEC ma anche di ogni principio morale e giuridico.

Si chiede, inoltre, di sapere se la ventilata operazione sia stata concordata tra i due ministeri allo scopo di salvaguardare gli interessi olivicoli. (22318)

**RISPOSTA.** — Le operazioni relative alla esportazione di concimi chimici ed all'importazione di olio d'oliva sono effettuabili direttamente « a dogana » senza vincolo di presentazione agli uffici doganali della licenza ministeriale, trattandosi di prodotti liberalizzati.

Per l'importazione dell'olio d'oliva occorre, però, esibire il certificato d'importazione, che viene rilasciato su richiesta degli interessati e non costituisce restrizione all'entrata del prodotto in Italia.

Ciò premesso, si comunica che nessuna operazione di compensazione relativa all'interscambio dei prodotti indicati nell'interrogazione risulta prospettata a questo Ministero.

D'altra parte, l'operazione stessa, in base al regime di scambio dei prodotti in questione, può essere effettuata liberamente dalle parti senza particolari autorizzazioni ministeriali, con l'obbligo soltanto per l'importazione dell'olio di oliva della presentazione del certificato di importazione e del pagamento del prelievo prescritto dalle norme comunitarie che, essendo, come è noto, recepito nella nostra legislazione, hanno carattere di obbligatorietà nei confronti di tutti gli importatori di olio d'oliva.

*Il Ministro del commercio con l'estero:* TOLLOY.

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di dare disposizioni all'autorità tutoria di Chieti per un accurato controllo delle delibere n. 48 e n. 50 adottate dalla giunta municipale di Palena il 26 aprile 1967.

L'interrogante fa infatti presente che in tali delibere sono facilmente riscontrabili irregolarità e leggerezza amministrativa. (22226)

**RISPOSTA.** — La prefettura di Chieti ha già annullato, per illegittimità, la deliberazione del 26 aprile 1967, n. 50, della giunta municipale di Palena.

La deliberazione n. 48 adottata nello stesso giorno dalla predetta giunta municipale circa la revisione delle tariffe per il pascolo del bestiame, appena istruita sarà sottoposta all'esame dell'organo tutorio per i provvedimenti di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

DE LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di malcontento e di agitazione in cui versano gli studenti degli istituti superiori di educazione fisica a causa della sperequazione a loro danno prodottasi in dipendenza dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, che hanno autorizzato l'iscrizione in apposite graduatorie provinciali, ai fini del conferimento delle supplenze annuali per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, di coloro che a norma dell'articolo 1 della citata legge sono ammessi a frequentare corsi speciali presso gli istituti superiori di educazione fisica e ad assolvere contemporaneamente gli incarichi di insegnamento, purché abbiano prestato almeno tre anni di insegnamento, anche non consecutivi, nelle scuole di istruzione secondaria.

La sperequazione di cui innanzi consiste nell'impossibilità per i frequentanti l'ultimo anno dei corsi normali degli ISEF di aspirare all'inserimento nelle graduatorie per l'anno scolastico successivo dato che le relative domande vengono presentate nel mese di aprile e cioè prima del termine dell'anno accademico in cui conseguono il diploma, mentre gli iscritti ai corsi speciali possono far domanda d'iscrizione nelle apposite graduatorie provinciali, entro i termini stabiliti, ed hanno in tal modo la possibilità di garantirsi la rinnovazione dell'incarico di supplenza anche per l'anno successivo.

Si desidera, pertanto, conoscere dal ministro se ritenga opportuno modificare le disposizioni relative alla presentazione delle domande per il conferimento degli incarichi di insegnamento in questione nel senso che siano spostati i termini alla conclusione degli anni accademici degli ISEF oppure che gli studenti dell'ultimo anno di detti istituti possano presentare tali domande prima del conseguimento del diploma e con riserva di produrre il documento entro un breve termine che sarà indicato nel provvedimento ministeriale.

(20749)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1967, concernente la nomina degli insegnanti non di ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, ha previsto che i diplomandi degli ISEF dichiarino nella domanda d'incarico di trovarsi nelle condizioni di poter sostenere l'esame di diploma nella sessione estiva 1966-67.

È stato, inoltre, stabilito che gli interessati, qualora conseguano effettivamente il diploma entro il prossimo 31 luglio, dovranno inviare, entro il 4 agosto successivo, il relativo certificato, ai fini della definitiva iscrizione nella graduatoria dei diplomati aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica.

*Il Ministro: GUI.*

DE MEO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per definire l'annosa questione degli alloggi INCIS per militari.

L'interrogante chiede, altresì, che in attesa delle nuove disposizioni circa il riscatto degli alloggi medesimi, siano revocate tutte le ordinanze di sfratto che verrebbero a colpire drammaticamente il personale in quiete e le vedove che non hanno alcuna possibilità finanziaria di provvedere per altri alloggi e ciò sia in considerazione degli emolumenti percepiti come pensionati sia degli alti fitti degli appartamenti.

L'interrogante ricorda che i militari sono gli unici dipendenti dello Stato esclusi dal beneficio del riscatto delle abitazioni e che diverse proposte di legge su tale materia sono state presentate in Parlamento. (21544)

RISPOSTA. — Gli alloggi INCIS-militari, concessi a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono costruiti con lo specifico scopo di far fronte alle necessità dei trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente dello Stato. In relazione a tale finalità, le norme in vigore prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento in altra sede, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

In mancanza di detto regolamento, l'amministrazione militare ha emanato istruzioni

stabilendo in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, nella prima applicazione della circolare, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che hanno perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

A parte, per altro, la necessità di adeguamento alla cennata norma di legge, l'amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove disposizioni soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per fornire l'alloggio spettante al personale trasferito in conseguenza delle indilazionabili esigenze addestrative dei reparti e delle unità delle forze armate. È stato inoltre considerato che nel complesso la situazione del personale interessato può ritenersi migliorata specie in relazione alle più favorevoli norme di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ad ogni modo le nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio dell'assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di che trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno, suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe.

Si assicura l'interrogante che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Circa il riscatto degli alloggi INCIS-militari, il problema, che presenta aspetti non facilmente superabili, forma tuttora oggetto di esame da parte dei competenti organi della difesa e dei Ministeri dell'interno e delle finanze, pure interessati per il personale rispettivamente dipendente. Si farà il possibile per giungere con sollecitudine a concrete soluzioni.

Relativamente, infine, alla possibilità per il personale militare di ottenere in assegnazione altri alloggi di tipo popolare ed economico, si chiarisce che detto personale, che non sia già utente di alloggio INCIS-militari, può concorrere all'assegnazione degli altri alloggi INCIS a pari titolo con gli impiegati civili, nonché di quelli riservati ai dipendenti della difesa (INA-Casa, GESCAL, Istituti autonomi case popolari), alloggi tutti ammessi alla cessione in proprietà.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio INCIS-militari sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli altri alloggi sopraindicati e che gli enti militari da parte loro non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nella notizia pubblicata dal quotidiano *Il giorno* il 14 aprile, secondo la quale all'Opera Serafica di Merano (Bolzano), un istituto religioso che ricovera bimbi orfani o abbandonati, il personale di assistenza userebbe metodi inumani e misure o mezzi di correzione violenti; se corrisponda a verità che quattro suore, di origine austriaca, sono state denunciate alla autorità religiosa; che cosa intenda fare il Governo per evitare il ripetersi di episodi siffatti e per garantire una vigilanza più accorta e severa su tutti gli istituti di ricovero per l'infanzia. (21588)

RISPOSTA. — La vicenda delle quattro suore che avrebbero ecceduto nell'uso dei mezzi di correzione nei confronti di alcuni bambini ricoverati presso l'istituto religioso Opera Serafica di Merano è all'esame della competente autorità giudiziaria, della quale si attendono le definitive determinazioni prima di poter procedere all'adozione di qualsiasi eventuale provvedimento amministrativo.

Da parte del vice commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige viene curata, d'intesa con l'ufficio del medico provinciale, l'effettuazione di periodiche visite ispettive per l'espletamento del programma su tutti i centri assistenziali (ivi compreso anche l'istituto in questione) che operano nell'ambito della provincia.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

DE ZAN, MIOTTI CARLI AMALIA E DAGNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — a conoscenza del processo che si svolgerà a Milano alla fine del mese di ottobre 1966 contro gli autori editori e distributori dei periodici *Kriminal*, *Demoniak*, *Sadik*, *Killing*, *Satanik*, accusati di violazione dell'articolo 528 del codice penale; di fronte al dilagare di pubblicazioni a fumetti brutal-

mente impostate sul richiamo speculativo del sesso e della violenza; in relazione alle preoccupate proteste che si lavano sempre più frequenti dalle famiglie italiane — quali iniziative intendano assumere per disciplinare la produzione e la distribuzione dei periodici a fumetti destinati ai fanciulli e agli adolescenti. (18037)

RISPOSTA. — Il procedimento penale cui si riferisce la interrogazione, a carico di Corno Andrea ed altri 13 imputati dei reati di cui agli articoli 528, 725 codice penale e 15 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47, è stato definito con sentenza 8 febbraio 1967 del tribunale di Milano che ha condannato il Corno e la maggior parte degli altri imputati a pene varie, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Circa il problema di carattere generale, segnalato nella interrogazione, del dilagare delle pubblicazioni a fumetti spesso interamente impostate sul richiamo speculativo del sesso e della violenza, si fa presente che esso è attentamente sulla morale pubblica e sull'equilibrio familiare.

Ed assidua vigilanza è esercitata sulle pubblicazioni in questione dagli organi di polizia al fine di perseguire le manifestazioni lesive della moralità pubblica e del buon costume a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale, nonché delle leggi 8 febbraio 1948, n. 47 e 12 dicembre 1960 n. 1591, quest'ultima riguardante in particolare l'affissione o l'esposizione in pubblico di disegni o immagini i quali offendano il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18. La azione della polizia si estrinseca nelle denunce all'autorità giudiziaria dei responsabili delle pubblicazioni o affissioni in contrasto con le leggi vigenti in materia (nell'anno 1965 furono sequestrate 167 pubblicazioni per un numero complessivo di 74.612 copie e furono denunciate 133 persone) nonché nella esecuzione dei provvedimenti emessi al riguardo dall'autorità giudiziaria.

Dal canto suo la magistratura non manca di svolgere con il massimo impegno l'attività di sua competenza qualora nelle denunce che gli pervengono, o attraverso l'esame diretto delle pubblicazioni, ritenga configurabile nelle pubblicazioni medesime estremi di reato, applicando ai responsabili le sanzioni previste dalle vigenti leggi, che appaiono idonee ad una efficace repressione.

Pertanto le leggi vigenti apprestano tutti i mezzi necessari per pervenire e reprimere il fenomeno lamentato.

Ancor più proficui risultati potranno conseguirsi mediante adeguate ed appropriate provvidenze a favore della stampa per ragazzi che risulti ispirata a criteri di sanità morale. Ed il Governo non mancherà di esaminare il problema anche sotto questo particolare aspetto.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
REALE.

DE ZAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) perché il consiglio d'amministrazione dell'istituto professionale di Stato di Botticino (Brescia), disattendendo le disposizioni contenute nella circolare n. 499 diramata da codesto Ministero il 23 novembre 1966, non ha fin qui conferito e (a quanto è dato conoscere) non intende conferire nomine a tempo indeterminato agli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti;

2) come intenda intervenire perché la facoltà concessa dalla citata ordinanza venga esercitata nell'interesse di insegnanti da anni valorosamente impegnati. (20013)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 7 febbraio 1967 n. 37, il consiglio d'amministrazione dell'istituto ha conferito la nomina a tempo indeterminato a tutti gli insegnanti tecnico-pratici aventi il titolo prescritto, con decorrenza 1° ottobre 1966.

*Il Ministro:* GUI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che in data 14 marzo 1967 sia stata diramata agli Alti comandi periferici una circolare con la quale viene disposto che gli utenti di alloggi INCIS-militari lascino gli appartamenti non appena perdono il titolo per il quale ottennero l'assegnazione e comunque non oltre tre mesi da tale data. Ciò nel presupposto che sarebbe ad essi possibile procurarsi, senza eccessivo sacrificio, un alloggio sul libero mercato e sarebbe altresì migliorata la posizione economica degli interessati a seguito del conglobamento degli assegni.

Al riguardo l'interrogante deve rilevare che, qualora la citata circolare sia stata emanata nei suddetti termini, colpirebbe perso-

nale militare che ha servito il paese per oltre 40 anni ed al quale è stata sempre negata la possibilità di aspirare ad un alloggio a riscatto, a differenza di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Circa i supposti miglioramenti, l'interrogante fa rilevare che i canoni di fitto sul libero mercato risultano in continua ascesa, mentre i vantaggi del conglobamento sono stati superati dall'aumento del costo della vita.

E' inoltre da tener presente che la quasi totalità del personale militare, a causa dei continui trasferimenti cui è soggetto, non ha potuto e non può aspirare ad un alloggio INA-Casa o GESCAL, sebbene sia stato sempre soggetto alle relative trattenute.

L'interrogante chiede pertanto al ministro — qualora la citata circolare sia stata emanata nei termini surriferiti — di voler intervenire affinché al personale militare pensionato o pensionando sia data la possibilità di rimanere negli alloggi INCIS-militari fino a quando lo stesso non ottenga altro alloggio INCIS comune, od in via subordinata sia concesso di restare nei suddetti alloggi per un periodo di due anni, come previsto per i familiari coabitanti in caso di decesso del militare.

L'interrogante chiede infine al ministro di far conoscere se e quando ritenga di poter risolvere lo scottante problema del riscatto degli alloggi INCIS-militari, per il quale il gruppo di lavoro — a suo tempo appositamente nominato — ha presentato le proprie conclusioni da oltre un anno (21447)

**RISPOSTA.** — Gli alloggi INCIS-militari, concessi a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono costruiti con lo specifico scopo di far fronte alle necessità di trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente dello Stato. In relazione a tale finalità, le norme in vigore prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

In mancanza di detto regolamento, l'amministrazione militare, con la circolare richiamata dall'interrogante, ha ritenuto di stabilire in

mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, nella prima applicazione della circolare, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che hanno perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

Le indicate nuove disposizioni, oltre che adeguarsi alla cennata norma di legge, sono dettate dalla sempre più pressante esigenza di disporre movimenti di personale militare per l'attività addestrativa dei reparti e delle unità delle forze armate. È stato inoltre considerato l'intervenuto miglioramento della situazione degli alloggi disponibili sul libero mercato e del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale statale, conseguente al conglobamento degli assegni e alle più favorevoli norme di liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità delle Casse ufficiali e sottufficiali.

Circa il riscatto degli alloggi INCIS-militari, il problema, che presenta aspetti non facilmente superabili, forma tuttora oggetto di esame da parte dei competenti organi della Difesa e dei Ministeri dell'interno e delle finanze, pure interessati per il personale rispettivamente dipendente. Si farà il possibile per giungere con sollecitudine a concrete soluzioni, compatibilmente con l'interesse del servizio.

Si assicura l'interrogante che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Relativamente, infine, alla possibilità per il personale militare di ottenere in assegnazione altri alloggi di tipo popolare ed economico, si chiarisce che detto personale, che non sia già utente di alloggio INCIS-militari, può concorrere all'assegnazione degli altri alloggi INCIS a pari titolo con gli impiegati civili, nonché di quelli riservati ai dipendenti della difesa (INA-Casa, GESCAL, Istituti autonomi case popolari), alloggi tutti ammessi alla cessione in proprietà.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio INCIS-militari sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli altri alloggi sopraindicati e che i comandi militari, da parte loro, non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

FASOLI, D'IPPOLITO E TAGLIAFERRI.  
— *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) se sia vero che, per una modifica burocratica interna, sono stati sospesi da circa tre mesi i pagamenti dei supplementi d'indennità di esodo dovuti agli ex salariati dell'amministrazione, in corrispondenza della tredicesima mensilità;

2) se ritenga ingiusto ed iniquo che tali supplementi, negati 12 anni fa dall'amministrazione agli interessati per un'illegittima interpretazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, censurata dal Consiglio di Stato, siano stati poi corrisposti nello spazio degli ultimi due anni a sole 2.000 unità circa su 15.000, e per giunta siano oggi sospesi, quando molti degli aventi diritto, per l'età avanzata e le disagiate condizioni, sono deceduti nel periodo suddetto senza aver potuto riscuotere le dette spettanze;

3) se ritenga doveroso, dal punto di vista giuridico e morale, disporre che l'erogazione dei supplementi dovuti per legge e riconosciuti come innanzi sia subito ripresa ed esaurita nel corso del corrente esercizio.  
(21416)

RISPOSTA. — La liquidazione agli operai della difesa del supplemento dell'indennizzo di licenziamento secondo i criteri affermati dal Consiglio di Stato (computo, ai fini di detto indennizzo, anche della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale) ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo di tempo a causa della riorganizzazione degli uffici centrali della difesa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Detta riorganizzazione, oltre a determinare una nuova distribuzione degli uffici e del personale con ovvi riflessi sul normale ritmo di lavoro nel periodo di assestamento, ha tra l'altro comportato, nel particolare settore della revisione delle pratiche di liquidazione dell'indennizzo di licenziamento, operazioni di chiusura dei relativi capitoli di bilancio, prima amministrati da direzioni generali diverse, e di apertura del capitolo unico, gestito dalla nuova direzione generale unificata.

Tenuto conto delle suddette difficoltà e del notevole numero delle pratiche da riliquidare, il pagamento delle spettanze agli aventi diritto non può che avvenire gradualmente, entro un certo lasso di tempo.

Si fa comunque presente che un buon numero di pratiche sono state definite e che

viene posto il massimo impegno per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

FERIOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se siano stati ripresi i negoziati italo-polacchi riguardanti i beni, diritti e interessi italiani in Polonia, che nel 1962, secondo la direzione nazionale del tesoro, ispettorato per i rapporti finanziari con l'estero, risultavano interrotti.

Pare all'interrogante che l'attuale andamento dei rapporti reciproci italo-polacchi ben si presterebbe ad una ripresa dei suddetti negoziati e che quindi si potrebbe giungere sollecitamente alla definizione di numerose e annose questioni economiche che interessano molti cittadini ed enti pubblici e privati italiani.  
(21402)

RISPOSTA. — Il contenzioso finanziario-patrimoniale italo-polacco derivante dai provvedimenti di confisca o di nazionalizzazione adottati dalla Polonia nel dopoguerra, anche nei confronti di beni ed interessi di cittadini italiani nel territorio polacco, è stato oggetto di un primo negoziato a livello di esperti nel 1959. Le conversazioni fra le due delegazioni svoltesi a Varsavia si conclusero con la firma di un apposito protocollo che in sostanza registra le divergenti posizioni delle due parti sul contenzioso in essere. Un successivo negoziato ebbe luogo a Roma nel 1961 senza per altro dar luogo ad alcun mutamento delle rispettive posizioni.

I contatti in argomento furono ripresi su nostra iniziativa per il tramite della nostra ambasciata in Varsavia nel 1966, nel quadro di una azione intesa a regolare il contenzioso finanziario patrimoniale con i vari paesi dell'Europa orientale: azione questa che, sia detto per inciso, ha già consentito di raggiungere la stipulazione di accordi con la Bulgaria e con la Cecoslovacchia mediante i quali sono stati fissati gli indennizzi che dovranno essere corrisposti da quei paesi all'Italia per l'esproprio, confisca o nazionalizzazione di beni o interessi italiani.

I contatti con la Polonia hanno quindi portato ad una ripresa del negoziato sospeso nel 1961. Si è infatti svolto a Varsavia, nel periodo 16 febbraio-3 marzo 1966, un incontro tra delegazioni dei due paesi. Per altro, anche quest'ultimo tentativo non ha prodotto gli auspicati risultati positivi, ed il processo verbale delle conversazioni registra il persi-

stere di una notevole divergenza di posizioni tra le due parti.

In sintesi la questione si presenta nei termini seguenti: a fronte del decreto a noi spettante a titolo di indennizzo per la confisca o nazionalizzazione dei beni di cittadini italiani in Polonia — credito che in via di principio i polacchi ci riconoscono anche se è contestata l'entità delle nostre richieste — i polacchi reclamano dei pagamenti dovuti da parte delle nostre compagnie di assicurazione operanti in Polonia prima del conflitto, in relazione a delle polizze contratte a suo tempo da cittadini polacchi. L'aspetto più complesso della questione è precisamente la valutazione del debito delle nostre assicurazioni alla luce di una legge polacca del 1959 che stabilisce speciali rapporti di cambio, tra sloto vecchio e nuovo, fortemente sperequati rispetto ai cambi ufficiali. In base all'applicazione delle disposizioni monetarie polacche, il passivo a carico delle nostre compagnie di assicurazione risulta talmente elevato che i crediti per le nazionalizzazioni non sarebbero neppure sufficienti a compensare questi debiti.

Non si è naturalmente mancato di far intendere ai dirigenti polacchi, anche in recenti occasioni ed al più alto livello, che la soluzione del contenzioso finanziario-patrimoniale fra i due paesi, di una vertenza cioè che trae la sua origine dalla guerra e si è ormai trascinata per oltre 20 anni, deve essere ricercata su altre basi, più rispondenti all'attuale andamento dei rapporti tra l'Italia e la Polonia.

A seguito di questi nuovi sondaggi, è possibile esprimere la fiducia che il negoziato sia presto ripreso, e che da entrambe le parti si farà ogni sforzo per giungere ad un accordo che regoli tutte le pendenze, in modo da consentire la soddisfazione delle legittime aspettative dei cittadini ed enti italiani che da tempo attendono un equo indennizzo per le perdite subite.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.*

**FERIOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a) il consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale di Parma, in considerazione dell'aumento dei propri alunni che, previsti inizialmente in 500 unità, hanno attualmente raggiunto il numero di 1.545, e dei futuri possibili favorevoli sviluppi dell'istituto, ha ritenuto opportuno prendere in

esame l'aumento delle specializzazioni, per adeguare sempre più l'istituto alle necessità e alle esigenze dell'ambiente socio-economico della provincia e soprattutto per consentire più ampie possibilità di scelta ai numerosi allievi;

b) pertanto, alle due specializzazioni di meccanica ed elettrotecnica, esistenti, si è previsto di aggiungere quelle della fisica industriale, dell'elettronica e dell'industria alimentare;

c) a nessuno può sfuggire il grande interesse che riveste quest'ultima specializzazione in rapporto all'importanza assunta nel campo delle industrie alimentari dalla provincia di Parma;

d) la riprova di tale interesse è offerta dal rilevante numero degli allievi che hanno scelto la specializzazione nell'industria alimentare (150) in confronto a quello degli allievi che hanno scelto quella in elettronica (45) e di quella in fisica industriale;

e) Parma è sede della Mostra internazionale delle conserve alimentari e degli imballaggi, della stazione sperimentale delle conserve alimentari, di grandi complessi industriali, alimentari, caseari, dello zucchero e delle conserve alimentari, nonché di numerosi complessi di industrie meccaniche, noti anche all'estero, particolarmente attrezzati per la fabbricazione di macchine per le industrie alimentari;

f) i corsi per le suddette nuove specializzazioni possono essere svolti in locali che già l'amministrazione provinciale ha fornito all'istituto, salvo lievi lavori di adattamento, ed in quelli la cui costruzione è iniziata;

g) la spesa per l'acquisto di attrezzature della specializzazione per l'industria alimentare non dovrebbe superare i 25 milioni, quella per la fisica industriale i 20 milioni e infine quella per l'elettronica industriale i 25 milioni;

h) in particolare gli allievi del corso di specializzazione per l'industria alimentare hanno la possibilità di effettuare esercitazioni presso la stazione sperimentale delle conserve alimentari adiacente alla sede dell'istituto e di compiere concrete esperienze presso le varie industrie poste a poche centinaia di metri dalla scuola — se ritenga largamente positiva l'iniziativa assunta dal consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale di Parma ed in caso affermativo se e quali provvedimenti intenda adottare affinché l'iniziativa stessa possa trovare al più presto concreta realizzazione.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se qualora la istituzione di tutti e tre i citati corsi dovesse comportare problemi organizzativi di non facile e non immediata soluzione, il ministro creda di concedere per ora l'autorizzazione alla creazione del solo corso per l'industria alimentare. (21786)

**RISPOSTA.** — La richiesta di istituzione degli indirizzi specializzati per le industrie alimentari, l'elettronica industriale e la fisica industriale presso l'istituto tecnico industriale di Parma sarà oggetto di attento esame in sede di elaborazione del piano per le nuove istituzioni da attuarsi nell'anno scolastico 1967-68. Naturalmente si dovrà tener conto sia delle condizioni obiettive locali in rapporto all'esigenza di attuare in modo organico la localizzazione delle nuove istituzioni scolastiche, sia dei criteri relativi alle dimensioni e allo sviluppo dell'istruzione tecnica industriale in relazione alle possibilità di assorbimento dei diplomati.

*Il Ministro:* GUI.

**FINOCCHIARO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga di dover ripristinare la corsa del treno 155, in partenza da Bari alle ore 12,05 per Lecce, considerati i gravi disagi in cui verranno a trovarsi i numerosi viaggiatori dei comuni intermedi della linea, i quali dalle ore 11,18 alle ore 14,16 non avranno a disposizione alcun treno. (22354)

**RISPOSTA.** — Il treno 155 non è stato soppresso, bensì circola col nuovo numero 455 e fruisce, nella nuova impostazione d'orario adottata a decorrere dal 28 maggio 1967, di un notevole accorciamento di percorrenza, tanto che, pur essendo rimasta inalterata la sua partenza da Milano, giunge a Bari con un anticipo di circa un'ora.

Non riesce pertanto possibile modificarne l'orario, sia per non rinunciare ai vantaggi dell'acceleramento realizzato, sia a causa delle variate esigenze della circolazione che si sono determinate sulla linea in seguito alle nuove impostazioni d'orario date ai treni.

Per altro, nell'intento di venire incontro alle necessità segnalate, è stato disposto che, a partire dal primo luglio 1967, il treno locale 1805 sia posticipato, con partenza da Bari verso le 12,05 ed arrivo a Brindisi ed a Lecce all'incirca alle 14,10 ed alle 15,07 rispettivamente.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**FIUMANO', GULLO E TERRANOVA RAFFAELE.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

a) i gravi motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria a ordinare, in maniera inusitata, presso il questore di Reggio Calabria il sequestro di documenti riferentisi all'inchiesta Macera sui legami tra le organizzazioni delinquenziali della provincia di Reggio Calabria e quella australiana;

b) i risultati dell'inchiesta amministrativa ordinata dal ministro dell'interno con l'invio a Reggio Calabria dell'ispettore generale di pubblica sicurezza De Stefano e i provvedimenti adottati. (16319)

**RISPOSTA.** — In base alle informazioni pervenute dalla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro risulta che il giudice istruttore del tribunale di Palmi, con nota dell'8 giugno 1965, diretta alla squadra mobile della questura di Reggio Calabria, chiese alcuni atti di polizia giudiziaria che non erano stati uniti al rapporto di denuncia — nel quale però se ne faceva cenno — nei confronti di Francesco Angiletta, detenuto in Palmi, Angelo De Marte e Carmelo Arfuso, questi ultimi due residenti in Australia, quali responsabili: l'Angiletta e il De Marte, di tentato omicidio in persona di Domenico De Marte e, inoltre, l'Angiletta e l'Arfuso, di omicidio in persona di Vincenzo Muratore, reati commessi in Melbourne (Australia) rispettivamente il 23 novembre 1963 e il 15 gennaio 1964.

Gli atti richiesti consistevano in verbali di dichiarazioni rese all'autorità di pubblica sicurezza da testimoni e nell'originale di una lettera privata sequestrata dalla pubblica sicurezza e interessante il procedimento contro l'Angiletta e gli altri.

La richiesta del giudice istruttore non veniva però evasa dalla squadra mobile della questura, alla quale il dirigente della squadra di polizia giudiziaria l'aveva, per competenza, inoltrata e, pertanto, il giudice istruttore di Palmi, dopo aver atteso per oltre un mese riscontro alla sua richiesta — la quale ai fini della trattazione del procedimento penale in corso aveva carattere di urgenza — con nota del 23 luglio successivo, ne sollecitava l'adempimento.

La questura di Reggio Calabria il 7 agosto 1965, pur facendo riferimento alla sollecitazione, si limitava a trasmettere a Palmi per errore, dovuto forse ad omessa lettura della sollecitata richiesta, un rapporto relati-

vo ad un ferimento pure avvenuto in Australia, ma estraneo al procedimento suddetto.

In seguito a ciò, con rogatoria del 14 agosto 1965, pervenuta il 17 successivo, il giudice istruttore di Palmi richiedeva il suo collega di Reggio Calabria allo scopo di sollecitare il questore ad evadere la richiesta dell'8 giugno non avendovi provveduto con la nota del 7 agosto.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Calabria, il 31 agosto successivo emetteva ordinanza di esibizione con la quale invitava il questore a consegnargli gli atti richiesti, entro le ore 12 del primo settembre 1965.

Tale ordinanza veniva notificata lo stesso giorno, a mezzo di ufficiale giudiziario, al vice questore dottor Giuseppe Panico, ma la consegna non si verificava, a quanto si è in seguito accertato, per la difficoltà di rintracciare gli atti.

Il giudice istruttore, non essendogli pervenuta alcuna notizia in proposito nel termine stabilito, la mattina del 2 settembre 1965, emetteva ordine di sequestro dei predetti atti, delegando per l'esecuzione immediata il maggiore comandante il gruppo dei carabinieri di quella città. E, nel contempo, faceva copia dell'ordinanza di sequestro accompagnandola con una nota nella quale rilevava che la omissione del questore poteva rivestire gli estremi del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale.

L'autorità giudiziaria, a seguito della denuncia del giudice istruttore, ha provveduto, con la massima sollecitudine e diligenza, ad accertare la realtà dei fatti e le eventuali responsabilità.

È stata subito esclusa qualsiasi colpa del questore dottor Li Donni, rimasto completamente estraneo alla vicenda sino a quando non si è recato nel suo ufficio il comandante del gruppo dei carabinieri per procedere al sequestro degli atti.

Poichè avrebbe potuto invece ravvisarsi a giudizio della procura di Reggio Calabria, l'eventuale responsabilità del vice questore dottor Panico circa il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) la stessa procura della Repubblica trasmetteva gli atti al competente pretore.

Con sentenza del 28 ottobre 1965, vista dal pubblico ministero, il pretore ha deliberato non doversi procedere contro il dottor Panico perchè il fatto non costituisce reato. Ha rilevato il pretore che la mancata comu-

nicazione al giudice istruttore di Palmi degli atti da quest'ultimo richiesti alla questura di Reggio Calabria, era stata determinata dalla difficoltà di rintracciare gli atti medesimi tra quelli esistenti in numerosi fascicoli relativi a complesse indagini svolte sulla delinquenza italiana in Australia, tanto più essendo tali fascicoli suddivisi tra vari uffici della questura.

Ed invero gli atti in questione furono poi rinvenuti nella giornata del 2 settembre 1965 a seguito di più approfondite e diligenti indagini effettuate sulla base di una traccia fornita direttamente dal questore.

Non sono state accertate altre responsabilità in ordine al fatto.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, il ministro dell'interno ha comunicato che essendosi l'episodio chiuso con la predetta sentenza assolutoria, è stata esclusa ogni responsabilità, anche sotto il profilo disciplinare, delle persone implicate nell'episodio medesimo.

In sostanza il giudice istruttore si indusse a disporre il sequestro degli atti quando ormai erano trascorsi oltre due mesi dalla prima richiesta di comunicazione degli atti, senza che tale richiesta fosse stata soddisfatta e senza che fosse stato fornito alcun chiarimento in ordine ai motivi del ritardo; e dopo che inoltre neppure si era dato riscontro all'ordine di esibizione degli atti medesimi da ultimo emesso. Ma è rimasto d'altra parte escluso qualsiasi elemento di volontarietà nella omissione rilevata in confronto del dottor Panico, per la quale era stata adombrata in un primo momento l'eventualità che sussistessero estremi di reato.

*Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.*

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se intenda proporre la inclusione, nel programma degli interventi in favore della Calabria, dei comuni di Cafaffa del Bianco e Casignano (Reggio Calabria, i cui centri abitati sono minacciati da movimenti franosi.

(21051)

RISPOSTA. — Nei comuni segnalati, la Cassa per il mezzogiorno è già intervenuta, con fondi assentiti dalla legge speciale per la Calabria, mediante la realizzazione di opere di consolidamento degli abitati.

Per quanto riguarda il comune di Caraffa, infatti, sono stati ultimati, o sono in corso, lavori per oltre 81 milioni di lire, mentre risultano in via di appalto ulteriori lavori per 30 milioni di lire. Per l'abitato di Casignana, gli interventi di consolidamento hanno già impegnato 86 milioni di lire circa. Altre opere in tale settore potranno trovare attuazione solo dopo il rilancio della legge speciale Calabria, e ciò per il fatto che gli stanziamenti già a disposizione risultano per intero impegnati.

*Il Ministro:* PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se ritenga opportuno includere nei programmi della Cassa per il mezzogiorno per il settore turismo la realizzazione di un lungomare in Amantea (Cosenza). (21750)

RISPOSTA. — Il comune di Amantea non ricade in alcuno dei comprensori turistici determinati dal piano di coordinamento, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, eppertanto la costruzione in esso di un lungomare non pu essere finanziata dalla Cassa per il mezzogiorno.

Si aggiunge poi che, in via generale, la realizzazione di siffatte opere è riguardata con perplessità dagli esperti: infatti in molte località i lungomare hanno dato luogo ad un intenso traffico automobilistico nelle immediate vicinanze del litorale, recando così pregiudizio alla sicurezza dei turisti ed ai caratteri ambientali delle zone circostanti. Per ciò, gli esperti ritengono che tali opere dovrebbero avere una diversa finalità, e cioè essere vere e proprie passeggiate a mare, più che vie di traffico e di urbanizzazione.

*Il Ministro:* PASTORE.

FRANCHI, CALABRÒ E MANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza l'iniziativa presa dal comitato pro-completamento del monumento ai caduti di Cividale del Friuli (Udine), presieduto dal sindaco senatore Pelizzo relativo alla esecuzione del progetto elaborato nel 1965 e che prevede l'apposizione ai piedi del basamento del monumento della scritta in bronzo: « Cividale ai suoi caduti in tutte le guerre e nella Resistenza ». Per conoscere se, dopo il clamoroso fallimento della sottoscrizione indetta nell'aprile del 1965 si consideri giustificato e corretto riaprire la citata sottoscrizione eser-

citando nei confronti dei cittadini sinora non aderenti una particolarmente pesante pressione consistente tra l'altro, nell'annuncio ufficiale che « appositi incaricati comunali si recheranno a domicilio », fatto questo assolutamente non tollerabile e che di per stesso esclude la volontarietà dell'adesione e per conoscere quali interventi il ministro intenda operare in merito. (19678)

RISPOSTA. — Nel mese di aprile del 1965 si costruì a Cividale del Friuli un comitato, presieduto dal sindaco, senatore Guglielmo Pelizzo, e formato dai rappresentanti dei partiti politici e delle associazioni combattentistiche e d'arma, con lo scopo di pervenire al completamento del monumento ai caduti in guerra e di includere nel ricordo anche quelli della Resistenza.

Per provvedere alla spesa occorrente, venne indetta una pubblica sottoscrizione, che, in considerazione del suo carattere patriottico, fu regolarmente autorizzata. Nella seduta del 24 ottobre 1966, il consiglio comunale decise di riaprire la pubblica sottoscrizione per reperire i fondi ancora occorrenti.

Prima di iniziare la nuova raccolta, il sindaco ha inviato una lettera a tutti i capifamiglia del comune per informarli delle decisioni del consiglio e per invitarli ad aderire all'iniziativa, precisando le modalità di versamento delle offerte.

La raccolta — testè conclusasi — è stata effettuata da quattro incaricati, i quali non hanno esercitato alcuna pressione sui cittadini: le offerte sono state assolutamente spontanee.

Si informa, infine, che la giunta municipale ha recentemente deliberato l'esecuzione dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato:* CECCHERINI.

FRANCO PASQUALE E SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda intervenire perchè la sovrintendenza ai monumenti di Bari emetta al più presto i provvedimenti di demolizione del campanile della chiesa di San Francesco nel comune di Campi Salentina (Bari), costruito con grave deturpazione del complesso monumentale e nonostante la ordinata sospensione dei lavori da parte della sovrintendenza ai monumenti di Bari. (18115)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 18125 del deputato Abate, pubblicata a pagina 9915).

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che molta parte dell'opinione pubblica nazionale è rimasta profondamente scossa ed amareggiata dalla fallimentare spedizione italiana in Inghilterra per la Coppa Rimet 1966;

che l'attività preparatoria in vista di tale impegno, iniziata in epoca assai remota e con larghezza di mezzi sembrava dover dare risultati positivi che, invece, alla prova dei fatti, non si sono per nulla verificati al punto che la squadra italiana è rimasta soccombente nel confronto con quella di un piccolo paese dove lo sport calcistico si pratica solo da pochi anni — se intendano affrontare alla radice i problemi dello sport in Italia, assicurando allo stesso:

a) unicità di direzione nell'ambito del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) netta distinzione fra sport dilettantistico e professionistico;

c) campi e strutture sportive, nonché mezzi adeguati per incrementare e sostenere l'attività sportiva dei giovani, degli studenti, dei lavoratori, delle forze armate, di tutti quei cittadini, insomma, che non interpretano l'attività sportiva come spettacolo e dai quali soli — in una prospettiva poliennale — possono emergere anche gli atleti capaci di fornire allo sport azzurro le migliori affermazioni. (17516)

RISPOSTA. — In base alla legge istitutiva, 31 luglio 1959, n. 617, al Ministero del turismo e dello spettacolo è attribuito nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano solo il potere di vigilanza. Detta vigilanza si concreta in un controllo di legittimità sugli atti di gestione del CONI, per cui questa amministrazione, nei predetti limiti, può intervenire soltanto nelle ipotesi in cui si ravvisi qualche illegittimità nell'attività svolta dallo stesso ente.

Le considerazioni relative alla preparazione, al comportamento ed alla eliminazione della squadra nazionale dai campionati mondiali di calcio non rientrano nei limiti del potere di vigilanza attribuito dalla legge al Ministero, in quanto trattasi di materia attinente all'autonomia tecnica federale. Il Ministero, anche in ossequio all'orientamento più volte confermato in sede parlamentare, ha sempre mantenuto fermo il principio della non ingerenza nelle questioni che rivestono carattere strettamente tecnico.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, d'altro canto, ha fatto presente che la preparazione della squadra nazionale per una efficiente partecipazione ai campionati mondiali di calcio è stata curata dalla competente federazione in maniera ampia e particolareggiata, facendo prevalere gli interessi della squadra nazionale su quelli della società e delle organizzazioni sportive in genere.

Per quanto riguarda specificamente la richiesta dell'interrogante intesa a conoscere se il governo intenda affrontare alla radice i problemi dello sport in Italia, si fa presente che il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, già approvato alla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, prevede nel settore dello sport una serie di interventi nel senso auspicato dall'interrogante.

In particolare, il programma quinquennale per lo sviluppo del settore prevede il riordinamento della legislazione sportiva e la realizzazione di un programma organico di investimenti in impianti ed attrezzature sportive.

Per quanto riguarda il riordinamento della legislazione essa dovrà, fra l'altro, tendere a:

a) rafforzare lo sport dilettantistico, garantendo ad esso i mezzi economici necessari per il suo ordinato sviluppo;

b) assicurare allo Stato un più efficace controllo sulle attività sportive a carattere professionistico;

c) riservare al CONI l'organizzazione ed il rafforzamento dello sport agonistico;

d) favorire l'attività sportiva nell'ambito delle università e delle scuole, delle forze armate e delle aziende.

Per quanto riguarda l'aumento delle attrezzature sportive, il programma quinquennale prevede la realizzazione di circa 2 mila impianti sportivi, da destinare principalmente a quelle discipline che presentano le maggiori carenze di attrezzature.

Da parte di questa amministrazione è già in corso la predisposizione degli strumenti legislativi intesi a dare sollecita, concreta attuazione agli indirizzi programmatici.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* CORONA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — considerato che la rassegna cinematografica denominata Gran premio Bergamo, fino ad ora ri-

servata ai soli film d'arte e sull'arte (categoria documentari), ha allargato le sue attività aggiungendovi da quest'anno il concorso internazionale del film d'autore; considerata la gravità dell'iniziativa che tocca ed investe direttamente gli scopi per i quali è stata costituita la mostra di Venezia (poiché il film d'autore altro non è se non il film a soggetto così come viene presentato alla mostra), che il suddetto concorso si pone in diretta ed immediata concorrenza con la mostra del cinema, e che viene anzi a trovarsi in condizioni di vantaggio rispetto alla mostra perché il premio è stato dotato di 5 milioni di lire, che l'AGIS ha dato il suo patrocinio per facilitare ai film d'autore presentati al concorso l'immissione commerciale, nei circuiti cinematografici italiani, ciò che costituisce un enorme richiamo sui produttori stranieri, che già alcune nazioni hanno rifiutato di concedere dei film alla mostra di Venezia perché dovranno essere presentati al concorso di Bergamo, tenuto conto infine che tutti i paesi titolari di festival cinematografici internazionali (Cannes, Berlino, San Sebastiano, Karlovivari, Locarno e Mosca) non hanno mai autorizzato il sorgere di altre iniziative parallele ben sapendo il danno che verrebbe alla manifestazione principale — se ritenga tutelare e difendere il prestigio e le caratteristiche della mostra del cinema di Venezia che risultano seriamente minacciati dal sorgere di istituzioni concorrenziali, mediante un opportuno coordinamento ed una specializzazione delle iniziative che eviti dannose concorrenze ed inutili doppioni. (17671)

RISPOSTA. — A decorrere dall'anno 1966, il comitato organizzatore del gran premio di Bergamo ha posto all'iniziativa la denominazione di concorso internazionale del film d'autore in sostituzione di quella adottata negli anni precedenti di concorso internazionale del film d'arte, aprendo così la competizione a tutti i film spettacolari di qualità, con la possibilità, quindi, di porsi in concorrenza con altri festival internazionali.

L'adozione della nuova formula consente, per altro, la partecipazione soltanto a quei film con soggetto originale ideato e scritto dal regista, il quale abbia scritto anche la sceneggiatura, da solo o in collaborazione con altri autori.

Sul piano puramente formale, il festival di Bergamo continua a differenziarsi da quello veneziano per le particolari condizio-

ni limitative che pone alla partecipazione del film d'autore. Si deve tuttavia ammettere che, nella sostanza, ove questo indirizzo della ricerca del film d'arte da parte del gran premio Bergamo dovesse accentuarsi, esso potrebbe apparire come una interferenza in settori più propri ad altre manifestazioni.

Per tal motivo e al fine di evitare inutili parallelismi il Ministero del turismo e dello spettacolo indirà prossimamente una riunione tra gli organizzatori delle varie manifestazioni competitive, che beneficiano di contributi dello Stato, per realizzare un migliore coordinamento, in modo da evitare doppie iniziative.

*Il Ministro:* CORONA.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se corrisponda a verità che, per la produzione di un film italiano messo recentemente in programmazione, siano stati impiegati ragazzi al di sotto dei 15 anni. In caso affermativo, l'interrogante chiede se — considerato il carattere dichiaratamente erotico, e talvolta addirittura osceno e pornografico della pellicola — siano state ravvisate violazioni del codice penale oltre che delle più elementari norme morali.

Si chiede, infine, se sia stata concessa la autorizzazione dei genitori e se il Governo intenda predisporre, ove fossero carenti quelle in vigore, nuove norme atte ad evitare il ripetersi di così vergognosi episodi. (18962)

RISPOSTA. — L'interrogante ha inteso, evidentemente, riferirsi al film *Come imparai ad amare le donne*.

Detto film è stato sottoposto all'esame della terza sezione feriale della commissione di revisione cinematografica, prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, la quale nella seduta del 22 settembre 1966, previa eliminazione di alcune scene del film, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 14.

In conformità di detto parere, che ha carattere vincolante per l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge n. 161, è stato rilasciato il nulla osta alla proiezione in pubblico del predetto film. Come è noto, il rilascio del suddetto nulla osta non pregiudica il successivo intervento dell'autorità giudiziaria, ove la medesima riscontri nel contesto del film, estremi di reato.

Per quanto concerne la partecipazione di minori al film in questione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella cui competenza rientra la materia, ha comunicato che a conclusione degli accertamenti all'uopo effettuati, l'ispettorato del lavoro di Roma ha deferito all'autorità giudiziaria lo amministratore unico della società Sancio Film, produttrice del film, per non avere osservato nei confronti dei minori impiegati nella preparazione del film stesso, le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, per quanto attiene alla tutela della moralità.

Il ministro di grazia e giustizia in data 11 maggio 1967 ha comunicato che sono tuttora in corso, presso la pretura di Roma, indagini dirette all'accertamento di eventuali responsabilità penali per l'impiego di minori nella produzione del predetto film.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.*

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano i programmi della sua amministrazione circa la valorizzazione — attraverso scavi, opportuna conservazione, raccolte in museo ecc. — delle zone archeologiche di Concordia Sagittaria e di Altino (Venezia).

L'interrogante fa presente che antiche e recenti scoperte hanno rivelato l'esistenza di insigni monumenti che si stendevano lungo l'antica via Annia; sicché si appalesa urgente l'intervento dello Stato per evitare da un lato la lenta decadenza delle parti messe alla luce, dall'altra l'impossibilità di recuperare numerose vestigia di grande valore artistico, storico, monumentale. (20827)

RISPOSTA. — Gli scavi lungo la via Annia, ad est dell'antico abitato di Altino, sono stati iniziati nel 1966.

Per il corrente anno la sovrintendenza alle antichità di Padova, consapevole dell'importanza archeologica della zona sottoposta, per altro, a riforma agraria, ha destinato lire 7.500.000 per il proseguimento degli scavi.

A partire dal 1968, si potrà provvedere più concretamente alla valorizzazione della zona anzidetta con i fondi della legge per Aquileia e per gli altri centri archeologici sulla via Roma.

Per quanto riguarda Concordia Sagittaria è stato già eseguito un pronto intervento, a seguito dell'alluvione del 4 novembre 1966,

nell'area della basilica paleocristiana. Ulteriori provvedimenti saranno adottati dal prossimo anno in applicazione della legge anzidetta.

*Il Ministro: GUI.*

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intendano sospendere ogni procedura diretta ad inserire, in qualsiasi modo, la Spagna e la Grecia nel Mercato comune europeo fino a che, in tali paesi, non verranno ripristinate le libertà democratiche.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se, in sede NATO, il nostro paese abbia riaffermato il principio che la comunità atlantica — essendo fondata su ben definiti valori ideali e morali di libertà — non possa essere snaturata dall'adesione di paesi retti a regime totalitario quali quelli più sopra indicati.

(22086)

RISPOSTA. — L'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, entrato in vigore il primo novembre 1962, comporta la creazione di un'unione doganale, da realizzarsi entro un periodo di 22 anni, nonché l'adozione di particolari misure di armonizzazione nel settore agricolo ed un aiuto finanziario consistente in crediti agevolati per lo sviluppo industriale.

A seguito dei recenti avvenimenti politici verificatisi in quello Stato, i sei governi membri della CEE hanno convenuto sull'opportunità di limitare i lavori degli organi dell'associazione ai problemi tecnici di ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda poi un'eventuale azione in sede NATO, il Governo italiano, consapevole dei principi di libertà e di democrazia cui si richiama il trattato NATO, non potrebbe rimanere indifferente a quanto è avvenuto nella vicina Grecia. Occorre, però, soppesare attentamente le più lontane conseguenze di una sia pur occasionale estensione delle competenze dell'alleanza atlantica dal campo, convenuto, della difesa contro i pericoli esterni a quello, non previsto, dell'intervento della comunità atlantica negli affari interni dei singoli suoi membri.

Quanto alle relazioni tra la Comunità economica europea e la Spagna, il Consiglio dei ministri della CEE, nell'esaminare la domanda del governo di Madrid (presentata nel febbraio del 1964), di stabilire relazioni commerciali particolari tra la Spagna e la Co-

munità, ha convenuto di proporre la conclusione di un accordo commerciale preferenziale in due tappe. La prima tappa avrebbe la durata di sei anni e, nel corso di essa, si procederebbe ad un graduale disarmo tariffario fra la CEE e la Spagna. Gli obiettivi e la durata della seconda tappa, invece, non verrebbero, per il momento, definiti; non vi sarà, comunque, alcun passaggio automatico dalla prima alla seconda tappa.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.*

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se — di fronte alle vivaci proteste della gran parte dei viaggiatori della regione veneta — intenda rivedere l'orario estivo, recentemente entrato in vigore, per quanto riguarda le coincidenze del rapido in partenza da Venezia alle ore 18,25 ed in arrivo a Bologna alle ore 20,32 quando da circa un'ora è ormai transitato il *Settebello* diretto a Roma.

L'interrogante fa presente che, per quanto sopra lamentato, non è più possibile raggiungere in serata da Venezia la capitale se non partendo nel primo pomeriggio e ciò con grave disagio per i numerosi viaggiatori interessati. (22370)

RISPOSTA. — Nell'impostazione data ai treni viaggiatori con l'orario del 28 maggio 1967, il treno 49 Venezia-Firenze è stato ritardato da Venezia (partenza ore 18,25) allo scopo di consentire in quella stazione le coincidenze con l'AT 385/AT 386 proveniente da Vienna e con il treno 154 da Trieste, che risultano di apprezzabile utilità per il pubblico.

Tale provvedimento è stato adottato in considerazione che la relazione Venezia-Roma del precedente orario a mezzo dei treni 49-MR e con trasbordo a Bologna era utilizzata da un esiguo numero di viaggiatori (2-3 circa in media), comportando per altro la prenotazione obbligatoria, oltre al possesso di biglietto di prima classe.

La soluzione adottata col nuovo orario ha invece consentito di realizzare una comunicazione diretta di prima e seconda classe Venezia-Roma a mezzo dei treni 573/1, accessibile ad un maggior numero di viaggiatori, senza richiedere il pagamento del sovrapprezzo previsto per i treni rapidi, in partenza da Venezia alle ore 15,42 ed arrivo a Roma alle 23,28.

D'altra parte, nell'attuale impostazione di orario, lo stesso treno 49 realizza, me-

dante trasbordo a Bologna o Firenze sul susseguente treno MS, una celere comunicazione per Roma ed oltre, verso Napoli e Sicilia.

*Il Ministro: SCALFARO.*

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano i motivi e le ragioni per cui è stato diminuito il numero dei corsi popolari nella provincia di Enna, portandoli da 282 a 102, nonostante che, da un censimento eseguito a cura dello stesso Ministero, risulti che gli analfabeti in provincia di Enna sono 40 mila. (19308)

RISPOSTA. — Per l'anno scolastico 1966-67 sono stati istituiti in tutto il territorio nazionale 1.068 corsi di scuola popolare in meno rispetto all'anno precedente. Si precisa, al riguardo, che non vi erano, come nello scorso anno, resti da utilizzare e che nel formulare il piano di funzionamento di tali corsi per il quinquennio dal 1966-67 al 1970-71, si è tenuto conto del diminuito numero di analfabeti e semianalfabeti, delle esigenze di potenziamento di altre attività del settore della educazione degli adulti, e dell'opportunità di ottenere un recupero graduale degli analfabeti attraverso l'istituzione di un numero di corsi costante nel quinquennio; si è previsto, inoltre, che al conseguimento degli obiettivi prefissati debbano concorrere una sempre migliore organizzazione ed una sempre maggiore efficienza delle iniziative.

Ciò premesso, si osserva che nella provincia di Enna, nel corrente anno scolastico, si è avuta, rispetto all'anno scolastico precedente, una diminuzione di soli 14 corsi: nell'anno scolastico 1965-66 furono istituiti n. 204 corsi, di cui 100 statali e 104 organizzati da enti e finanziati dallo Stato; nell'anno scolastico 1966-67 sono stati istituiti 190 corsi, di cui 102 statali e 88 organizzati da enti.

Si ritiene, per altro, che tale riduzione, operata nel quadro del predetto programma, non pregiudichi affatto l'opera di recupero degli analfabeti e semianalfabeti nella provincia. È da considerare, al riguardo, che da una indagine esperita nella primavera del 1966, è risultata una notevole diminuzione del numero degli analfabeti e semianalfabeti rispetto al censimento del 1961: gli analfabeti sono passati da 42.489 a 19.235 e i semianalfabeti da 41.597 a 24.233. Inoltre, è da tener presente la bassa media dei frequentatori per corso, rilevata dal Ministero attraverso ac-

certamenti eseguiti nello scorso anno presso un certo numero di corsi istituiti nella provincia.

*Il Ministro:* GUI.

GIOMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire affinché la SIP società italiana per l'esercizio telefonico, per azioni, inserisca il comune di Cinisello Balsamo nella rete telefonica urbana di Milano.

Cinisello Balsamo infatti rientra nelle condizioni previste dall'articolo 22 della vigente convenzione che la SIP ha stipulato con il Ministero delle poste, articolo che l'onorevole ministro stesso ha richiamato nella sua risposta all'interrogazione n. 18774 (allegato al resoconto della seduta del 9 gennaio 1967).

Tanto più si appalesa urgente l'intervento del ministro dal momento che Bresso è inserito nella rete urbana di Milano mentre Cinisello Balsamo e altri comuni che si trovano nelle condizioni previste dal citato articolo non godono invece simile privilegio.

(21621)

RISPOSTA. — Con lo sviluppo crescente del servizio telefonico del paese, si è andato sempre più delineando l'importante problema concernente il riassetto dei distretti, sedi delle principali città italiane. Questa amministrazione pertanto ha posto allo studio tale problema, di concerto con la società concessionaria SIP.

In particolare, si è iniziato il riassetto della struttura territoriale telefonica del distretto di Milano, in dipendenza della urgenza determinata da una serie di obiettive e valide ragioni, tra le quali — preminenti — l'espansione industriale dell'*hinterland*, lo sviluppo urbanistico nelle zone finitime al capoluogo lombardo, l'assetto previsto dai piani territoriali di coordinamento ed altre numerose componenti di ordine sociale ed economico.

Le linee generali di questo riassetto, come lo scrivente ha avuto modo di precisare nel corso di riunioni svoltesi a Cinisello Balsamo e a Dugnano Paderno, prevedono:

1) l'inclusione prioritaria nel settore di Milano di alcuni comuni che si trovano nella direttrice Milano-Monza, ove il rapido sviluppo industriale ed urbanistico ha reso impellente detto riassetto (l'inserimento è favorito dalla particolare struttura delle reti telefoniche esistenti, che rendono più agevole procedere ai necessari adeguamenti. Tale provvedimento potrà essere presumibilmente

attuato nell'arco di 12 mesi circa, con possibilità di anticipazione;

2) l'inclusione nel settore di Milano dei comuni confinanti con il capoluogo lombardo.

Questa seconda fase sarà avviata a soluzione nel corso del 1968.

Sarà pure avviato l'esame degli analoghi problemi esistenti per le altre grandi città italiane che si trovano in situazioni simili, seppure non così pressanti come quelle denunciate dai comuni limitrofi alla città di Milano.

Il problema sopra illustrato dovrà essere necessariamente attuato per gradi, tenendo conto:

a) dei tempi tecnici indispensabili alle modifiche delle reti e degli impianti esistenti;

b) dell'esigenza di evitare squilibri nella gestione del servizio, con un opportuno adeguamento e potenziamento delle reti compartimentali e intercompartimentali, allo scopo di fronteggiare il maggior traffico derivante dal riassetto in parola;

c) di una indispensabile, seppure lieve, revisione dei criteri che in atto regolano il regime tariffario dei settori comprendenti i grandi centri urbani.

Con la realizzazione di tale programma, l'amministrazione darà concreto soddisfacimento alle continue e numerosissime richieste avanzate al riguardo, avviando ad una soluzione globale il problema concernente l'*hinterland* di tutte le grandi città italiane.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno precisare in maniera definitiva come debba essere interpretata ed applicata la legge 13 marzo 1958, n. 165, in ordine all'anzianità richiesta per la partecipazione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato dal coefficiente 309 al coefficiente 402.

Tale precisazione si rende necessaria a causa dell'evidente contrasto tra la risposta data all'interrogazione n. 12954 del deputato Bertè (allegato al resoconto della seduta del 29 novembre 1965) e la circolare n. 200096/B 10/156 diramata dal provveditore agli studi di Milano, circolare nella quale è detto che il conferimento anticipato di una determinata classe di stipendio esaurisce i propri effetti nell'ambito della classe stessa senza modificare la decorrenza del passaggio alle classi

successive che pertanto debbono essere attribuite al compimento dei normali periodi di anzianità di ordinario. (16493)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16510, del deputato Brandi, pubblicata a pagina 9925).*

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che gli alunni non abbienti dei comuni di Monasterace e di Pazzano (Reggio Calabria) iscritti alla scuola media statale di Stilo non possono adempiere l'obbligo scolastico per la totale carenza dei mezzi di trasporto necessari per raggiungere la ridetta scuola.

Per sapere altresì come intendano intervenire al fine di non compromettere ulteriormente il normale svolgimento delle lezioni. (19112)

RISPOSTA. — Il Ministero, per la organizzazione del servizio trasporto gratuito degli alunni, ha assegnato al provveditorato agli studi di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 1966-67, un contributo in misura doppia rispetto a quello concessogli nell'anno precedente.

Pertanto il provveditore, al fine di assicurare la frequenza della scuola media di Stilo, agli alunni residenti nelle frazioni e nei comuni di Monasterace e Pazzano, è intervenuto con l'assegnazione al locale patronato scolastico di un contributo di lire 2 milioni 50.000 per il servizio di trasporto gratuito degli alunni.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
GUI.

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se consideri in palese contraddizione la propria circolare (protocollo n. 93177) del 7 febbraio 1966, n. 65, diretta ai provveditori agli studi con la quale viene stabilito che i benefici derivanti dal superamento dei concorsi per merito distinto si risolvono in un anticipo della classe di stipendio successiva a quella in godimento e si esauriscono in essa, ed il contenuto della legge 13 marzo 1958, n. 165, che prevede, per il personale insegnante nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche, la possibilità di percorrere più rapidamente la carriera mediante la riduzione dei periodi di permanenza in alcune delle classi di stipendio, a seguito

del risultato positivo di uno o due concorsi per merito distinto.

Si prega, inoltre, di far conoscere quali nuove direttive intendendo, eventualmente, il ministro impartire ai provveditori agli studi affinché la legge n. 165 apporti concreti benefici agli insegnanti migliori, selezionati attraverso prove d'esame spesso difficili, e perché venga sollecitamente bandito il concorso per titoli (per merito distinto), per il passaggio anticipato dalla terza alla quarta classe di stipendio al quale dovrebbero poter essere ammessi i maestri vincitori dei concorsi espletati nel 1948 e che vinsero il primo concorso per merito distinto (quello per titoli ed esami, primo in ordine di tempo e bandito con la prima attuazione della legge n. 165) e, per effetto di ciò, vennero iscritti, con decorrenza dal 1° ottobre 1958, alla terza classe di stipendio. (15757)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16510, del deputato Brandi, pubblicata a pagina 9925).*

IMPERIALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia stato informato del ritardo con cui vengono definite le pratiche di riliquidazione delle indennità di esodo volontario agli operai di marina « sfollati ».

Ad esempio, non risulta ancora riliquidata l'indennità dell'ex operaia Rosa Gatti, nata il 30 settembre 1927, già in servizio presso l'arsenale di Taranto, la cui documentazione è stata inviata al Ministero sin dal 9 settembre 1965.

L'interrogante auspica che il ministro voglia intervenire per una sollecita eliminazione dell'inconveniente lamentato e voglia fornire al riguardo, concrete assicurazioni. (21363)

RISPOSTA. — La liquidazione agli operai della difesa del supplemento dell'indennizzo di licenziamento secondo i criteri affermati dal Consiglio di Stato (computo, ai fini di detto indennizzo, anche della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale) ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo di tempo a causa della riorganizzazione degli uffici centrali della difesa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Detta riorganizzazione, oltre a determinare una nuova distribuzione degli uffici e del personale con ovvi riflessi sul normale ritmo di lavoro nel periodo di assestamento, ha tra

l'altro comportato, nel particolare settore della revisione delle pratiche di liquidazione dell'indennizzo di licenziamento, operazioni di chiusura dei relativi capitoli di bilancio, prima amministrati da direzioni generali diverse, e di apertura del capitolo unico, gestito dalla nuova direzione generale unificata.

Tenuto conto delle suddette difficoltà e del notevole numero delle pratiche da riliquidare, il pagamento delle spettanze agli aventi diritto non può che avvenire gradualmente, entro un certo lasso di tempo.

Si fa comunque presente che un buon numero di pratiche sono state definite e che viene posto il massimo impegno per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda il caso specifico dell'ex operaio Rosa Gatti, l'indennizzo è stato riliquidato con decreto ministeriale 30 aprile 1967, attualmente in corso di registrazione.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, al fine di tutelare i legittimi interessi degli studenti e dei diplomati degli ISEF, ritenga doveroso di:

1) controllare, attraverso la richiesta del diploma originale di scuola secondaria superiore, che gli iscritti ai corsi speciali estivi presso gli ISEF non siano contemporaneamente iscritti ad altri corsi universitari, secondo quanto è prescritto dall'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale del 13 dicembre 1966 applicativa della legge 24 ottobre 1966, numero 932;

2) concedere la facoltà per i diplomati dei corsi normali ISEF nelle due sessioni estiva e autunnale di presentare la domanda di incarico nei termini previsti, con la riserva di presentare il diploma dell'ISEF entro il 30 settembre, al fine di permettere ai neodiplomati di avere la giusta collocazione, rispetto ai non diplomati, nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze istituita in base all'articolo 5 della suddetta legge n. 932.

Per sapere infine se corrisponda a verità che per gli ultraquarantenni iscritti ai corsi estivi sarà concessa la possibilità di partecipare alle esercitazioni tecnico-pratiche solo come auditori, con l'esonero di effettuare le esercitazioni stesse previste dall'articolo 4 della legge n. 932. (20107)

RISPOSTA. — Il Ministero ha impartito istruzioni ai direttori degli istituti superiori di educazione fisica circa l'ammissione degli allievi ai corsi speciali, di cui alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, precisando, tra l'altro, che gli interessati sono tenuti a depositare il diploma originale del titolo di studio. Inoltre, è stato fatto presente che gli allievi, eventualmente già iscritti a corsi universitari, debbono regolarizzare la loro posizione presso l'ISEF, presentando all'università di appartenenza domanda di trasferimento ai fini del rilascio del prescritto foglio di congedo.

Il Ministero, inoltre, con l'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1967, concernente la nomina degli insegnanti non di ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, ha consentito che i diplomati degli ISEF dichiarino nella domanda d'incarico di trovarsi nelle condizioni di poter sostenere l'esame di diploma nella sessione estiva 1966-1967. Gli interessati, qualora conseguano effettivamente il diploma entro il prossimo 31 luglio, dovranno inviare, entro il 4 agosto successivo, il relativo certificato, ai fini della definitiva iscrizione nelle graduatorie dei diplomati aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica (articolo 6 commi 10° e 11° dell'ordinanza citata).

Analoga disposizione non è stata prevista, invece, nei confronti di coloro che conseguiranno il diploma nella sessione autunnale, in quanto non è possibile differire la definitiva formazione delle graduatorie per gli aspiranti all'insegnamento a data successiva al periodo in cui si svolge la sessione autunnale di esami di diploma.

Si fa presente, infine, che non corrisponde al vero la notizia secondo cui gli allievi ultraquarantenni dei corsi speciali sarebbero esentati dall'effettuare le esercitazioni tecnico-pratiche.

*Il Ministro:* GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, dato che l'ordinanza ministeriale del 26 settembre 1966 non richiedeva agli insegnanti di educazione fisica la presentazione del titolo di studio di scuola secondaria superiore in base al principio che il diploma rilasciato dall'ISEF presuppone il conseguimento del titolo stesso, ritenga che determini una ingiusta sperequazione a danno dei suddetti insegnanti diplomati dall'ISEF il fatto che la

circolare del 17 gennaio 1967; n. 22 valuta agli aspiranti tutto il servizio di insegnamento dell'educazione fisica prestato dopo il conseguimento del titolo di studio dell'istruzione secondaria, mentre ai diplomati dall'ISEF, che tale titolo di studio non hanno documentato perché non richiesto, non sono riconosciuti gli anni di servizio prestati durante gli anni di frequenza dell'ISEF.

E per sapere quali provvedimenti intenda prendere per riconoscere parità di trattamento agli insegnanti diplomati dall'ISEF.

(20853)

**RISPOSTA.** — Il Ministero con circolare telegrafica dell'11 marzo 1967, ha impartito ai provveditori agli studi istruzioni in merito alla valutazione del servizio di educazione fisica prestato con il possesso del titolo di studio di secondo grado, ancorché non documentato. È stato stabilito, al riguardo, che i competenti capi di istituto precisino con annotazione in calce ai certificati, che il servizio sia stato prestato con il possesso del diploma di secondo grado.

Con la stessa circolare, sono stati differiti i termini in precedenza stabiliti per la affissione all'albo dei provveditori agli studi delle graduatorie di educazione fisica e per l'invio al Ministero dei fascicoli degli aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica.

*Il Ministro:* GUI.

**LUCCHESI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se in sede di applicazione ed interpretazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge n. 46 in data 15 febbraio 1958, si possa considerare orfana maggiorenne convivente a carico del padre pensionato la figlia che, pur essendo sposata e pur essendo il marito morto dopo il pensionato stesso, risulti però essere stato completamente inabile, in modo permanente e da anni, a qualsiasi lavoro.

È il caso, ad esempio, della signora Gabrielli Lina, vedova Rogai - via Sarzanese 120, Capezzano P. di Camaiore (Lucca) - che nel 1939 si trasferì con il marito inabile (gambe amputate per effetto del morbo di Reynard) presso il padre pensionato delle ferrovie dello Stato, convisse con lui a completo carico.

Dopo la morte del pensionato moglie e marito vissero a carico della di lui moglie, che ebbe la pensione di reversibilità. (22244)

**RISPOSTA.** — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, prevede, al secondo comma dell'articolo 12, la concessione della pensione agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti.

Il citato comma aggiunge che sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

Il caso della signora Gabrielli Lina vedova Rogai, dalla quale non è sinora pervenuta alcuna istanza di pensione, non rientra fra quelli previsti dal ripetuto articolo 12 giacché, secondo quanto segnalato dall'interrogante si tratta di orfana che, all'atto della morte del genitore pensionato ferroviario, non aveva né lo stato di nubile né quello di vedova da almeno cinque anni, essendo il di lei marito deceduto in data successiva a quella del dante causa.

Data la precisa enumerazione, contenuta nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, dei soggetti aventi diritto a pensione nonché delle condizioni al cui avverarsi è subordinata la concessione del beneficio, la circostanza che la Gabrielli, unitamente al marito permanentemente inabile a proficuo lavoro, sia stata convivente con il padre ed a suo completo carico, è ininfluenza ai fini dell'invocata pensione di reversibilità.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**MACCHIAVELLI E LANDI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità che si intenderebbe chiudere gli spacci della Provvida, istituita con regio decreto-legge il 5 marzo 1925 e confermata con decreto legislativo 15 marzo 1945.

Gli interroganti fanno a tal uopo presente che la Provvida, con i suoi numerosi negozi viveri e tessili sparsi per tutta Italia, svolge un importante compito sociale, agisce da calmiera su determinate piazze difficili e fa opera di assistenza, in modo particolare, ai ferrovieri offrendo, con convenzioni speciali, articoli di abbigliamento, elettrodomestici, apparecchi televisivi, combustibili, libri a prezzi favorevoli e a pagamento rateale.

Con un impegno finanziario notevole, la gestione, nel periodo 1960-63, ha rinnovato radicalmente tutti gli impianti dipendenti, ha

ammodernato con arredi funzionali tutti i negozi viveri e magazzini e particolarmente nel magazzino centrale di Roma Prenestina ha persino installato apparecchiature per il lavaggio e l'imbottigliamento automatico dei liquidi (olio e vino) nonché un perfetto reparto per la torrefazione del caffè.

Gli interroganti rilevano ancora che il moderno supermercato di La Spezia, i negozi « viveri » della Riviera Ligure di ponente e i funzionanti negozi di Genova, sono ammirati e graditi dalla vasta clientela, compresa quella estiva. Infatti i bagnanti, i villeggianti e persino i turisti esteri, cercano e si servono dei negozi « La Provvida » perché trovano i migliori prodotti a prezzi convenienti; per cui l'andamento commerciale degli impianti dovrebbe essere soddisfacente.

Gli interroganti rilevano infine che in un periodo ancora delicato per l'economia nazionale e in momenti di difficile collocamento della mano d'opera, sarebbe grave errore licenziare oltre 700 persone che da anni, con modesti guadagni, gestiscono in appalto i negozi viveri; mettere in difficoltà le ditte fornitrici della gestione e particolarmente alcuni pastifici del napoletano che, qualora venissero a mancare gli ordinativi della Provvida, sarebbero costretti a licenziare centinaia di operai; privare i ferrovieri dell'assistenza e delle agevolazioni che la Provvida concede con le convenzioni speciali. (22315)

**RISPOSTA.** — La cessazione dell'attività della gestione viveri La Provvida è stata prevista come un provvedimento necessario, sulla base di due elementi di fatto vicendevolmente integranti, e cioè: le gravi perdite finanziarie registrate dalla gestione negli esercizi a partire dal 1963 e sommantisi a oltre 1.000 milioni di lire; lo scarsissimo interesse del personale ferroviario per i servizi resi da La Provvida, in conseguenza della mancanza di vantaggi economici evidenti nella resa dei servizi stessi.

Da un punto di vista formale, è in primo luogo assai dubbio che La Provvida abbia svolto — anche nel periodo di maggiore affermazione — un'azione calmieratrice dei prezzi al minuto di una qualche efficacia. In ogni caso, la gestione essendo sorta con lo scopo di agevolare i ferrovieri, il fatto che alcuni negozi viveri possano essere eventualmente graditi nel periodo estivo da clienti non ferrovieri, anche stranieri, non può evidentemente giustificare il mantenimento in vita di un apparato che, su scala nazionale glo-

bale, non desta più l'interesse dei naturali destinatari dei servizi (i ferrovieri) e il cui onere è sopportato integralmente dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto concerne la questione degli appaltatori dei negozi della gestione, la prevista gradualità nella cessazione dell'attività de La Provvida fa ritenere che, nel frattempo, gli interessati possano reperire altre attività lavorative. A tale riguardo, si sottolinea anche che il numero dei gestori è sensibilmente inferiore a quello indicato nell'interrogazione, poiché i negozi attualmente in esercizio sono 241, in gran parte condotti direttamente ed esclusivamente dai rispettivi titolari.

Per ciò che attiene, infine, il sollevato problema di alcuni pastifici del napoletano, per cui è stata avanzata la ipotesi di una crisi che conseguirebbe la chiusura de La Provvida, si osserva che, in considerazione della modestia degli acquisti globalmente effettuati dalla gestione in tale settore, il volume degli affari delle ditte citate non dovrebbe subire una contrazione apprezzabile.

D'altra parte, se è vero che la cessazione de La Provvida comporterà l'automatica cessazione delle forniture da parte di ditte produttrici, è anche vero che l'attuale pubblico dei negozi della gestione continuerà pur sempre a costituire un mercato, che potrà essere raggiunto dall'azione commerciale delle ditte oggi fornitrici de La Provvida.

Si fa comunque presente che il disegno di legge che prevede la soppressione de La Provvida si trova già all'esame del Parlamento.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**MAGNO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se ritenga che sulla costa di Manfredonia (Foggia) debba essere al più presto installata una stazione radio, tanto più necessaria in quanto tutta la costa Garganica è povera di porti rifugio. (21590)

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione, pur non avendo motivo di ritenere che le navi circolanti nelle acque della costa di Manfredonia incontrassero difficoltà per i collegamenti, al fine di avere migliori elementi di giudizio dispose che la stazione radio postelegrafonica di Bari effettuasse apposite prove sia con gli impianti fissi della stazione radio della capitaneria di porto di Manfredonia, sia con quelli mobili di bordo dei natanti in navigazione nel golfo omonimo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1967

I suddetti collegamenti si sono svolti in maniera soddisfacente e senza difficoltà.

Per quanto riguarda poi la forza a nord del promontorio garganico, essa risulta sufficientemente servita dalle stazioni radio di Ancona e di San Benedetto del Tronto.

Pertanto non si ravvisa la necessità di installare una nuova stazione costiera nella zona del Gargano.

*Il Ministro delle poste e delle comunicazioni:* SPAGNOLLI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga di ripristinare l'ufficio di registro di Sant'Arcangelo (Potenza) la cui soppressione ha determinato una situazione di grave disagio per una numerosa popolazione di vari comuni.

(22183)

RISPOSTA. — Il Ministero del tesoro, su conforme parere espresso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 giugno 1961, si è dichiarato nettamente contrario alla istituzione di nuovi uffici distrettuali delle imposte dirette e di uffici del registro mediante l'adozione di singoli provvedimenti, trattandosi di un problema che deve essere affrontato e risolto con carattere di generalità, nell'ambito dell'intera organizzazione dei servizi finanziari.

Pertanto, la proposta di ripristinare l'ufficio del registro nella sede di Sant'Angelo sarà tenuta nel debito conto allorquando potrà essere data all'accennato problema una adeguata soluzione su scala nazionale.

*Il Ministro:* PRETI.

MAZZONI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere come mai, malgrado le assicurazioni e gli impegni assunti circa una procedura eccezionalmente svolta per il conseguimento dei mutui agevolati a favore degli alluvionati, secondo i dati forniti dalla camera di commercio, le operazioni definitivamente approvate al 30 dicembre sarebbero: MCC-IMI n. 605; MCR n. 235; BNL n. 141; Mediobanca n. 14; Interbanca n. 1; Artigiancassa n. 83.

Se ritenga, specie per il credito artigiano, intervenire come assicurò durante il dibattito sulla conversione del decreto-legge, affinché siano rimosse le difficoltà che denunciavamo.

(19637)

RISPOSTA. — In base agli elementi in possesso di questo Ministero, si fa presente che le provvidenze a favore degli alluvionati

hanno già avuto larga applicazione e che le relative pratiche vengono istruite dagli istituti di credito con procedura di urgenza.

Il Mediocredito centrale, al fine di assicurare la massima tempestività nella erogazione dei mutui, provvede con tutta sollecitudine all'esame e alla approvazione delle domande di finanziamento che ad esso pervengono tramite gli istituti primari, tanto che, alla data del 31 maggio 1967, ha approvato n. 9.803 domande di finanziamenti presentate dalle imprese danneggiate, per un importo complessivo superiore a 170 miliardi di lire.

Per quanto riguarda la categoria degli artigiani, si precisa che, in base alle speciali disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e nel decreto legge 23 febbraio 1967, n. 31, la Cassa per il credito alle imprese artigiane ha, alla data del 31 maggio 1967, approvato n. 2.431 operazioni per un importo complessivo di lire 13.283.460.000.

Non sembra, pertanto, che l'applicazione delle agevolazioni creditizie incontri particolari ostacoli.

*Il Ministro del tesoro:* COLOMBO.

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Per sapere:

1) i motivi per i quali i contributi straordinari, nella misura di lire 50 mila a testa, disposti dal Ministero dell'interno in favore dei pescatori danneggiati dal fortunale che si è abbattuto sulla costa del brindisino nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 1965, siano stati limitati ai pescatori di Savelletri (Fasano) escludendo, invece, fatta una sola eccezione, tutti quelli del porto di Brindisi, per molti dei quali (tra gli altri: Pilliego Gioacchino, Ferrini Teodoro, Camassa Cosimo, Melpignano Vincenzo, Auro Teodoro, Conversano Apollonio, Tedesco Antonio, Palermo Olimpio, Orfano Tommaso, Fontana Cristina, Iungo Innocente, Lomartire Mario, Giove Teodoro, Spada Francesco, Lenzitti Giovanni, Fratelli Tedesco, Gallo Romualdo) a cura della camera di commercio, erano stati fatti precisi accertamenti dei danni subiti, valutabili frequentemente in centinaia di migliaia di lire ed oltre;

2) se siano attualmente in corso, ai fini della corresponsione di sussidi ed altre provvidenze, accertamenti di danni sofferti da pescatori e da altri operatori economici del settore marinaro della provincia di Brindisi, in epoca successiva a quella predetta.

Per conoscere se ritengano di dover estendere ai pescatori del porto di Brindisi i con-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1967

tributi già disposti in conseguenza del fortunale del dicembre 1965 e di non limitare, come già accaduto, i sussidi ed aiuti ai soli capibarca, escludendone i membri dell'equipaggio. (20833)

RISPOSTA. — I segnalati contributi straordinari di lire 50 mila sono stati distribuiti in relazione al fortunale abbattutosi sulla costa del brindisino nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 1965, bensì nel quadro delle note provvidenze stabilite per gli alluvionati del novembre 1966.

A tal fine questo Ministero, sulla base di quanto proposto dal dicastero della marina mercantile, assegnò al prefetto di Brindisi contributi straordinari per complessive lire 11.250.000 con le quali vennero concessi — tramite ECA — sussidi di lire 50 mila a ciascuno dei 225 capibarca componenti l'equipaggio e pescatori subordinati di quella provincia indicati dalla capitaneria di porto, previa istruttoria delle relative pratiche esperite d'intesa cogli organi cooperativisti di categoria e delle domande presentate dagli interessati.

Per quanto concerne, infine, i pescatori che hanno avuto danni alle attrezzature o a natanti a seguito della stessa alluvione dell'autunno 1966, essi potranno beneficiare delle provvidenze previste dagli articoli 71 e 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che il signor Oronzo Gaetano De Giorgio, nato a Manduria (Taranto) il 4 marzo 1934 e residente a Latiano (Brindisi) in via Baracca n. 74, fu riconosciuto il 12 novembre 1964, dall'apposita commissione provinciale, invalido civile con totale e permanente invalidità lavorativa e che in data 17 settembre 1966 ha presentato domanda di concessione di assegno mensile ai sensi della legge 6 agosto, n. 625 — i provvedimenti che intendano adottare perché, senza ulteriori indugi, venga concesso all'avente diritto, che versa in condizioni di estremo bisogno, l'assegno in parola. (22084)

RISPOSTA. — Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza di Brindisi, nella seduta del 23 maggio 1967, ha deciso, in favore dell'invalido civile Oronzo Gaetano De Giorgi,

la concessione dell'assegno di assistenza previsto dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

MORO DINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che in numerosi provveditorati agli studi d'Italia ed in particolare in quelli di Milano e di Venezia, i provveditori agli studi si rivolgono in modo prevalente se non esclusivo agli aderenti del SINASCEL (Sindacato nazionale scuola elementare) per la formazione delle commissioni giudicatrici dei prossimi concorsi magistrali. È evidente che tale azione, se rispondente a verità, pregiudicherebbe in maniera assai grave la possibilità di svolgimento di concorsi che diano la massima garanzia di neutralità ideologica e di esclusivo accertamento della preparazione culturale e della capacità didattica dei concorrenti. (19949)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni, la scelta dei commissari d'esame dei concorsi magistrali viene effettuata esclusivamente sulla base di una obiettiva e serena valutazione della capacità professionale e della idoneità alle funzioni, al di fuori, quindi, di ogni inammissibile discriminazione fondata su motivi che — quali quelli indicati dall'interrogante — siano estranei all'interesse della scuola.

Si può, senz'altro, assicurare che anche i provveditori agli studi di Milano e di Venezia hanno proceduto alla nomina dei commissari d'esame secondo i suesposti criteri.

Da una successiva verifica è risultato, infatti, che a Venezia un solo commissario è iscritto al SINASCEL, mentre a Milano almeno sette fra direttori didattici, ispettori scolastici e maestri nominati commissari sono iscritti al sindacato autonomo.

Per altro, è ben evidente, in via di principio, che l'iscrizione a un sindacato di categoria non potrebbe configurare un'ipotesi d'incompatibilità senza violare il diritto alla associazione degli insegnanti; mentre sembra superfluo ricordare che i casi d'incompatibilità sono tassativamente fissati dalla legge.

*Il Ministro: GUI.*

NANNINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che alcune aziende economiche della Toscana non hanno ot-

tenuto ancora un posto *telex* presso la centrale telegrafica compartimentale di Firenze nonostante che le domande di allacciamento siano state presentate da mesi (alcune addirittura da tre anni, e cioè fin dal 1964), all'ufficio competente;

2) se e quali provvedimenti intenda adottare per andare incontro alle legittime aspirazioni delle predette aziende il cui lavoro — vedi Prato — si svolge prevalentemente con i paesi esteri dove notoriamente il *telex* è ormai da tempo a disposizione di qualsiasi ditta;

3) detto ritardo, nell'accoglimento delle domande, suscita anche meraviglia in quanto l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni ritrarrebbe un vantaggio economico rilevante; infatti le spese che si dovrebbero sostenere per l'allacciamento alla rete *telex* sono largamente compensate dalle somme che gli aspiranti utenti *telex* devono obbligatoriamente versare prima dell'allacciamento.

(22374)

RISPOSTA. — Premesso che le domande per utenze *telex* giacenti, riguardanti la centrale di Firenze, assommano attualmente a 57, delle quali una risale al 1964, nove al 1966, trenta ai primi tre mesi dell'anno in corso e diciassette agli ultimi due mesi, si precisa che superato ormai le difficoltà di vario genere che nel passato non hanno consentito di realizzare gli allacciamenti *telex* di volta in volta richiesti dall'utenza, si provvederà entro qualche mese alla pressoché totale evasione delle domande giacenti.

In particolare, per quanto riguarda la domanda di allacciamento *telex* presentata nel 1964 e finora non evasa, si partecipa che il ritardo è stato determinato dalla impossibilità da parte della società concessionaria SIP di cedere il necessario circuito per allacciare alla centrale di Firenze l'aspirante utente che risiede a Campo Tizzoro di San Marcello Pisoiense.

In proposito, l'anzidetta concessionaria ha di recente assicurato di essere in grado di approntare il suddetto collegamento fra due mesi circa.

Per completare il quadro della situazione delle utenze *telex* interessanti la centrale di Firenze occorre aggiungere:

a) che, con il già avvenuto ampliamento dei preesistenti sistemi di telegrafia armonica, non esiste alcun impedimento per l'allacciamento degli utenti di Prato;

b) che sussistono tuttora difficoltà per la costituzione di allacciamenti *telex* di utenti residenti in località minori ove, allo stato attuale, non è agevole realizzare i necessari collegamenti telegrafici. Tali difficoltà saranno superate nel prossimo futuro, non appena la concessionaria SIP avrà ampliato la propria rete.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

NAPOLI E BRANDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, in relazione alla chiusura degli stabilimenti Rivetti Lini e Lane e Meccanico RX di Praia a Mare (Cosenza), con il conseguente licenziamento dei 200 dipendenti che in essi lavoravano — chiusura che aggiungendosi al caso dell'OMECA di Reggio Calabria, viene ad aggravare la seria crisi economica che travaglia una regione depressa quale la Calabria — se reputino opportuno provvedere d'urgenza a misure atte a risolvere la grave situazione determinatasi nella zona a seguito del predetto provvedimento e a garantire ai licenziati la continuità del lavoro. (20468)

RISPOSTA. — Il licenziamento del personale dipendente della Lini e Lane e ditte consociate e dello stabilimento elettromeccanico calabro, è dovuto alla necessità, in cui si sono trovate le società in parola, di sospendere l'attività, in conseguenza di una pesante situazione finanziaria, da tempo determinatasi.

L'obiettivo della prosecuzione presso i cennati stabilimenti dell'attività produttiva è stato raggiunto, con l'intervento dell'IMI, attraverso la costituzione di una società di gestione denominata Nuova Lini & Lane, la quale ha preso in affitto, con decorrenza 1° marzo 1967, gli impianti di proprietà delle preesistenti società al fine di subentrare nella prosecuzione delle produzioni.

In relazione alla iniziativa sopra delineata, la Lini & Lane e le consociate hanno anche formalmente cessato l'attività verso la metà febbraio del 1967, licenziando il personale, al quale — secondo quanto emerso da contatti intercorsi con l'istituto interessato — sono state tempestivamente versate le spettanze a titolo di indennità di liquidazione; e ciò grazie ad anticipazioni effettuate dalla Nuova Lini & Lane sui canoni d'affitto dello stabilimento.

La Nuova Lini & Lane ha già iniziato la propria attività produttiva, per quanto consentito dalla disponibilità immediata di materia prima (filati e tessuti grezzi di cotone), e dell'attuale *carnet* di ordini che, a quanto si confida da parte dei gestori, potrà sostanziosamente incrementarsi dopo la prossima presentazione di un nuovo campionario alla clientela. La società di gestione ha già assunto parte dei dipendenti della vecchia Lini & Lane ed è auspicabile che aumenterà gradualmente, nel corso dell'anno, l'occupazione operaia.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.*

NUCCI, BUFFONE, PUCCI ERNESTO E CASSIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in considerazione della gravissima ed improvvisa decisione delle direzioni dello stabilimento tessile Lini e Lane di Tortora (Cosenza) e delle ditte associate Packing, Hirkta e dello Stabilimento elettromeccanico calabro, tutti ubicati nell'area del nucleo di sviluppo industriale di Praia a Mare (Cosenza), di cessazione dell'attività industriale, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, notificata, inopinatamente, con periodo di preavviso decorrente dal 16 febbraio 1967, a tecnici, impiegati e maestranze, cioè complessivamente a circa 400 prestatori d'opera; constatato che l'improvvisa cessazione dell'attività dei predetti stabilimenti, tutti per altro, sorti con finanziamenti ed incentivi della Cassa per il mezzogiorno, ha determinato una situazione di vivissimo allarme nelle popolazioni dei comuni della predetta area di sviluppo industriale che rischia di trasformarsi nel dramma umano di centinaia di famiglie di lavoratori; considerata, inoltre, la già pesante e notoria avversa congiuntura di sottoccupazione e disoccupazione che imperversa nella regione calabrese — se ritengano doveroso e necessario, nel quadro dell'urgente predisposizione ed attuazione d'un organico programma d'intervento delle partecipazioni statali per attivare il processo di industrializzazione della Calabria, e ciò anche in adempimento alla riserva della quota di investimenti nei territori meridionali, di cui all'articolo 5, primo

comma della legge 26 giugno 1965, n. 717 ed all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, provvedere, intanto, ed immediatamente alla irizzazione dei predetti stabilimenti, sia per garantire alle maestranze la continuità dell'occupazione, sia per non compromettere il processo di industrializzazione in atto nell'area del predetto nucleo, per la realizzazione delle cui infrastrutture ed iniziative già lo Stato ha impegnato notevoli interventi finanziari attraverso l'azione meritoria e propulsiva della Cassa per il mezzogiorno. (20445)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).*

PALAZZESCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia edotto della risposta, data all'interrogante dal ministro della agricoltura e delle foreste, nella quale quest'ultimo ammette l'esistenza di ripetute inadempienze all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987, relativo al finanziamento dei servizi decentrati alle amministrazioni provinciali, in materia di pesca, attribuendo la responsabilità al Ministero del tesoro che non avrebbe accolte le richieste di finanziamento avanzate dallo stesso ministro dell'agricoltura.

Per conoscere, di conseguenza, se ritenga ammissibile una simile procedura, lesiva dei diritti degli enti locali e delle popolazioni interessate, e infine, per conoscere come intenda provvedere. (19986)

RISPOSTA. — In sede di progettazione dei bilanci preventivi per gli anni 1966 e 1967, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha effettivamente proposto un aumento dello stanziamento del capitolo 1627 da destinare anche alle erogazioni previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 per l'incremento e la disciplina della pesca.

Al riguardo si deve rilevare che, in occasione dell'approntamento dei bilanci di previsione, tutti i dicasteri fanno pervenire allo scrivente richieste di ulteriori assegnazioni di fondi, richieste che, però, non sempre possono essere assecondate, in considerazione dei notevoli e più urgenti impegni da soddisfare, secondo il loro grado di priorità ed in rapporto alle risorse disponibili.

Ad ogni modo, si fa presente che il bilancio di previsione, una volta approntato, viene sottoposto all'approvazione collegiale del Governo e quindi è presentato al Par-

lamento ove, prima di diventare legge dello Stato, è esaminato in tutti i suoi aspetti dai parlamentari.

In relazione a quanto precede, non sembra fondato il rilievo di inadempienza mosso a questo dicastero.

*Il Ministro: COLOMBO.*

PELLEGRINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per cui finora non è stato concesso il parere di conformità del competente organo ministeriale per il finanziamento IRFIS ed i contributi alla industria SOFIS, Sicilvetro di Marsala (Trapani), che in mancanza di tali finanziamenti non può iniziare la sua attività produttiva tanto attesa nella zona anche per la disoccupazione operaia notevole ivi esistente.

Per sapere se sia vero che l'apertura della suddetta azienda Sicilvetro non potrebbe avvenire entro quest'anno per difficoltà finanziarie sopravvenute e per la mancanza di chiari rapporti a proposito di essa tra la SOFIS e l'ESPI. (22416)

RISPOSTA. — La richiesta di parere di conformità relativa alla ditta Sicilvetro di Marsala è stata trasmessa dall'IRFIS a questo comitato in data 17 gennaio 1967.

Sulla richiesta, sottoposta all'esame preliminare della apposita commissione del 27 aprile 1967, si è reso necessario un supplemento di istruttoria per accertare se l'iniziativa riguardasse un nuovo impianto, ovvero la conversione di un impianto preesistente, dal momento che la graduazione delle agevolazioni è, come è noto, diversa ricorrendo l'una o l'altra ipotesi.

Essendo ora pervenuti i chiarimenti richiesti in merito all'iniziativa, si provvederà a sottoporre nuovamente la pratica all'esame della cennata commissione nella sua prossima seduta.

Da notizie avute tramite l'IRFIS risulta che l'impianto dovrebbe entrare in funzione entro il corrente anno, nonostante qualche difficoltà derivante dalla trasformazione della SOFIS, maggiore azionista della Sicilvetro, in Ente siciliano promozione industriale (ESPI). Tale operazione ha comportato, in effetti, qualche ritardo al programma della Sicilvetro, programma che d'altro canto potrà validamente esser portato a termine al momento in cui l'IRFIS interverrà con il richiesto finanziamento a tasso agevolato.

*Il Ministro: PASTORE.*

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se sia informato del fatto che la Rinascenza-Upim ha deturpato la facciata prospiciente via Mancini del palazzo Gioieni a Catania, distruggendo abusivamente due porte contigue originariamente esistenti e creando al loro posto una specie di enorme e indecorosa porta-carraia del tipo di quelle esistenti in certe caserme;

2) i risultati dell'azione della locale sovrintendenza ai monumenti volta a ordinare il ripristino delle facciate nelle identiche condizioni preesistenti. (19726)

RISPOSTA. — Nel 1963 venne presentato al Ministero un progetto che prevedeva la demolizione di tutta la struttura muraria interna del palazzo Gioieni di Catania allo scopo di trasformarlo per poterlo adibire a grande magazzino di vendita e deposito.

Il Ministero approvò detto progetto, in considerazione del fatto che l'interesse artistico del palazzo era limitato alle sole facciate delle quali era prevista non soltanto la completa conservazione ma anche il restauro.

L'unica variazione esterna consisteva nell'allargamento di una porta a piano terreno, riguardante, quindi, la parte basamentale del prospetto posteriore dell'immobile prospiciente via Mancini, una stretta via secondaria, con poco traffico, allo scopo di consentire l'accesso agli automezzi nel magazzino.

Tale trasformazione per altro, la sola consentita, venne autorizzata proprio in considerazione delle impellenti necessità conseguenti al nuovo uso dell'immobile e, del resto, essa è stata realizzata in forma molto semplice così da evidenziare il fatto che trattasi, effettivamente, di una necessità d'uso contingente.

*Il Ministro: GUI.*

PEZZINO, DI MAURO LUIGI E LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per scapere se sia informato del fatto che gli alunni della sezione staccata di Riposto (Catania) dell'istituto tecnico per geometri Giambattista Vaccarini di Catania i quali non hanno partecipato agli « esercizi spirituali » in occasione della Pasqua, per tale motivo sono stati puniti con la sospensione di due giorni dalle lezioni e con l'attribuzione del 7 in condotta.

Poiché:

1) la Costituzione repubblicana assicura a tutti la libertà di coscienza

2) la mancata partecipazione agli « esercizi spirituali » da parte degli alunni, ancorché i loro genitori non abbiano a suo tempo richiesto l'esonero dell'insegnamento religioso, non può in nessun modo essere considerata come una violazione della disciplina scolastica alla quale possano seguire sanzioni disciplinari di qualsiasi natura;

3) gli odiosi e illegittimi metodi repressivi adottati a Riposto sono assolutamente controproducenti rispetto ai fini che si vorrebbero conseguire, e spingono i ragazzi ad allontanarsi dalle pratiche religiose alle quali li si vorrebbero costringere con minacce e punizioni, come se i tempi del medioevo e della controriforma non fossero ormai largamente trascorsi;

4) le misure repressive adottate contro gli alunni puniti hanno giustamente sollevato lo sdegno e la disapprovazione dei genitori e della cittadinanza, gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro ritenga di dovere intervenire nella questione:

a) affinché venga revocata la sanzione del 7 in condotta per gli alunni che l'anno subita per i motivi di cui sopra;

b) per invitare coloro che hanno proposto o approvato le sanzioni disciplinari a riflettere sul gravissimo errore commesso, in contrasto, tra l'altro, con la loro funzione di educatori in un paese retto da ordinamenti democratici e nel quale, in particolare, la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione. (21407)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti, risulta che i competenti organi dell'amministrazione scolastica non hanno adottato alcuna sanzione disciplinare nei confronti degli studenti dell'istituto tecnico per geometri Vaccarini di Catania che si erano allontanati dalle rispettive scolaresche, al momento di essere accompagnati in Chiesa.

Si ritiene utile precisare, inoltre, che nessuna forma di coercizione era stata adoperata nei confronti degli studenti stessi, che non avevano neanche manifestato l'intenzione di allontanarsi.

Si fa presente, infine, che, a causa del decesso del presidente dell'istituto, si rese necessario rinviare gli scrutini e che negli scrutini effettuati con un certo ritardo l'episodio di che trattasi non è stato poi considerato, ai fini della determinazione del voto di condotta.

*Il Ministro:* GUI.

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui si sarebbe deciso il licenziamento di 50 vigili del fuoco dipendenti dal comando provinciale di Firenze, assunti durante il periodo della alluvione, mentre nell'intera provincia sono attualmente in servizio soltanto 194 vigili del fuoco ivi compresi ufficiali e dirigenti.

L'interrogante fa presente che a seguito di recenti piogge i danni subiti dalla città e provincia per straripamenti ed inondazioni hanno provocato oltre 2 mila chiamate ai vigili del fuoco impegnandoli in un servizio estenuante ed al limite delle loro forze; l'interrogante fa presente inoltre che la notizia del ventilato licenziamento ha allarmato notevolmente l'opinione pubblica che chiede di essere urgentemente rassicurata in proposito. (22324)

RISPOSTA. — I vigili del fuoco cui fa riferimento l'interrogante, richiamati eccezionalmente in servizio in occasione dell'alluvione su Firenze, non possono essere mantenuti in servizio, poiché trattasi di unità che hanno tutte superato, e da molto, i limiti massimi di età previsti dalle disposizioni vigenti per la partecipazione ai consorzi; la proroga del loro reclutamento in servizio temporaneo è stata autorizzata fino al 30 giugno 1967.

Per far fronte alle esigenze straordinarie conseguenti alla alluvione, nonché a quelle connesse al recente maltempo ed alle previste maggiori necessità del periodo estivo, l'amministrazione provvederà a tenere inalterato l'attuale organico del comando di Firenze, con l'assunzione di personale in possesso dei requisiti per ottenere la nomina permanente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* AMADEI.

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni indugia ad istituire una regolare agenzia postale, con tutti i servizi d'istituto, in maniera stabile e duratura, in Vignale di San Cipriano Picentino (Salerno) che conta oltre 800 abitanti ed è stata dichiarata zona archeologica per l'esistenza di notevoli opere d'arte; che dista dalla sede del nuovo ufficio postale del capoluogo oltre un chilometro con strada franabile e disagiata; che è in continuo sviluppo edilizio, tanto che vi sono state di recente effettuate molte costruzioni.

L'urgenza di tale agenzia è così sentita da quella industriale popolazione che è stata anche avallata da una pubblica sottoscrizione con oltre 300 firme. (22458)

RISPOSTA. — Al riguardo si premette che la pratica relativa all'istituzione di un'agenzia postale a Vignale di San Cipriano Vicentino ha già formato oggetto di approfondito esame nel 1964.

In detto anno, raccolti i preliminari elementi di giudizio, la pratica stessa si concluse con esito negativo, stante la vicinanza della località interessata all'ufficio poste e telegrafi di San Cipriano Picentino (circa chilometri 1) ed in considerazione della esiguità della popolazione (800 abitanti), nonché della irrilevanza della attività economica della frazione.

Successivamente, nel 1965, la competente direzione provinciale postale di Salerno, rappresentando particolari esigenze stagionali sotto il profilo di un certo interesse turistico, propose l'apertura di un'agenzia temporanea, la quale venne autorizzata per il periodo 3 novembre 1965 - 2 marzo 1966.

Secondo direttive a carattere generale, alla chiusura dell'anzidetta agenzia temporanea, venne rilevato, a mezzo di un funzionario ispettivo, tutto il movimento postale e a danaro verificatosi durante il quadrimestre di attività e ciò al fine di accertare la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per la riapertura dell'agenzia in successivi periodi stagionali.

Essendo però risultata esigua l'entità delle operazioni postali e a danaro compiute nell'anzidetto periodo di attività, non è stato possibile prendere in considerazione la richiesta avanzata nel 1966 dal sindaco di San Cipriano Picentino per la riapertura dell'agenzia temporanea.

Meno ancora pertanto può ritenersi suscettibile di accoglimento la richiesta di istituire *in loco*, un'agenzia postale a carattere permanente, soprattutto ove si consideri che l'ufficio postale di San Cipriano Picentino può idoneamente soddisfare anche le esigenze della popolazione di Vignale, frazione che dista soltanto un chilometro (circa) dal capoluogo.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

RE GIUSEPPINA, LEONARDI, ROSSINOVICH, SACCHI, LAJOLO, ALBONI E OLMINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le informazioni date recen-

temente dalla stampa, in riferimento alle proposte ministeriali che lasciano intendere un parziale accoglimento delle richieste avanzate dagli utenti di Cinisello Balsamo, Bresso e Cologno Monzese (Milano) circa la introduzione del collegamento telefonico diretto delle suddette località con la città capoluogo.

Per conoscere inoltre, in quale considerazione sia stata tenuta dal Ministero, la stessa richiesta avanzata contemporaneamente dai cittadini e dalle amministrazioni comunali di Cusano Milanino, Cormano, Bollate, Padermo Dugnano, Arese, Rho, Settimo Milanese, San Giuliano Milanese, Peschiera Borromeo, Pioltello, Cernusco.

Ciò in rapporto al fatto che anche in queste località, il costoso sistema di teleselezione pesano insopportabilmente sugli utenti - siano essi privati che titolari di aziende artigiane, commerciali e industriali - ha determinato uno stato di viva agitazione. (22009)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21621, del deputato Giomo, pubblicata a pagina 9948).*

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di consentire che siano ammessi a usufruire del servizio turistico dei vagoni-letto anche i viaggiatori muniti di biglietto di seconda classe a tariffa ridotta, ove si consideri che il servizio stesso, sin dai primi giorni dell'istituzione, è pressoché nulla e ove si ponga mente che per un viaggio, ad esempio da Milano a Palermo, il prezzo esatto dalla Compagnia è identico (lire 9.490) sia per un doppio di prima classe sia per la classe turistica. (22403)

RISPOSTA. — Le condizioni tariffarie per l'ammissione dei vagoni letto « turistici » - richiedenti, tra l'altro, il possesso del biglietto ferroviario di seconda classe a tariffa ordinaria - sono state stabilite, a titolo sperimentale, in correlazione a quelle riguardanti i viaggi in carrozze cuccetta.

Poiché dal 28 maggio 1967, data di attuazione del nuovo orario dei treni, tale servizio di vagoni letto « turistico » è stato trasferito sulla relazione Milano-Palermo più significativa per consistenza di traffico, è opportuno attendere i risultati dell'esperimento in corso su tale nuova relazione prima di adottare eventuali provvedimenti a modifica delle attuali condizioni di ammissione.

*Il Ministro:* SCALFARO.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1967

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se e quando sarà costruito l'eliporto nell'isola di Procida (Napoli) in esecuzione di un progetto che è stato preparato da oltre 2 anni. (20495)

RISPOSTA. — Il progetto per la realizzazione di un eliporto sull'isola di Procida, a suo tempo predisposto a cura del comune, fu approvato sia dal Ministero della difesa-aeronautica sia da questa amministrazione. Tuttavia per il completamento del progetto stesso, anche in relazione alla necessità del suo inoltro al Consiglio superiore dell'aviazione civile per il preventivo esame ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile chiese al comune di Procida, nell'aprile 1965, una documentazione integrativa comprendente essenzialmente i particolari costruttivi e strutturali dell'area di manovra e una relazione tecnico-economica descrittiva delle opere previste corredata da un computo estimativo di massima delle opere stesse.

Poiché a tutt'oggi nessuna comunicazione è pervenuta da parte del comune di Procida, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile non ha potuto concludere l'iter delle prescritte approvazioni e conseguentemente concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Non appena completato, il progetto sarà, come sopra detto, sottoposto all'esame del Consiglio superiore dell'aviazione civile e quindi definitivamente restituito, al comune di Procida.

*Il Ministro:* SCALFARO.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda disporre il finanziamento per l'istituzione di un posto telefonico pubblico nella frazione Caso di Massalubrense (Napoli).

(22319)

RISPOSTA. — Il collegamento telefonico della frazione Caso di Massalubrense non è compreso nel piano di lavori che verrà finanziato con i fondi della legge 20 maggio 1966, n. 368. La frazione segnalata risulta infatti fra le ultime della graduatoria delle 3 mila ammesse ai benefici del collegamento telefonico con il contributo statale. I fondi messi a disposizione dalla sopraccitata legge consentono di allacciare soltanto 600 località circa.

Pertanto, il finanziamento del collegamento di Caso Massalubrense e delle restanti località, è subordinato all'approvazione da

parte dei competenti organi di un disegno di legge predisposto da questo Ministero e inteso a prorogare i benefici dell'anzidetta legge n. 368.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

RIGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato lo stato di disagio e di viva preoccupazione in cui versano gli insegnanti elementari con famiglia a carico, ex combattenti, assimilati, invalidi, mutilati con oltre 10 anni di servizio che con il primo ottobre 1966 si troveranno esclusi dalla nomina annuale; in analogia alle norme emanate in data 20 settembre 1965 con riferimento alla legge del 30 maggio 1965, n. 680, e tendenti a confermare per l'anno scolastico 1965-66 tutti gli insegnanti di sesso maschile in attesa del decreto presidenziale per il riconoscimento del servizio di leva — se intenda emanare nuove disposizioni per la riconferma della supplenza annuale in attesa dell'espletamento del concorso speciale riservato che permetterà il loro inserimento in ruolo e nella graduatoria provinciale permanente. (18205)

RISPOSTA. — Si fa presente che i provveditori agli studi interessati sono stati a suo tempo autorizzati a confermare in servizio anche per il corrente anno scolastico gli insegnanti elementari non di ruolo, uomini, che erano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso speciale riservato, di cui all'ordinanza ministeriale 10 settembre 1966, n. 8199, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574.

*Il Ministro:* GUI.

RIGHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che: 1) il sindaco di Guarcino (Frosinone) con lettera del 6 luglio 1965 n. 2592 indirizzata alla ditta Baron Luciano autorizzava arbitrariamente la ditta in questione a dar corso ai lavori di sbancamento relativi al piano predisposto per lo sviluppo della stazione sciistica di Campocatino; 2) la prefettura di Frosinone, in data 14 novembre 1966, quando i lavori già erano in stadio di pressoché definitiva conclusione, diffidava la ditta in questione a proseguire i lavori mancando una delibera consiliare in proposito ed adducendo la necessità di chiarire i rapporti fra il comune di Guarcino ed il consorzio di Campocatino; 3) la giunta municipale di Guarcino assumeva in data 10 dicembre 1966 una delibera sostanzialmente confermativa degli impegni assunti dal sindaco con la succitata lettera

del 6 luglio 1965; 4) la giunta provinciale amministrativa di Frosinone rinviava, non approvandola, tale delibera con decisione del 28 dicembre 1966 assumendo, tra l'altro, l'« assenza di un qualsiasi impegno legalmente valido » a carico del comune di Guarcino e dettando una serie di clausole condizionanti; 5) il consorzio di Campocatino, con delibera del 22 dicembre 1966 autorizzava il sindaco di Guarcino ad intavolare trattative con la ditta Baron per la formulazione di una convenzione provvisoria; 6) il prefetto di Frosinone, in data 9 gennaio 1967, annullava la predetta delibera del consorzio di Campocatino richiamandosi alle considerazioni formulate dalla giunta provinciale amministrativa il 28 dicembre 1966; 7) la ditta Baron citava il primo febbraio 1967 in giudizio il sindaco di Guarcino, e, a garanzia, il comune di Guarcino; 8) la giunta municipale, con delibera del 20 febbraio 1967 decideva di resistere in giudizio; 9) numerosi cittadini di Guarcino facevano pervenire al prefetto di Frosinone — in data 10 marzo 1967 — un dettagliato esposto nel quale si denunciavano le varie irregolarità commesse e si segnalava il conflitto di interessi che ormai obiettivamente, si era ingenerato fra la persona del sindaco e l'amministrazione comunale di Guarcino in ordine alle conseguenze derivanti dai fatti esposti; 10) in data 15 aprile 1967, il consiglio comunale, a maggioranza, ratificava la delibera della giunta a resistere in giudizio; 11) il terreno sul quale sono stati compiuti i lavori risulta di proprietà del comune di Guarcino e non già del consorzio di Campocatino (vedi atto notaio Floridi registrato il 9 ottobre 1940 presso l'archivio notarile di Frosinone); 12) comunque, il terreno in questione — non ancora liberato del gravame di uso civico — era pertanto indisponibile sin dall'epoca della prima, arbitraria autorizzazione del sindaco in data 6 luglio 1965; — quali provvedimenti intenda assumere per garantire la difesa dei legittimi interessi della cittadinanza di Guarcino e della sua amministrazione comunale e se ritenga — come dovrebbe risultare di tutta evidenza — assumere un provvedimento di sospensione del sindaco di quel comune per il contrasto di interessi con l'amministrazione medesima e per le illegittimità perpetrate e promesse in più atti e comportamenti successivi.

(21977)

RISPOSTA. — Non ricorrono gli estremi per far luogo, nei riguardi del sindaco di Guarcino, né alla sospensione richiesta ex

articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, né a quella prevista dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.

Infatti, mentre a norma dell'ultimo comma del citato articolo 15 del testo unico del 1960, la sospensione del sindaco è legittimata dalla lite pendente di questi con il comune, nel caso in esame la lite verte fra la ditta Baron e il comune di Guarcino; d'altra parte non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'articolo 149 — settimo comma — del testo unico 1915, che — come è noto — dà al prefetto la facoltà di sospendere il sindaco, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico (che non sussistono), anche quando questi, richiamato alla osservanza di suoi obblighi imposti per legge, persista a violarli. È indubbio, invero, che il sindaco di Guarcino si è pienamente uniformato alle prescrizioni del prefetto e della GPA. Circa l'appartenenza al comune o ad altro ente dei terreni sui quali la ditta Baron ha effettuato i lavori di sbancamento, dovrà pronunciarsi l'autorità giudiziaria dalla stessa ditta adita per indebito arricchimento, avendo il comune, con la comparsa di costituzione in giudizio, eccepito anche la non appartenenza dell'area medesima ai beni comunali.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

ROBERTI, GALDO E CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che gli ufficiali e i sottufficiali in quiescenza e le famiglie di quelli deceduti, utenti di alloggi INCIS-militari dovranno lasciare entro quattro mesi gli alloggi occupati e se non ritenga che tale decisione rappresenti un provvedimento iniquo, soprattutto in considerazione del fatto che i militari utenti di alloggi INCIS non sono stati mai ammessi a partecipare ai concorsi per l'assegnazione di alloggi INA-Casa, appunto in quanto utenti dell'INCIS, pur avendo ovviamente, versato i relativi contributi; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, per evitare di mettere i citati militari in condizioni di assoluta inferiorità rispetto a tutti gli altri cittadini che hanno potuto ottenere l'assegnazione di alloggi a riscatto. (21893)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21541, del deputato De Meo, pubblicata a pag. 9935).*

ROMANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere

come si concili il provvedimento adottato dalla direzione provinciale di Napoli, che ha attribuito, anche se temporaneamente, la dirigenza del centro radio ad un impiegato della tabella H, con quanto disposto in materia dal secondo comma dell'articolo 33 della legge 27 dicembre 1958, n. 119, che testualmente recita: « Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle G, H, I dell'allegato primo svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici ».

Al contrario di quanto è stato affermato nella risposta scritta all'interrogazione 18516, (allegato al resoconto della seduta del 20 ottobre 1966), il provvedimento della direzione provinciale di Napoli appare chiaramente illegittimo, viziato di favoritismo verso un impiegato privo dei requisiti voluti dalla legge, lesivo delle aspettative e dei diritti di altri impiegati aventi non soltanto i requisiti di carriera, ma anche dotati di ottimi precedenti professionali. Tali fatti ingenerano sfiducia nell'autorità dello Stato e nella forza del diritto.

L'interrogante chiede pertanto che il ministro adotti i necessari ed urgenti provvedimenti. (21911)

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione avendo all'esame la questione relativa all'opportunità di attribuire anche agli impiegati di concetto delle tabelle H e I funzioni di dirigenza ed in considerazione della contingente situazione venutasi a creare nel centro radio di Napoli, a suo tempo ritenne opportuno affidare, in via transitoria, la « reggenza » di quell'ufficio ad un impiegato della tabella H di elevata capacità e dotato di specifica competenza.

Per altro, essendo venuta a cessare la situazione che aveva dato luogo al provvedimento di cui sopra e tenuto conto degli orientamenti emersi dallo studio — oramai in via di ultimazione — sulla nuova regolamentazione della materia di che trattasi, si comunica che l'incarico temporaneo conferito all'anzidetto impiegato è stato revocato e la titolarità del centro radio in argomento è stata assegnata ad un capo ufficio superiore della carriera esecutiva (tabella L).

*Il Ministro:* SPAGNOLI.

**ROSSI PAOLO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga inopportuno il progettato declassamen-

to ad « assuntoria » nella stazione ferroviaria di Ceriale, lungo la linea Genova-Ventimiglia.

L'interrogante fa presente che Ceriale è una cittadina con notevole movimento turistico, sede d'azienda autonoma di soggiorno e cura e meta, soprattutto durante la stagione estiva, di numerosi turisti italiani e stranieri. (22398)

**RISPOSTA.** — In sede di studio dei provvedimenti da realizzare nel quadro della programmata sistemazione della linea Genova-Ventimiglia, è stato accertato che la stazione di Ceriale non assolve a funzioni indispensabili nella circolazione dei treni, sicché è stata ravvisata l'opportunità di addi-venire alla sua trasformazione in fermata gestita da assuntore.

Nel programmare tale modifica al precedente sistema di esercizio, è stato tenuto conto del sensibile movimento turistico della zona, tanto che nessuna variazione è stata apportata ai servizi ferroviari a disposizione del pubblico, che continueranno quindi ad essere effettuati con la medesima regolarità attuale anche dal personale rivestito della qualifica di assuntore.

Il provvedimento, che consentirà di realizzare notevoli economie nelle spese di gestione dell'impianto, non comporterà quindi disagi o danni ai viaggiatori.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**SCALIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga utile ed opportuno disporre che la sezione del ginnasio di Vizzini (Catania), attualmente distaccata al liceo-ginnasio Lucrezio di Caltagirone, venga invece aggregata al liceo-ginnasio Nicola Spedalieri di Catania.

Sarà a conoscenza, tra l'altro, del ministro che richiesta in tal senso è stata motivatamente avanzata dal comune di Vizzini. (21700)

**RISPOSTA.** — A decorrere dal primo ottobre 1967, la sezione staccata di ginnasio di Vizzini sarà posta alle dipendenze del liceo classico Spedalieri di Catania.

*Il Ministro:* GUI.

**SCRICCIOLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, dopo la produzione d'una fotocopia che prova in modo indubbio le irregolarità esistite presso la segreteria amministrativa dell'univer-

sità di Firenze, e denunciate a suo tempo in un ricorso al Ministero della pubblica istruzione da parte dell'ex alunno d'ordine signor Remo Frescucci, a cui lo stesso Ministero non dette esito, tollerando anzi che fosse perseguitato dai superiori diretti per quelle denunce, il ministro resti ancora d'avviso che « dagli accertamenti svolti », risulti che le accuse appaiono infondate e che nessun addebito possa venir contestato all'amministrazione universitaria di Firenze, come comunicato all'interrogante in risposta all'interrogazione n. 16156, (allegato al resoconto della seduta del 21 novembre 1966).

(5451, già orale)

RISPOSTA. — La fotocopia del documento cui si riferisce l'interrogante — ossia del prospetto degli esami di profitto sostenuti da uno studente dell'università di Firenze, laureando in medicina — è venuta a conoscenza del Ministero solo in seguito a segnalazione dello stesso interrogante.

Infatti, il signor Remo Frescucci, nel denunciare al Ministero presunte irregolarità che sarebbero state commesse dagli uffici amministrativi dell'università di Firenze, non fece alcun riferimento a detto documento.

È stato, pertanto, necessario disporre una apposita ispezione in ordine ai rilievi mossi dall'interrogante.

L'ispezione, in particolare, è stata diretta ad accertare se le correzioni dei voti apportate nel prospetto, ch'era stato predisposto dagli uffici amministrativi in vista dell'esame di laurea sostenuto dallo studente l'8 luglio 1958, siano corrispondenti alle votazioni conseguite nei relativi esami.

In ordine agli accertamenti eseguiti si riferisce quanto segue.

L'esame di clinica dermatologica fu superato il 7 novembre 1957 presso l'università di Modena, presso la quale lo studente era a quel tempo iscritto. L'ispettore ministeriale ha accertato che il voto conseguito fu 27 trentesimi. Nel prospetto, invece, il voto originariamente segnato come 27 è stato corretto in 28.

In merito ai motivi della correzione, l'ispettore ha accertato che lo studente aveva conseguito punti 27 trentesimi in clinica dermatologica e punti 28 trentesimi in clinica oculistica: le due materie sono elencate l'una dopo l'altra nel prospetto.

Il compilatore del prospetto segnò originariamente per tutte e due le materie punti

27, riportando, perciò, un punto in meno per l'esame di clinica oculistica. Verosimilmente, accortosi dell'errore, apportò la correzione, anziché sul voto di clinica oculistica, su quello di clinica dermatologica, che era segnato nel rigo immediatamente precedente. In effetti, quindi, è stato commesso un errore di inversione di voto fra due materie contigue nel prospetto, in quanto avrebbero dovuto essere segnati punti 28 (in luogo di 27) per clinica oculistica e punti 27 (in luogo di 28) per clinica dermatologica.

Tale inversione, per altro, appare irrilevante, dato che, ai fini della media generale, c'era compensazione fra i due punteggi.

Per quanto attiene all'esame di clinica chirurgica, la correzione del voto da punti 24 a punti 27, che figura nel prospetto, si rinviene anche nel verbale originale d'esame.

Lo studente aveva superato l'esame il 26 giugno 1958, all'università di Firenze, con la commissione composta dal professore Fedele Fedeli titolare della cattedra, deceduto nel 1961, dal professor Aldo Greco e dal professor Piero Nocentini.

Sui motivi della correzione, che — ripetesì — è riportata anche nel verbale originale, lo stesso interessato ha precisato che, nell'imminenza dell'esame di laurea, pregò il professore Fedeli di elevargli il voto di profitto per sollevare un po' la media generale. Il professore aderì alla richiesta dello studente. Tale circostanza è stata confermata all'ispettore ministeriale dal professor Nocentini che, come s'è detto, faceva parte della commissione giudicatrice.

In conseguenza della rettifica del voto assegnato nell'esame di clinica chirurgica, fu necessario anche correggere la media generale prima segnata nel prospetto.

Tale media, che in un primo tempo era stata calcolata in 24,20, fu ricalcolata e portata a 24,37.

In effetti, la media generale corrisponde — dopo l'elevazione del voto di clinica chirurgica — esattamente a 24,33. C'è, quindi, una differenza di quattro centesimi fra la media generale calcolata dall'ufficio e quella effettiva.

La differenza è, però, così esigua che non sembra possa essere imputata ad altra causa che a un errore materiale di calcolo: tali conteggi, infatti, vengono effettuati senza l'ausilio di macchine calcolatrici. E, d'altra parte, è ben evidente che l'esiguo scarto fra 24,33 e 24,37 non poteva essere in alcun modo influente sul giudizio della commis-

sione giudicatrice dell'esame di laurea, la quale assegnò la votazione complessiva di 100 su 110.

Per quanto esposto risulta che l'unico elemento che possa essere preso in considerazione, per quanto attiene al prospetto in esame, è un errore di calcolo di irrilevante entità.

Si conferma, inoltre, che le presunte irregolarità, che il signor Frescucci denunciò al Ministero, in occasione di un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, si rivelarono infondate in sede degli accertamenti a suo tempo disposti.

Si fa presente, infine, circa le presunte persecuzioni subite dal signor Frescucci, che lo stesso fu dichiarato decaduto dall'impiego allorché non prestava più servizio presso l'università di Firenze, ma presso quella di Siena. Il provvedimento di decadenza fu adottato ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi sugli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto il signor Frescucci non ottemperò all'invito del rettore di riprendere servizio entro il termine prefissatogli.

*Il Ministro: GUI.*

SCRICCIOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponda a verità che, nel riassetto territoriale delle varie sovrintendenze alle antiche gallerie e belle arti, è progettato il trasferimento a Arezzo della sede senese della sovrintendenza stessa; e se sia vero che a Siena resterebbe, se mai, un solo ufficio preposto ai musei ed alle gallerie. Per conoscere, altresì, se risulti che tale eventuale trasferimento appare ingiustificato sotto il profilo geografico, storico ed artistico, dal momento che Siena è il baricentro del circondario che abbraccia le tre province di Grosseto, di Siena e di Arezzo; che Siena custodisce un patrimonio di valori artistici incommensurabili e che la legge speciale per la città richiede la presenza incessante della sovrintendenza. A ciò s'aggiunge che tutta intera la costa maremmana gode di vincoli speciali, cui sovrintende l'ufficio senese delle belle arti, che, per ragioni di vigilanza, è tanto più funzionale, quanto è più vicino ai luoghi amministrati. (18874)

RISPOSTA. — L'esigenza di attuare un diverso assetto funzionale e territoriale per la sovrintendenza a competenza mista di Siena

ha formato oggetto di attento esame da parte del Ministero.

S'informa, al riguardo, che con decreto ministeriale 10 marzo 1967 — in corso di registrazione —, modificativo del decreto ministeriale 14 settembre 1966, è stata disposta l'istituzione di due distinte sovrintendenze a Siena, una ai monumenti e una alle gallerie, competenti per le province di Siena e Grosseto, e di una sovrintendenza ai monumenti e alle gallerie in Arezzo; e ciò anche al fine di corrispondere più ampiamente alle aspirazioni degli enti locali interessati.

*Il Ministro: GUI.*

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda, ai fini dei trasferimenti magistrali, considerare il punteggio acquisito esclusivamente sulla base del servizio prestato.

Ciò in considerazione del fatto che situazioni particolari di famiglia costituiscono già motivo di benefici particolari per i comandi concessi annualmente. (20555)

RISPOSTA. — La valutazione, ai fini dei trasferimenti magistrali, dei motivi di famiglia e di salute, oltre ai titoli di servizio, risponde ad un principio consolidato nella legislazione scolastica e, in generale, nella normativa sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per quanto riguarda la valutazione dei motivi di famiglia nei predetti trasferimenti, si osserva, del resto, che sono, appunto, tali motivi che, in gran parte dei casi, spingono gli insegnanti elementari a chiedere il trasferimento.

Non si ritiene, d'altra parte, che i motivi di famiglia, in quanto sono alla base delle assegnazioni provvisorie, possano escludersi dalle valutazioni ai fini dei trasferimenti magistrali.

Sono da considerare, al riguardo, la portata e le finalità diverse che hanno, rispettivamente, i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie nonché il rapporto che tra i due tipi di provvedimenti intercorre: le assegnazioni provvisorie, a parte i limiti derivanti dalle condizioni per disporle, hanno efficacia limitata nel tempo e rispondono solo provvisoriamente alle esigenze familiari degli interessati; esse, in quanto possono essere disposte, solo per motivi di famiglia, a favore degli insegnanti che non possono ottenere il trasferimento, assumono carat-

tere complementare nei confronti dei trasferimenti.

Una modifica del sistema dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie, che limitasse solo a queste ultime la considerazione dei motivi di famiglia che spingono gli insegnanti a spostarsi dalla sede di titolarità, non risponderebbe, pertanto, alle esigenze degli insegnanti medesimi e del servizio.

*Il Ministro:* GUI.

**SERVADEI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda soprassedere, almeno per la presente stagione turistica, all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1967 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 maggio 1967 col quale si raddoppia la tassa di imbarco dei viaggiatori sugli aerei destinati all'estero.

L'interrogante rappresenta le difficoltà che l'inasprimento determina soprattutto per le agenzie turistiche straniere le quali praticano di regola il prezzo « tutto compreso » ed i cui accordi con la clientela che viene in aereo in Italia risalgono a molto tempo prima che si conoscesse il citato decreto. Pertanto il danno economico che si provoca quest'anno a tali agenzie potrebbe pesare negativamente sui rapporti futuri col nostro paese e sulle relative presenze turistiche straniere. (22252)

**RISPOSTA.** — L'aumento a lire 1.100 del diritto d'imbarco dovuto dai passeggeri in partenza per l'estero è contenuto entro il limite fissato dall'articolo 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 24.

È apparso necessario operare l'unificazione del diritto in parola, entro il suddetto limite, mediante la emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 maggio 1967, n. 116, per le seguenti considerazioni:

a) la concreta azione svolta dal Governo nel periodo 1956-1967 intesa a creare una notevole rete aeroportuale, con l'apertura di nuovi aeroporti in varie regioni d'Italia, idonei ai traffici commerciali, internazionali e la destinazione, nello stesso periodo, di aeroporti militari al traffico aereo civile, con conseguente rilevante onere a carico dello Stato;

b) la necessità di attuare presso gli aeroporti italiani, in dipendenza dell'aumentato volume del traffico, un notevole adeguamen-

to delle infrastrutture destinate ai passeggeri, specialmente per i servizi internazionali, e la conseguente necessità di elevare il prezzo delle prestazioni dei servizi con rilevante aumento dei costi di esercizio;

c) il considerevole mutamento del potere di acquisto della lira verificatosi dal 1956 al 1967, come è dimostrato dagli indici statistici;

d) l'opportunità di consentire il cennato aumento al fine di attenuare gli onerosi costi di esercizio cui sono soggetti i titolari di società od enti che gestiscono gli aeroporti.

Ciò premesso, e tenuto anche conto della modesta entità dell'aumento del diritto in questione, questa amministrazione non ritiene di dover porre in essere alcuna iniziativa intesa alla sospensione dell'efficacia del citato decreto presidenziale 2 gennaio 1967.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**SERVELLO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se l'allacciamento alla rete di Milano dei telefoni installati dalla SIP nei comuni finitimi della metropoli (della quale, ormai, si può dire facciano parte integrante, non essendovi soluzioni di continuità tra le loro propagine edilizie) potrà essere attuato.

Il provvedimento richiesto è particolarmente urgente per i comuni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Peschiera, Bollate e dagli altri minori, presso i quali notevoli aliquote di industrie - prima alloggiate a Milano - si sono trasferite e continuano a trasferirsi dando maggiore respiro alla città madre.

In merito alla istituzione che l'attuale stato di cose provoca, l'interrogante fa presente che:

1) le industrie trasferite - e con esse i commerci e le attività terziarie e i servizi - sono costrette ad usare la teleselezione anche per telefonare a Milano, dove, nella loro grande maggioranza, hanno conservato le sedi di rappresentanza;

2) gli utenti dei comuni sopraccitati sono costretti a pagare un canone fisso quasi doppio di quello che viene pagato a Milano, frenando, così, le richieste dei nuovi abbonamenti da parte di coloro che, a decine di migliaia, hanno seguito le aziende nel loro trasferimento;

3) gli stessi utenti, oltre al maggior canone fisso, sono gravati da un maggior costo sulla durata delle conversazioni in quan-

to ogni scatto comporta 20 secondi di conversazione per i comuni esclusi dall'allacciamento e 70 secondi per quelli inclusi;

4) questa situazione (rapportata ad altre condizioni sfavorevoli) rallenta il decentramento industriale, mentre la pianificazione urbanistica e lo sblocco degli agglomerati urbani vengono notevolmente ritardati;

5) infine la disparità di trattamento tra zona e zona sancisce uno stato palese di discriminazione, che provoca negli interessati profondi risentimenti.

L'interrogante, pertanto, chiede al ministro interrogato di intervenire direttamente nella soluzione del problema esposto, rassicurando le popolazioni ad esso legate circa il suo personale, positivo intervento. (21358)

RISPOSTA. — Con lo sviluppo crescente del servizio telefonico del paese, si è andato sempre più delineando l'importante problema concernente il riassetto dei distretti, sedi delle principali città italiane.

Quest'amministrazione pertanto ha posto allo studio tale problema, di concerto con la società concessionaria SIP.

In particolare, si è iniziato il riassetto della struttura territoriale telefonica del distretto di Milano, in dipendenza dell'urgenza determinata da una serie di obiettivi e valide ragioni, tra le quali — preminenti — l'espansione industriale dell'*hinterland*, lo sviluppo urbanistico nelle zone finitime al capoluogo lombardo, l'assetto previsto dai piani territoriali di coordinamento ed altre numerose componenti di ordine sociale ed economico.

Le linee generali di questo riassetto, come lo scrivente ha avuto modo di precisare nel corso di riunioni svoltesi a Cinisello Balsamo e a Dugnano Paderno, prevedono:

1) l'inclusione prioritaria nel settore di Milano di alcuni comuni che si trovano sulla direttrice Milano-Monza, ove il rapido sviluppo industriale ed urbanistico ha reso impellente detto riassetto (l'inserimento è favorito dalla particolare struttura delle reti telefoniche esistenti, che rendono più agevole procedere ai necessari adeguamenti); tale provvedimento potrà essere presumibilmente attuato nell'arco di 12 mesi circa, con possibilità di anticipazione;

2) l'inclusione nel settore di Milano dei comuni confinanti con il capoluogo lombardo. Questa seconda fase sarà avviata a soluzione nel corso del 1968.

Sarà pure avviato l'esame degli analoghi problemi esistenti per le altre grandi città italiane che si trovano in situazioni simili, seppure non così pressanti come quelle denunciate dai comuni limitrofi alla città di Milano.

Il problema sopra illustrato dovrà essere necessariamente attuato per gradi, tenendo conto:

1) dei tempi tecnici indispensabili alle modifiche delle reti e degli impianti esistenti;

2) dell'esigenza di evitare squilibri nella gestione del servizio, con un opportuno adeguamento e potenziamento delle reti compartimentali e intercompartimentali, allo scopo di fronteggiare il maggior traffico derivante dal riassetto in parola;

3) di una indispensabile, seppur lieve revisione dei criteri che in atto regolano il regime tariffario dei settori comprendenti i grandi centri urbani.

Con la realizzazione di tale programma, l'amministrazione darà concreto soddisfacimento alle continue e numerosissime richieste avanzate al riguardo, avviando ad una soluzione globale il problema concernente l'*hinterland* di tutte le grandi città italiane.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SERVELLO. — Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato. — Per conoscere il loro pensiero in merito alla richiesta ad essi diretta dal sindaco del comune di Bosnasco (Pavia) per far dichiarare il territorio del comune stesso zona depressa, col suo conseguente inserimento nei piani quinquennali, al fine di godere dei benefici previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Consta all'interrogante che la richiesta rientra nei limiti delle disposizioni dettate dalla legge sopra citata e che la locale economia agricola — sulla quale si è sempre basata la vita di quella comunità — non è più in grado di sopperire alle necessità della popolazione, che si va sempre più assottigliando, attraverso un esodo progressivo verso i centri industriali vicini.

Poiché il territorio del comune di Bosnasco è servito da infrastrutture varie di notevole importanza e i benefici ottenuti col riconoscimento di « zona depressa » ridarrebbero a quella popolazione possibilità di ripresa non trascurabili, l'interrogante chiede ai ministri interrogati se ritengono

opportuno appoggiare favorevolmente la richiesta del sindaco presso il Comitato dei ministri che dovrà decidere in merito. (21557)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20684, del deputato Brusasca, pubblicata a pagina 9926).*

SERVELLO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — riferendosi alla interrogazione n. 21358 (pubblicata a pagina 9965) — relativa all'allacciamento alla rete milanese dei telefoni installati nei centri finitimi della metropoli — se e quando l'amministrazione interessata porterà a compimento l'operazione da lungo tempo e con sempre maggiore insistenza invocata.

L'interrogante fa presente al ministro che la concessione di tale possibilità operata recentemente a favore dei comuni di Bresso e di Cinisello Balsamo è considerata, dagli utenti altri centri, decisione discriminatoria, in quanto essi pure rientrano nel perimetro di deflusso delle attività industriali e commerciali di Milano, e tutti, allo stesso modo, intendono godere dei benefici — non soltanto economici — che l'allacciamento comporta.

Poiché in altri centri — come quello del comune di Pioltello, avviato al raggiungimento dei 30 mila abitanti, che è legato senza soluzione di continuità edilizia a Milano — vengono sollevate massicce rimostranze che turbano il buon andamento del lavoro e la serenità della vita civile, l'interrogante chiede un provvedimento urgente e collettivo, che ponga fine alle discriminazioni in atto, del quale provvedimento in definitiva, la stessa società concessionaria dei telefoni potrebbe trarre notevoli benefici. (22211)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21358, dello stesso deputato, pubblicata a pagina 9965).*

SIMONACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se intendano adottare concreti e urgenti provvedimenti per l'esecuzione da parte della competente soprintendenza ai monumenti degli improrogabili e inderogabili lavori di riparazione e di restauro del castello di Fondi (Latina), importante opera del '500.

È noto ai ministri l'attuale stato di pericolosità dell'edificio in questione, che costituisce fondato e giustificato motivo di

preoccupazione per la locale popolazione e per quella amministrazione comunale.

(21231)

RISPOSTA. — La questione relativa al restauro del castello di Fondi è da tempo presente all'attenzione del Ministero.

Infatti già nel 1965 il problema fu segnalato alla Cassa per il mezzogiorno la quale non ebbe la possibilità di prendere in esame la pratica in quanto i fondi destinati al settore delle opere di interesse turistico erano stati totalmente impegnati.

Al fine di valutare l'opportunità dell'intervento venne, comunque, effettuata l'istruttoria preliminare, sulla scorta delle notizie fornite dalla soprintendenza ai monumenti del Lazio e dell'ente provinciale per il turismo di Latina. La soprintendenza indicò una previsione di spesa di lire 150 milioni circa.

Per altro, non è stato possibile includere tale opera neppure nel nuovo programma di interventi della Cassa in quanto lo stanziamento messo a disposizione per il settore delle opere di interesse storico, artistico ed archeologico, inferiore a quello corrente per far fronte alle numerose richieste pervenute, ha reso necessaria una accurata selezione degli interventi.

Pertanto, è stato adottato il criterio di dare la precedenza ad opere già incluse in precedenti programmi e non realizzate e ad opere di completamento.

L'intervento per il restauro del castello di Fondi potrà essere preso in esame qualora in futuro abbiano a verificarsi ulteriori assegnazioni di fondi per il settore in questione.

*Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.*

SIMONACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale azione abbia svolto, o intenda svolgere, il Governo italiano presso il Governo della repubblica sudanese, presso i governi democratici alleati, e in seno all'ONU, in relazione all'efferato genocidio che è in corso nelle province meridionali del Sudan, dove quattro milioni di africani, cristiani e animisti, soffrono per la mancanza dei più elementari diritti dell'uomo, e vengono sistematicamente e metodicamente annientati dal governo arabo, musulmano e razzista del Sudan, con l'impiego di armi, aerei e altri mezzi di distruzione, che lo stesso governo ha ricevuto a titolo di « aiuto » dalle nazioni democratiche; e per sapere se il passivo atteggiamento del Sudan meridionale sia in aperta contraddizione con

gli impegni morali e materiali che il nostro paese, in quanto cristiano, democratico ed umano, ha assunto nei confronti del mondo civile e dei popoli sottosviluppati. (22349)

**RISPOSTA.** — Il ministro degli affari esteri non ignora la dolorosa situazione del Sudan meridionale e il grave problema cui il governo sudanese si trova di fronte nell'intento di mantenere l'unità dello stato, il quale, come è noto, si compone di una maggioranza araba islamica e di una importante minoranza, etnicamente diversa e di diverse religioni, minoranza che da tempo resiste con la forza al governo centrale. Ciò ha dato luogo a ricorrenti scontri armati tra le forze governative e le formazioni ribelli con dolorose conseguenze anche per le popolazioni.

Per quanto tale situazione — che ha avuto serie ripercussioni anche a danno dell'apostolato di molti missionari cattolici di nazionalità italiana — possa essere deplorata, deve riconoscersi che non possono essere ignorati i limiti obiettivi che incontra l'azione degli Stati di fronte alle misure che uno Stato estero, nell'ambito della sua sovranità, possa essere portato ad adottare nell'attuazione della sua politica interna. Queste misure non possono che sfuggire ad apprezzamenti o azioni ufficiali da parte di governi stranieri, salvo che ledano interessi dei medesimi o dei propri cittadini oppure trascendano ad eccessi condannati dalla convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio.

Su quest'ultimo punto, sollevato dall'interrogante, non si posseggono notizie o elementi che consentano di qualificare l'azione del governo di Khartoum come suscettibile di denuncia alle Nazioni Unite. Al riguardo non risulta fra l'altro che alcuno dei paesi limitrofi — che sono senza dubbio direttamente interessati sia alle sorti delle popolazioni in questione, etnicamente affini, sia alla stabilità politica della zona — abbia sino ad oggi manifestato, in sede internazionale, la sua posizione in merito a tali avvenimenti.

Per i motivi sopra esposti, l'ipotizzata azione italiana presso le Nazioni Unite non appare suscettibile di sviluppi positivi. Al riguardo non si può non ripetere come l'attuale composizione degli organi delle Nazioni Unite, competenti ad esaminare la questione, consentirebbe difficilmente ad una simile azione — da qualunque paese essa possa essere intrapresa — di ottenere la maggioranza di suffragi necessaria alla sua approvazione.

Una iniziativa in tal senso — come è già stato fatto presente in precedenti occasioni — mentre non sortirebbe perciò l'effetto voluto, rischierebbe di pregiudicare la stessa posizione delle popolazioni che si vogliono proteggere.

Pur con queste premesse, da parte italiana si segue la questione con l'attenzione che essa certamente merita. Al riguardo, non si è tralasciata occasione per far conoscere nelle sedi più opportune la nostra viva preoccupazione per gli avvenimenti in corso e la nostra decisa opposizione a manifestazioni di discriminazione razziale o religiosa, ovunque esse si verificano.

*Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.*

**TAGLIAFERRI, FASOLI E D'IPPOLITO.**

— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se ritenga contrario ai principi di umanità e di giustizia il comportamento dell'amministrazione della difesa (per quanto attiene alla corresponsione dell'indennità di esodo volontario corrispondente al rateo della tredicesima mensilità ai dipendenti civili dimessisi ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53) la quale, come è noto, non solo ha mancato sino al giugno 1965 di ottemperare a questo obbligo derivantegli anche dalle decisioni del Consiglio di Stato — sezione IV n. 800 del 1962, ma procede tuttora con estrema lentezza in questa direzione, cosicché la gran parte degli aventi diritto (generalmente in condizioni di disagio economico e in età avanzata) non ha ancora ricevuto, né sa quando potrà ricevere, il supplemento di liquidazione di cui è stata illegittimamente privata da oltre 10 anni;

2) se, proprio per le ragioni esposte al punto 1), ritenga opportuno impartire con urgenza le necessarie disposizioni affinché siano accelerate le procedure e dentro breve tempo, l'amministrazione abbia a corrispondere l'indennità spettante a questi lavoratori. (20418)

**RISPOSTA.** — La liquidazione agli operai della difesa del supplemento dell'indennizzo di licenziamento secondo i criteri affermati dal Consiglio di Stato (computo, ai fini di detto indennizzo, anche della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale) ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo di tempo a causa della riorganizzazione degli uffici centrali della difesa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Detta riorganizzazione, oltre a determinare una nuova distribuzione degli uffici e del personale con ovvi riflessi sul normale ritmo di lavoro nel periodo di assestamento, ha tra l'altro comportato, nel particolare settore della revisione delle pratiche di liquidazione dell'indennizzo di licenziamento, operazioni di chiusura dei relativi capitoli di bilancio, prima amministrati da direzioni generali diverse, e di apertura del capitolo unico, gestito dalla nuova direzione generale unificata.

Tenuto conto delle suddette difficoltà e del notevole numero delle pratiche da riliquidare, il pagamento delle spettanze agli aventi diritto non può che avvenire gradualmente, entro un certo lasso di tempo.

Si fa comunque presente che un buon numero di pratiche sono state definite e che viene posto il massimo impegno per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

TAMBRONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Sulla grave situazione in cui vengono a trovarsi le cooperative di garanzia di credito costituite in tutta Italia con il contributo del Ministero dell'industria (il quale ha redatto anche lo statuto-tipo) che si trovano esposte a gravose richieste degli uffici distrettuali delle imposte dirette riguardanti le imposte sulla società e sui redditi di ricchezza mobile. Detti uffici, infatti, considerano reddito i contributi che enti pubblici locali e il Ministero dell'industria erogano alle cooperative al fine di aumentare il fondo di garanzia che è dato dalle quote versate dagli artigiani, contributi che vengono recuperati in caso di dimissione del socio e che, pertanto, possono essere utilizzati soltanto come disponibilità sussidiaria all'eventuale morosità dei soci.

Considerato, quindi, che dette cooperative non hanno fine di lucro né svolgono alcuna attività economica, l'interrogante chiede di conoscere quali motivi abbiano indotto gli uffici delle imposte a pretendere un'imposta su di un reddito inesistente per mancanza di fonte del reddito stesso ed a tassare il contributo dello Stato che, quindi, da una parte verrebbe erogato e dall'altra verrebbe in buona misura ritirato senza tenere conto che in caso di dimissione dei soci la cooperativa dovrebbe restituire l'intero contributo e non quello residuo.

Poiché l'iniziativa degli uffici delle imposte dirette porterebbe al fallimento delle

cooperative di garanzia che dovrebbero appunto pagare le imposte con i contributi ricevuti e con le quote sociali degli aderenti destinati istituzionalmente ai fini precisi per i quali detti organismi consortili sono stati sollecitati ed incentivati, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il ministro intenda adottare e quali disposizioni intenda impartire in materia agli uffici distrettuali delle imposte al fine di scongiurare la paralisi dell'attività e la successiva fine delle cooperative in parola. (22034)

RISPOSTA. — Si premette che le cooperative di garanzia di credito hanno lo scopo di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane fornendo garanzia per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari destinati all'esercizio delle imprese.

Ciò si desume segnatamente dall'articolo 22 dello statuto tipo il quale precisa che le cooperative in questione possono stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali esse rilasciano prestazioni di garanzia e dal successivo articolo 23 che stabilisce gli oneri a carico del socio che chieda alla cooperativa una prestazione di assistenza e garanzia.

Quanto sopra pone in evidenza che le cooperative di che trattasi svolgono un'attività economica produttiva di reddito, per cui, ove dal raffronto fra ricavi e costi dell'esercizio emerge una eccedenza attiva, viene a verificarsi nei loro confronti, come per la generalità dei contribuenti, il presupposto per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (articolo 81 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645), a nulla rilevando l'assenza di scopi di lucro.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei contributi di cui è cenno nella interrogazione, occorre premettere che l'articolo 83 lettera e) del citato testo unico stabilisce che non sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile i contribuenti pagati dallo Stato o da altri enti pubblici che non costituiscono concorso in spese di produzione e passività detraibili.

Il problema che si pone, pertanto, è di stabilire se i contributi corrisposti alle cooperative rientrano tra quelli indicati nel suddetto articolo 83.

Al riguardo, occorre richiamare l'articolo 45 dello statuto-tipo della cooperativa a garanzia di credito il quale, nel disciplinare le modalità di copertura delle eventuali per-

dite di esercizio, dispone che tali perdite debbano essere reintegrate, ove non sia diversamente possibile secondo i criteri indicati nello stesso articolo, con il fondo di cui alla lettera d) dell'articolo 4 formato, tra l'altro, dai contributi dello Stato e di enti pubblici.

Da quanto sopra sembra potersi desumere che l'intervento dello Stato e degli altri enti pubblici mediante l'erogazione di contributi a favore delle cooperative costituisce un concorso nelle spese di produzione e passività detraibili, sia pure eventuali e future, atteso che, verificandosi l'insolvenza degli artigiani mutuatari, il debito degli stessi si trasferisce alle cooperative il cui conto economico verrà influenzato negativamente per un importo pari al debito scontato dalle cooperative in luogo degli artigiani insolventi. Con ciò viene in sostanza a verificarsi la condizione per poter considerare detti contributi quali componenti positivi del reddito di ricchezza mobile delle cooperative di che trattasi.

Per quanto concerne l'imposta sulle società devesi osservare che gli organismi in questione sono assoggettabili a detto tributo non rientrando tra i soggetti esenti indicati all'articolo 151 del più volte citato testo unico n. 645.

Quanto sopra pone in evidenza che l'operato degli uffici distrettuali delle imposte si appalesa regolare e che nessun provvedimento è possibile adottare a favore delle cooperative in questione.

*Il Ministro: PRETI.*

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia vero e per quali motivi il provveditorato agli studi di Caserta abbia nominato quattro maestri, incaricati all'insegnamento delle scuole per militari, non compresi nella graduatoria di merito degli insegnanti delle scuole medesime. (18240)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, la scelta degli insegnanti delle scuole speciali per militari in servizio spetta esclusivamente all'autorità militare. E, poi, previsto dalle circolari in materia che tale scelta viene effettuata tra gli insegnanti compresi in un elenco predisposto dal provveditorato agli studi.

Per l'insegnamento nelle scuole funzionanti presso i comandi della scuola truppe

corazzate e del parco veicoli corazzati di Caserta, anche quest'anno erano stati confermati, sulla base delle designazioni dei competenti comandi militari, i quattro insegnanti che nell'anno scolastico precedente avevano prestato servizio nelle stesse scuole. La nomina, per altro, era stata effettuata quando ancora non era stato compilato il predetto elenco, allo scopo di assicurare il puntuale inizio delle lezioni, fissato per le scuole del genere al 1° settembre.

Comunque, la posizione dei predetti insegnanti fu riesaminata, dopo la compilazione dell'elenco, nel quale essi non risultavano compresi. Considerato ogni elemento di ordine formale e sostanziale alla luce delle vigenti norme e tenuto conto dell'esigenza riguardante la continuità didattica, l'amministrazione scolastica ritenne di poter consentire la permanenza in servizio degli insegnanti che fossero in possesso dei requisiti necessari per l'insegnamento nel corrente anno presso le predette scuole, limitatamente però, alla durata del primo dei due cicli di lezioni nei quali è divisa l'attività scolastica annuale nelle scuole per militari.

*Il Ministro: GUI.*

TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sollecitare e positivamente risolvere le già iniziate pratiche per l'autonomia dell'istituto magistrale di Cassano Ionio (Cosenza) tante volte richiesta da quella popolazione. (21090)

RISPOSTA. — L'istanza intesa ad ottenere l'autonomia della sezione staccata di istituto magistrale a Cassano Ionio è regolarmente pervenuta al Ministero. È in corso il perfezionamento della relativa documentazione inviata dal comune.

Si assicura che, detta istanza, verrà esaminata in sede di predisposizione del nuovo piano istitutivo, tenendo conto della popolazione scolastica della sezione e della sua distanza dall'istituto magistrale L. Della Valle di Cosenza da cui attualmente dipende.

*Il Ministro: GUI.*

TRIPODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a tutela dei cittadini italiani fatti oggetto in questi giorni di violenze e di persecuzioni nelle città egiziane non soltanto dallo scatenamento popolare, ma anche da parte della polizia della RAU. (22534)

RISPOSTA. — In ogni momento la tutela esercitata dalle autorità italiane a favore dei cittadini italiani nella RAU, come negli altri paesi del Medio Oriente colpiti dalla recente crisi, è stata assidua, attenta ed efficace. E va riconosciuto che tale azione di tutela ha trovato adeguata rispondenza nelle autorità locali che sono state interessate.

Naturalmente vanno tenute presenti le circostanze eccezionali in cui sono venute a trovarsi le popolazioni locali ed in particolare le collettività straniere residenti, in seguito al manifestarsi delle ostilità ed al loro svolgimento. È alla luce di tale eccezionalità che vanno valutati, per obiettività, taluni episodi riportati anche dalla nostra stampa.

La collettività italiana in Egitto ammonta a circa 10 mila persone. Pur nelle gravi preoccupazioni del momento di essi solo 600 circa risultano rimpatriate dall'inizio della crisi; e si tratta per lo più di persone non residenti permanenti o di famiglie che hanno anticipato il rimpatrio estivo. Per facilitare i rimpatri sono stati disposti viaggi straordinari delle navi dell'Adriatica: ed è sintomatico che nonostante l'offerta di tali facilitazioni, una parte dei posti disponibili siano rimasti non utilizzati.

In questa situazione va inquadrato il caso dei cittadini italiani appartenenti alla comunità israelitica che sono stati allontanati dal Cairo e da Alessandria dalle autorità di polizia e che sono rimpatriati.

Si tratta finora di circa 80 persone. Secondo quanto risulta, esse nei primi giorni delle ostilità sono state fermate assieme ad altri israeliti e stranieri dai quali probabilmente non sono state in un primo momento distinte. Appena venute a conoscenza le autorità italiane sono intervenute presso quelle della RAU, che subito hanno provveduto al rilascio ed all'imbarco di questi nostri connazionali sulle navi in partenza per l'Italia; essi sono rimasti in custodia della polizia due giorni.

Vari connazionali israeliti, tra cui anche familiari di quelli allontanati dalle autorità egiziane e rimpatriati, hanno manifestato l'intenzione di restare per ora ancora in Egitto.

Alcuni degli israeliti italiani rimpatriati, all'arrivo in Italia, hanno denunciato di esser stati sottoposti a maltrattamenti ed arbitri. Dichiarazioni specifiche al riguardo sono state fatte da sette connazionali, con conseguenti accertamenti che sono in corso a seguito dei passi da noi subito disposti. I contatti al riguardo con le autorità della RAU sono ovvia-

mente ispirati dalla necessità di assicurare il rispetto e la tranquillità di tutti gli italiani residenti a prescindere dalla loro appartenenza a questa o quella fede. Naturalmente, ripetersi, tutto questo va considerato nel quadro di una situazione eccezionale influenzata dall'esistenza di un aperto stato di guerra da Israele: si che si ritiene di poter concludere che il trattamento fatto ai cittadini italiani ed ai loro beni, anche in confronto a quello riservato ad altri paesi, ha tenuto conto dei rapporti intrattenuti dall'Italia con la RAU.

Si vuole infine menzionare che il capo della comunità israelita del Cairo, il cittadino italiano avvocato Asher, ha espresso alle autorità italiane la sua gratitudine per l'azione che è stata svolta a tutela dei connazionali israeliti.

Non vi sono da lamentare danni ai beni degli italiani. A Porto Said nel corso di manifestazioni di piazza è stato oggetto di atti di vandalismo un edificio di proprietà italiana adibito fino ad anni fa a Casa d'Italia ma affittato poi all'USIS e da due anni non utilizzato. Le autorità egiziane hanno espresso al riguardo il loro vivo rammarico e manifestato l'intenzione di provvedere al risarcimento dei danni.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: OLIVA.*

URSO, D'AMATO, LA FORGIA, DALL'AR-MELLINA, DEL CASTILLO, BOVA, SGARLATA, BIASUTTI, BOTTARI E TAMBRONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se realmente si intenda e per quali ragioni sopprimere dai programmi della televisione italiana la popolare rubrica religiosa del martedì sera, curata da circa dodici anni da padre Mariano, o comunque se risponda a verità, ed anche in tal caso per quali motivi, una prossima decisione intesa a sostituire il popolare oratore sacro.

Se creda — invece — opportuno intervenire affinché detta rubrica, come già è avvenuto per lungo tempo, sia riportata in programma alle ore 19,30, venendo incontro in tal misura alla attesa di un vasto pubblico e consentendo così un più largo ascolto a beneficio dello spirito di milioni di telespettatori, non poche volte turbati da trasmissioni scadenti sul piano morale ed artistico. (20994)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 21201, del deputato Bontade Margherita, pubblicata a pagina 9923).*

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che si è diffusa la notizia relativa alla istituzione di una autonoma soprintendenza ai monumenti nella sede di Arezzo con competenza anche su Siena e sulla sua provincia — se tale notizia risponda a verità. L'interrogante si permette di fare presente che le dimensioni e il valore del patrimonio artistico-monumentale esistente nell'area della città di Siena e della provincia sono tali da esigere e giustificare un organo di tutela con sede nella stessa città per cui affidare la tutela stessa alla istituenda soprintendenza di Arezzo sarebbe un gravissimo errore e potrebbe produrre dannose conseguenze ai fini della tempestività dei necessari interventi. L'interrogante non si pronuncia sull'opportunità o meno di istituire una soprintendenza ai monumenti ad Arezzo, ma solo ritiene che non sarebbe giustificato il provvedimento di trasferire a tale soprintendenza la competenza sul patrimonio artistico-monumentale di Siena e provincia. (19933)

RISPOSTA. — L'esigenza di attuare un diverso assetto funzionale e territoriale per la soprintendenza a competenza mista di Siena ha formato oggetto di attento esame da parte del Ministero.

S'informa, al riguardo, che con decreto ministeriale 10 marzo 1967 — in corso di registrazione — modificativo del decreto ministeriale 14 settembre 1966 — è stata disposta l'istituzione di due distinte soprintendenze a Siena, una ai monumenti e una alle gallerie, competenti per le province di Siena e Grosseto, e di una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie in Arezzo; e ciò anche al fine di corrispondere più ampiamente alle aspirazioni degli enti locali interessati.

*Il Ministro:* GUI.

VEDOVATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — considerato che è scaduto il termine di un anno previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1965, n. 340, per l'emanazione delle norme di attuazione della legge stessa in merito ad alcuni servizi di competenza dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti, anche con riferimento alla riproduzione fotografica di lastre in dotazione delle soprintendenze e degli istituti statali di antichità e di arte — ritengano di predisporre, nelle more delle ema-

nande norme regolamentari, qualche disposizione che riduca lo stato di disagio nel quale si trovano — per la mancata immediata assegnazione delle somme elargite da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti, prevista dall'articolo 2 della legge sopra citata — le soprintendenze e gli istituti statali di antichità ed arte, specie per il danno cui è andato incontro e che affronta tuttora il personale dipendente che ha prestato servizio, per comando, a favore di terzi, allo scopo di sviluppare il materiale fotografico di che trattasi o di sorvegliare lo svolgimento di manifestazioni di carattere artistico-culturale-turistico allestite in immobili demaniali d'interesse storico-artistico. (17000)

VEDOVATO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi che eventualmente giustificano il ritardo, invero eccessivo, con il quale si provvede all'assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione delle somme elargite da enti e da privati per scopi determinati, rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti, considerato che la legge 30 marzo 1965, n. 340, stabilisce all'articolo 2, che dette somme devono essere « immediatamente » assegnate al predetto stato di previsione » con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli », e tenuto presente che dalla data di pubblicazione della predetta legge nella *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1965 ad oggi non risulta effettuata alcuna delle assegnazioni in questione: ritardo che comporta non solo gravissime difficoltà o addirittura l'impossibilità di esecuzione di determinati lavori, ma provoca anche il legittimo rincrescimento dei generosi elargitori delle somme di che trattasi. (17007)

RISPOSTA. — Il ritardo lamentato dall'interrogante si è verificato prevalentemente per talune difficoltà procedurali insorte in sede di prima applicazione delle norme contenute nella legge 30 marzo 1965, n. 340.

Per sanare le situazioni che si erano determinate in conseguenza di tale ritardo, si è provveduto agli occorrenti reintegri con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio per l'anno 1965 e per l'anno 1966, rispettivamente negli importi di lire 14.959.085 e di lire 21.663.540.

Nel corso dell'anno 1966 sono state, inoltre, disposte, con appositi decreti ministeriali, riassegnazioni di fondi per un totale di lire 34.052.421.

Per il corrente anno finanziario sono state già inoltrate al Ministero del tesoro le richieste di riassegnazione di fondi per complessive lire 949.839.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

VENTURINI. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere se ritenga necessario riesaminare il caso di quegli ufficiali e sottufficiali utenti degli alloggi INCIS-militari ai quali è stata notificata lettera di « sfratto » a firma del segretario generale del Ministero (protocollo n. 7620/AV) Difesa.

L'interrogante si permette, all'uopo, sottolineare all'attenzione del ministro le seguenti considerazioni:

1) il rilascio dell'alloggio viene ad aggravare fortemente il disagio già esistente per la cessazione del servizio;

2) le case INCIS-militari, distinte e separate dagli « alloggi di servizio o demaniali » furono inesplicabilmente escluse dalla legge per il riscatto del 17 gennaio 1959, n. 2;

3) il 18 settembre 1963 l'allora ministro della difesa, Andreotti, in sede di discussione del bilancio della difesa ebbe a dichiarare testualmente che « una apposita commissione interforze si sta occupando, nel frattempo, del riscatto delle case INCIS per i militari » (Resoconto sommario 25-26 del 18 settembre 1963, pagina 11);

4) che nelle more di una soluzione definitiva si è provveduto negli scorsi anni, da parte del Ministero, a deroghe o rinvii, considerano appunto la necessità di evitare decisioni drastiche. (22047)

RISPOSTA. — Gli alloggi INCIS-militari, concessi a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono costruiti con lo specifico scopo di far fronte alle necessità dei trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente dello Stato. In relazione a tale finalità le norme in vigore prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento in altra sede, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del testo unico delle dispo-

sizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

In mancanza di detto regolamento, l'amministrazione militare ha emanato istruzioni stabilendo in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, in sede di prima applicazione, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che hanno perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

A parte, per altro, la necessità di adeguamento alla cennata norma di legge, l'amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove disposizioni soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per fornire l'alloggio spettante al personale trasferito in conseguenza delle indilazionabili esigenze addestrative dei reparti e delle unità delle forze armate. È stato inoltre considerato che nel complesso la situazione del personale interessato può ritenersi migliorata specie in relazione alle più favorevoli norme di liquidazione della indennità di buonuscita.

Ad ogni modo le nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio della assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di che trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe.

Si assicura l'interrogante che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Circa il riscatto degli alloggi INCIS-militari, il problema, che presenta aspetti non facilmente superabili, forma tuttora oggetto di esame da parte dei competenti organi della Difesa e dei Ministeri dell'interno e delle finanze, pure interessati per il personale rispettivamente dipendente. Si farà il possibile per giungere con sollecitudine a concrete soluzioni.

Si aggiunga che il personale che perde il titolo all'alloggio INCIS-militari sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli altri alloggi di tipo popolare ed economico (INA-Casa, GESCAL, Istituti autonomi case popolari) e che gli enti militari da

parte loro non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

VESPIGNANI, VENTUROLI E FERRI GIANCARLO. — *Al Ministro dei trasporti e aviazione civile e al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritengano di dover urgentemente intervenire per eliminare l'intollerabile stato di cose, che prolunga oltre ogni limite di previsione i lavori di completamento degli impianti destinati a garantire la piena viabilità del complesso aeroportuale bolognese, che impedisce anche la utilizzazione delle opere già realizzate a spese degli enti locali della società per azioni per l'aeroporto civile di Bologna. (21806)

RISPOSTA. — La realizzazione del complesso programma di potenziamento dell'aeroporto di Bologna ha richiesto il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed enti diversi quali l'ispettorato generale dell'aviazione civile e la direzione generale delle ferrovie del-

lo Stato per il Ministero dei trasporti, la direzione generale dei lavori e l'ispettorato delle telecomunicazioni e aviazione civile per il Ministero difesa, gli enti locali consorziati nella società per azioni aeroporto civile di Bologna.

Il tempo trascorso non è da attribuire a remore o complicazioni burocratiche, ma è quello necessario alla complessa procedura per il coordinamento suddetto, per gli adempimenti di legge previsti per l'approvazione del progetto, l'effettuazione della gara di appalto, l'aggiudicazione dei lavori nonché per la esecuzione dei lavori stessi.

Allo stato attuale delle cose si può riconfermare la previsione a suo tempo formulata che i lavori necessari per l'apertura al traffico, anche strumentale e notturno dell'aeroporto di Bologna, con pista di 1.500 metri potranno essere ultimati entro il corrente anno.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:* SCALFARO.